

ASPETTI GIURIDICI DELL'ATEISMO

<i>1</i>	INTRODUZIONE
<i>5</i>	CAPITOLO I L'ATEISMO NELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E NELL'ESPERIENZA STORICA DEGLI STATI SOCIALISTI
<i>6</i>	<i>SEZIONE I Ateismo e convenzioni internazionali sui diritti di libertà</i>
<i>6</i>	1 - Dichiarazioni universale dei diritti dell'uomo (1948) e Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)
<i>14</i>	2 - Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sul convincimento religioso
<i>27</i>	3 - Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e suoi sviluppi
<i>43</i>	4 - Altre Carte internazionali regionali

50	<i>SEZIONE II Ateismo e Stati socialisti</i>
50	1 - Premessa: l'ateismo nel pensiero marxista – leninista
56	2 - La libertà come interesse collettivo: il partito – guida
66	3 - Principio di separazione come garanzia della libertà di coscienza
81	4 - Principio di separazione come emancipazione dai pregiudizi religiosi
85	5 - L'ateismo di Stato albanese
94	CAPITOLO II L'ATEISMO NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO
95	<i>SEZIONE I Ateismo e Costituzione del 1947</i>
95	1 - Introduzione (articolo 19 della Costituzione)
106	2 - La riprovazione nei confronti dell'ateismo
115	3 - Ateismo come antireligiosità
121	4 – Ateismo e articolo 21 della Costituzione

131	5 – Ateismo e articolo 19 della Costituzione
138	6 – Libertà di coscienza
146	<i>SEZIONE II Le organizzazioni ateistiche e l'ordinamento italiano</i>
146	1 – Introduzione
151	2 - Confessioni religiose e art. 8 Cost.
160	3 - Confessioni religiose e principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)
170	4 - Organizzazioni ateistiche
177	5 - Proposta di legge sulla libertà religiosa: audizioni
187	6 - Proposta di legge sulla libertà religiosa: emendamenti
194	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
203	BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

Ateismo: “*negazione di Dio e dottrina fondata su tale negazione*”¹.

Già dalla sua definizione terminologica, si può intravedere la difficoltà dialettica a collocare il pensiero ateistico in una nozione positiva.

Il pensiero ateistico ha ricevuto nel corso dei secoli valutazioni costantemente negative. Il termine *ateismo*, attraverso processi semantici dettati da ambienti culturali dominanti, è stato spesso sinonimo di *empietà* o *amoralità*.²

Siffatta circospezione ideologica, sembra ormai essere superata, almeno nelle società occidentali. La convinzione atea è pienamente riconosciuta e tutelata, ancorché con diverse gradazioni e modalità.

Il nostro lavoro muove, ovviamente, dagli aspetti giuridici che riguardano l’ateismo: come questo pensiero sia riconosciuto e

¹ Voce “*Ateismo*”, Enciclopedia Zanichelli cura di Edigeo, Dizionario enciclopedico di arti scienze, tecniche, lettere, filosofia, storia, diritto, economia, Bologna, 1995

² Cfr. Bellini P., *Saggi di diritto ecclesiastico italiano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, pag. 211 ss.; Bigiavi W., *Ateismo e affidamento della prole*, Cedam, Padova, 1951; Cardia C., *Ateismo e libertà religiosa*, De Donato, Bari, 1973, pag. 71 ss.

garantito, non solo all'interno dell'ordinamento italiano, e come esso venga tutelato nel momento in cui si organizza e passi da una sfera meramente individuale ad una sfera collettiva organizzata.

Avremo cura innanzitutto di analizzare come l'ateismo venga garantito nelle Carte internazionali. A cominciare dall'esame degli articoli 18 della *Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo* del 1948 e del *Patto internazionale sui diritti civili e politici* del 1966.

Successivamente esamineremo gli aspetti che riguardano la tutela ateistica nell'iter della *Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sul convincimento religioso* (1981), e le difficoltà che questa Dichiarazione ha incontrato a causa delle diverse impostazioni ideologiche dei Paesi membri delle Nazioni Unite.

Volgeremo poi l'esame alle Carte Regionali, occupandoci *in primis* della protezione del pensiero ateo dal punto di vista comunitario: dalla *Convenzione Europea sui diritti dell'uomo* del 1950 al testo del Trattato che adotta una Costituzione per l'Unione Europea (2004). Da ultimo, in questa sezione

osserveremo *se e come*, questo pensiero, venga tutelato in altre Carte Regionali, quali la Convenzione Americana sui diritti umani, la Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli e la Carta Araba dei Diritti dell'Uomo.

Nella Sezione successiva analizzeremo, sempre entro i limiti del nostro lavoro, la particolare esperienza degli Stati retti da regimi di tipo socialista. Cercheremo di verificare come questi Paesi tutelassero (e ancora oggi tutelino) il pensiero ateo in relazione ai loro schemi ideologici, e, di riflesso, come venisse invece garantita la libertà di religione. In ultimo, un'analisi particolare sarà dedicata all'esperienza dell'“*ateismo di Stato*” propria dell'Albania durante il regime comunista.

Il capitolo successivo tratterà dell'ateismo nell'ordinamento costituzionale italiano. Prima analizzeremo il rapporto intercorrente tra questa convinzione ideale e la Costituzione: prendendo le mosse dall'opinione che qualificava l'ateismo come sinonimo di *antireligiosità*, per soffermarsi poi sulla sua piena tutela ex articolo 21 o ex articolo 19 della

Costituzione, per concludere con l'illustrazione della garanzia ad esso derivante dalla tutela della libertà di coscienza.

La Sezione successiva sarà destinata all'esame della tutela prevista dall'ordinamento italiano per le organizzazioni ateistiche.

Analizzeremo la relazione tra queste associazioni e gli articoli 8 e 3 della Costituzione, concludendo con un breve riferimento al nuovo progetto di legge sulla libertà religiosa, tutt'ora in discussione alla Camera dei Deputati.

Ovviamente, toccheremo temi e argomenti compositi e problematici, che avrebbero meritato ciascuno un lavoro di studio e di approfondimento autonomi, ma perciò troppo divaganti. Così è stato ad esempio per il problematico tema sulla laicità dello Stato o la questione sul Concordato del 1984, che inevitabilmente costituiscono nel nostro ordinamento i cardini su cui deve misurarsi ogni riflessione sull'ateismo e sulle guarentigie (effettive) ad esso riconosciute.

Capitolo I

L'ateismo nelle convenzioni internazionali e nell'esperienza storica degli Stati Socialisti

Sezione I: Ateismo e convenzioni internazionali sui diritti di libertà

- 6 1 - Dichiarazioni universale dei diritti dell'uomo (1948) e Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)
- 14 2 - Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sul convincimento religioso
- 27 3 - Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e suoi sviluppi
- 43 4 - Altre Carte internazionali regionali

Sezione II: Ateismo e Stati socialisti

- 50 1 - Premessa: l'ateismo nel pensiero marxista – leninista
- 56 2 - La libertà come interesse collettivo: il partito – guida
- 66 3 - Principio di separazione come garanzia della libertà di coscienza
- 81 4 - Principio di separazione come emancipazione dai pregiudizi religiosi
- 85 5 - L'ateismo di Stato albanese

CAPITOLO I

L'ATEISMO NELLE CONVENZIONI

INTERNAZIONALI E

NELL'ESPERIENZA STORICA DEGLI

STATI SOCIALISTI

SEZIONE I: Ateismo e convenzioni internazionali
sui diritti di libertà

1 – Dichiarazioni universale dei diritti dell'uomo (1948)
e Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)

La rilevanza che assume la libertà di religione negli ordinamenti statali è connessa all'importanza che essa riveste nella vita dei popoli, una relazione - sociologica e politica - che non poteva essere trascurata dalle Organizzazioni internazionali,

le quali dei temi sui diritti di libertà ed in particolare della libertà di religione hanno fatto oggetto di dichiarazioni in moltissime convenzioni internazionali e regionali.

Meno facile da individuare, all'interno delle medesime Carte internazionali è, invece, la tutela della libertà di ateismo, che non viene menzionata esplicitamente e, in alcuni casi, appare persino esclusa. Libertà di ateismo che nell'ordinamento italiano, secondo la più recente dottrina (Cardia, Finocchiaro), viene ricondotta (come si vedrà compiutamente nei capitoli successivi di questa ricerca) alla libertà di religione, e sul piano normativo all'articolo 19 della nostra Costituzione.

Giova subito precisare che nelle Carte internazionali l'ateismo è inquadrato, e dalla giurisprudenza riconosciuto, come esplicitazione della libertà di pensiero o di coscienza; invece, nella nostra Costituzione la libertà di pensiero è espressa autonomamente nell'articolo 21 rispetto alla libertà di religione contenuta nell'articolo 19, mentre la libertà di coscienza non è assolutamente esplicitata.

Nelle Carte Internazionali più rilevanti, libertà di religione, di pensiero e di coscienza fanno parte di un dettato unitario (cfr. articolo 18 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, articolo 9 della Convenzione Europea del 1950, articolo 18 del Patto sui diritti civili e politici). In alcune Carte Regionali, come la Convenzione Americana sui diritti umani e la Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei Popoli, la libertà di religione e di pensiero sono distinte, ma la libertà di coscienza viene affermata unitamente alla libertà di religione.

Punto di partenza nell'esame delle Carte Internazionali è indubbiamente la ben nota Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 10 Dicembre 1948, in cui l'articolo 18 enuncia espressamente il diritto alla libertà religiosa e, segnatamente, il diritto di ogni individuo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, con la precisazione che il diritto alla libertà religiosa implica *“la libertà di cambiare religione, convinzione e la libertà di manifestare la religione individualmente o in comune, in pubblico*

*o in privato, attraverso l'insegnamento, le pratiche religiose, il culto e il compimento di riti".*³

La Dichiarazione non aveva efficacia vincolante e rinviava a misure successive di carattere internazionale per garantire l'osservanza di siffatte disposizioni. E, quindi, si può parlare di obblighi veri e propri soltanto nel momento in cui questi atti successivi sono stati adottati.⁴

L'Assemblea Generale dell'ONU fin dal 1949 - e cioè subito dopo l'adozione della Dichiarazione Universale - pose in essere un'operosa attività di elaborazione di tali strumenti di carattere vincolante, nel tentativo di trasferire la regolamentazione contenuta nella Dichiarazione Universale in un trattato internazionale che potesse essere in questa materia fonte di veri e propri diritti ed obblighi per gli Stati.⁵

La preparazione di questi strumenti di carattere internazionale fu estremamente lunga e durò fino al 1966 quando,

³ Pocar F., in AA. VV., Tutela della libertà di religione, Padova 1988, pag. 30

⁴ Sull'efficacia del diritto internazionale nell'ordinamento interno italiano si veda Raspadori F., I Trattati internazionali sui diritti umani e il giudice italiano, Giuffrè, Milano, 2000

⁵ Obiettivo dell'Assemblea Generale dell'ONU era quello di porre in essere strumenti vincolanti per dare un'effettiva efficacia alla Dichiarazione del '48, per approfondimenti sul punto: Pocar F., La libertà di religione nel sistema normativo delle Nazioni Unite, in AA. VV., Tutela della libertà di religione, cit., pag. 28 e ss; Il Bressan (in Bressan L., Libertà religiosa nel diritto internazionale, Padova, 1989) riporta l'iter della dichiarazione del 1981 sull'intolleranza religiosa (pag. 28 e ss)

finalmente, l'Assemblea Generale fu in grado di approvare il testo di due trattati: uno intitolato specificamente *Patto sui diritti civili e politici*, l'altro più specificatamente *Patto sui diritti economici, sociali e culturali*, a testimonianza della diversità di concezioni e di sensibilità in materia di Diritti dell'Uomo nell'ambito della stessa Assemblea Generale.

I due trattati, sebbene distinti, hanno tuttavia contenuti di principio e finalità comuni, tanto da formare un tutto unico avendo matrice ed ispirazione comuni nella Dichiarazione Universale, come in comune hanno alcune disposizioni, in particolare, quella generale sull'autodeterminazione dei popoli. Hanno però sistemi diversi di controllo nella loro attuazione e, comunque, *“formalmente si tratta di due strumenti convenzionali distinti che hanno ciascuno un proprio ambito soggettivo di applicazione, tanto che gli Stati aderenti a ciascuno sono solo parzialmente gli stessi.”*⁶

⁶ A.A.V.V., Tutela della libertà di religione, cit., pag. 31

Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali si propone anche di tutelare la libertà di religione in relazione al divieto di discriminazioni sulla base della religione in materia di lavoro.⁷

Più interessante ai fini della nostra ricerca è sicuramente il *Patto sui diritti civili e politici* di cui al primo comma dell'articolo 18: *“Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento”*. Replica - quasi pedissequa - dell'articolo 18 della Dichiarazione Universale: *“Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti”*.

⁷ AA. VV., Tutela della libertà di religione, cit.; sull'argomento si veda anche Leanza U., Diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2002, pag. 106 e ss); e Villani, I Patti internazionali sui diritti dell'uomo a venticinque anni dalla loro adozione, in CI, 1992, pag. 10 e ss

Nei commi successivi dello stesso articolo del Patto seguono obblighi gravanti sugli Stati di non interferire e di rispettare la libertà di religione: *“Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta”* (comma 2), salvo le restrizioni previste dal comma 3: *“ La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.”* Infine al comma 4 del medesimo articolo : *“ Gli Stati parti del presente trattato si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.”*.

Va rilevato che se nelle Carte internazionali appena citate il diritto di ateismo non rientra nel nomen juris della libertà di religione, esso è riconducibile ai più ampi concetti di libertà di

coscienza e di pensiero, cui si riconnette come specificazione dello stesso diritto di libertà religiosa.

*2 – Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme
di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione
o sul convincimento religioso*

Altro documento internazionale fondamentale per questa ricerca è la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o convinzione del 25 Novembre 1981⁸.

Già nel Preambolo, si sottolinea la grande importanza da riconoscere alla protezione della libertà di religione come tutela delle libertà fondamentali, che hanno come obiettivo imprescindibile la pace internazionale. Infatti in questa Dichiarazione si evidenzia che gli attentati alla libertà di religione *“sono direttamente o indirettamente all’origine di guerre e di grandi sofferenze inflitte all’umanità”*, con il complemento che la libertà religiosa deve essere tutelata anche perché la religione

⁸ Oltre al resoconto della Dichiarazione del 1981 di Bressan (in Bressan L., Libertà religiosa nel diritto internazionale, Padova, 1989), si veda anche Saccucci A., Profili di Tutela dei Diritti Umani – tra Nazioni Unite e Consiglio d’Europa -, Cedam, Padova, 2002; Salerno F., Discriminazione razziale, in Vitta E. Grementieri V., Codice degli atti internazionale sui diritti dell’uomo, Milano, 1981; Fredman S., Discrimination and Human Rights, Oxford, 2001; Banton M., International Action Against Racial Discrimination, Oxford, 1996

stessa “*costituisce per colui che la professa uno degli elementi fondamentali della sua concezione di vita*”.

L’iter della Dichiarazione fu lungo e irto di ostacoli. Le posizioni politiche e ideologiche dei vari Stati, in numerosi casi, erano totalmente divergenti in materia di libertà di religione: si passava dall’ateismo di Stato di molti paesi socialisti alla completa omogeneità tra il diritto dello Stato e quello confessionale che era, ed è, presente nei paesi islamici (Shari’a).⁹

Nel 1952 la Sottocommissione per la lotta contro le misure discriminatorie e per la protezione delle minoranze, su pressione della lobby ebraica, decise di procedere ad uno studio in materia di intolleranza religiosa, sollecitando l’ONU a dare indicazioni idonee per combattere la discriminazione sul piano religioso.

Come detto, il percorso fu complesso: nel 1954 la Sottocommissione analizzò un primo rapporto preliminare (rapporto Halpern) che legava l’intera elaborazione delle misure all’articolo 18 della Dichiarazione Universale.

⁹ Le posizioni politico – ideologiche eterogenee dei vari Stati membri delle Nazioni Unite risultano lampanti dalla discussione e dagli interventi, spesso di carattere contrastante l’uno dall’altro, che gli stessi hanno esplicitato durante l’iter della approvazione della Dichiarazione dell’81. Per una puntuale ricostruzione dell’iter suddetto vedi Bressan L., *Libertà religiosa nel diritto internazionale*, Padova, 1989, pag. 28 e ss

La decisione fu rinviata al 1956, quando fu proposto all'esame della Sottocommissione il rapporto Krishnaswami, il quale conteneva dodici regole da osservare per evitare ogni discriminazione ed intolleranza religiosa. I relativi dibattiti si conclusero nell'anno 1959, nel corso del quale vi fu la pubblicazione del rapporto definitivo di Krishnaswami.

Il rapporto conteneva, nei primi cinque capitoli i risultati delle investigazioni svolte dal relatore, nel sesto erano riportate sedici regole da adottare per il rispetto della libertà di religione.

L'anno dopo, la Sottocommissione esaminò queste regole, modificandole e preferendo la dizione "principi", proprio per evitare che potessero essere interpretate come norme.

Nel 1962, la Commissione dei Diritti dell'Uomo consultò nuovamente i Governi degli Stati e procedette alla elaborazione di una Dichiarazione e di una Convenzione contro l'intolleranza religiosa.

Solo nel 1967 la Commissione trasmise all'ECOSOC un preambolo e dodici articoli unitamente ad un pre-progetto che conteneva misure di attuazione.

La III Commissione dell'Assemblea Generale dell'ONU ne discusse animatamente, poiché il clima, in quegli anni, era molto teso a causa della guerra arabo-israeliana dei "sei giorni" da poco conclusa, per cui era da escludere che si potessero arrischiare riferimenti all'antisemitismo. Inoltre, le divergenze ideologiche erano molto forti: i paesi Socialisti mal digerivano un documento contro l'intolleranza religiosa, i paesi liberali criticavano una frase *"secondo cui sembrava che la religione avesse la responsabilità del colonialismo, e si ponevano sullo stesso piano religione e ateismo (senza che questo avesse una sua definizione)"*¹⁰.

Era perciò chiaro che in questo modo, con distinguo e pregiudizialità crescenti, non si sarebbe andati avanti, perciò l'idea di una Convenzione a carattere giuridico fu accantonato, decidendosi, invece, di continuare sulla strada della Dichiarazione.

I lavori ripresero nel 1972, anno in cui l'Assemblea Generale dell'ONU rilanciò un progetto di dichiarazione contro l'intolleranza religiosa. Nel 1973 la Commissione dei Diritti

¹⁰ Bressan L., *Libertà religiosa nel diritto internazionale*, Padova, 1989, pag. 36

dell'Uomo presentò un *avanprogetto*, e, dall'anno successivo cominciarono i dibattiti: i paesi Socialisti fecero istanza di assicurare uguaglianza a credenti e atei e chiesero, inoltre, la separazione tra Stato e Chiesa, fra scuola e Chiesa, ecc...

La posizione dei Paesi a democrazia marxista è centrale per questa ricerca, in quanto essi furono gli unici a spingere per un riconoscimento formale ed esplicito dell'ateismo e della sua libertà. Ma gli altri paesi - come scrive il Bressan - *“obiettavano, o per non volerlo riconoscere apertamente o perché consideravano che si pensava piuttosto a un anti-teismo, e comunque avrebbero gradito un chiarimento di un termine nuovo negli strumenti internazionali; vi erano poi i problemi del diritto e delle condizioni della propaganda religiosa ed eventualmente antireligiosa; si voleva affrontare anche la questione dei limiti della libertà”*.¹¹

Sono varie le proposte avanzate da questi Paesi all'ONU; se ne possono citare alcune tra le più importanti¹².

¹¹ Bressan L., *Libertà religiosa nel diritto internazionale*, cit., pag. 39

¹² Articoli proposti all'ONU nel 1974 dai vari paesi Socialisti: cfr.E/CN.4/1145 25b;39f; Annexe II.E/CN.4/1146.

- *Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di convinzione.*

- *Questo diritto implica il diritto di aderire o di non aderire a una religione o a una convinzione, di manifestarla o di non manifestarla, di praticare o di non praticare una religione o una convinzione e di criticare le convinzioni religiose, individualmente o in comunità con altri e sia in pubblico che in privato.*

- *Questo diritto implica inoltre il diritto di scegliere la propria religione o la propria convinzione in conformità a quanto esige la propria coscienza, senza esser sottoposti ad alcun obbligo di natura tale che diminuisca la libertà di scelta o di decisione in questo campo*

- *Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di convinzione implica il dovere corrispondente di esercitare il diritto tenendo in dovuta considerazione la pace e il benessere della società, prevedendo che la libertà di manifestare la propria religione o la convinzione non sia sottoposta che alle limitazioni stabilite dalla legge e da quelle che sono necessarie*

per proteggere la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute, la morale, i diritti e le libertà fondamentali degli altri, e per impedire che i cittadini siano spinti a non esercitare attività sociali, a sottrarsi ai loro obblighi civici e ad educare i minori in questa maniera.

- *Per assicurare piena libertà di coscienza, la Chiesa è separata dallo Stato e la scuola è separata dalla Chiesa.*

- *Tutte le Chiese, tutte le credenze religiose e tutti i movimenti (religiosi) sono uguali davanti alla legge. Nessuna Chiesa, credenza o organizzazione religiosa è o può essere oggetto di privilegi o di qualsiasi restrizione (rispetto alle altre) nelle sue attività. La preponderanza di nome o di fatto di una Chiesa o di una credenza determinata sarà eliminata.*

- *La libertà di convinzione religiosa e non religiosa e i diritti e gli obblighi delle persone di convinzioni differenti non saranno utilizzati a fini di campagne politiche o elettorali oppure per suscitare l'odio tra i popoli e tra vari gruppi religiosi e nazionali.*

- *Nessuna credenza o convinzione religiosa, di qualsiasi natura sia, potrà essere usata in qualche modo per nuocere al rafforzamento della pace e della sicurezza universale oppure dell'amicizia e della cooperazione tra i popoli e gli Stati.*

- *Gli Stati sono tenuti a rispettare e garantire la libertà delle convinzioni atee, compreso il diritto di esprimerle.*

- *È proibito usare il diritto alla libertà di convinzioni religiose a fini che siano una minaccia per la sicurezza della società come pure per esercitare, sotto il pretesto di propagare dogmi religiosi e di compiere cerimonie religiose, attività suscettibili di compromettere la salute o di danneggiare in altro modo una persona o di contravvenire ai diritti dei cittadini, o di incitarli a sottrarsi a un'attività sociale o a obblighi civici, come altresì è vietato far partecipare dei minori a tali attività.*

- *L'eguaglianza di diritti è assicurata a ognuno nei settori della vita economica, pubblica, culturale e sociale, qualsiasi sia la sua religione o convinzione.¹³*

¹³ Articoli proposti all'ONU nel 1974 dai vari paesi Socialisti: cfr.E/CN.4/1145 25b;39f; Annexe II.E/CN.4/1146.

Questi interventi, tuttavia, non sembrano essere frutto di una concezione particolarmente anti-religiosa. Anzi, vi sono espressi principi di laicità fondamentali per la democrazia, per la libertà e per la pace mondiale che - col senno del riesame dei fatti storici – potevano riscuotere maggior attenzione da parte degli organismi internazionali alla luce di quelle che sono le derive religiose fondamentaliste del nostro tempo, senza dimenticare quelle del passato.

Ovviamente, non si può non tener a mente il clima della “guerra fredda” di quel tempo, anche se, a distanza di venti anni – soprattutto per i giovani di oggi - sembra ormai tanto distante e persino incomprensibile.

Come anticipato, i paesi occidentali, tranne qualche eccezione, non accettarono il termine “ateo”, perché non definito nella sua accezione e perché, inoltre, ritenevano che l’ateismo *“che la Dichiarazione poteva accettare, era già compreso nel termine di << convinzione >>”*¹⁴.

Posizione totalmente divergente rispetto a quella dei Paesi socialisti era quella dei Paesi islamici. Questi ultimi non solo

¹⁴ Bressan L. Libertà religiosa nel diritto internazionale, cit., pag. 78

erano fermamente contrari all'esplicitazione del termine "ateismo", che non avrebbero mai potuto accettare, ma erano altresì ostili alla proposta dell'Unione Sovietica di ammettere la possibilità di criticare la religione.

Ma le divergenze non si fermavano qua; i paesi a tradizione islamica rigettavano anche la possibilità di cambiare religione, anche se questa possibilità era ampiamente prevista già dalla Dichiarazione Universale del 1948.

La posizione dei paesi islamici a riguardo era (ed è) chiara : *“uno può avanzare da una religione meno perfetta fino all'Islam, ma non può retrocedere”*¹⁵ e ciò, ovviamente, creava problemi anche ai paesi occidentali.

Per superare l'empasse si arrivò al compromesso di tralasciare il secondo paragrafo del preambolo che esplicitava la possibilità di cambiare religione o credenza e fu aggiunto un intero articolo che recita così: *“Nulla in questa Dichiarazione sarà inteso come restrizione o deroga da qualsiasi diritto riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e dai Patti internazionali dei diritti dell'uomo”*.

¹⁵ Bressan L. Libertà religiosa nel diritto internazionale, cit., pag. 41

Comprensibilmente, del termine “ateismo” e della possibilità di criticare la religione (anche se questi aspetti rientrano sicuramente nella libertà di pensiero e di coscienza), non vi fu traccia. A nostro avviso, la soluzione adottata fu una mediazione sicuramente al ribasso sia sul piano della laicità che su quello della libertà religiosa, principi che, non a caso, sono strettamente legati e non possono essere scissi: senza laicità non vi potrà essere una piena ed effettiva libertà religiosa.¹⁶

¹⁶ Sul tema della laicità gli interventi della dottrina, e non solo, non si contano. A questo proposito molto interessante è la sentenza della Corte Costituzionale italiana che afferma che la *“laicità non implica indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma comporta una garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Lo Stato laico ha il dovere di salvaguardare che non risultino limitate le libertà di cui all’art. 19 cost.”* (Sent. n. 203/1989). Per cui, solo uno Stato realmente laico *“può assicurare con piena efficacia il riconoscimento del diritto di libertà religiosa ai propri cittadini e ai gruppi confessionali che si trovano ad operare nel suo territorio”* (Botta R. , Manuale di diritto ecclesiastico, G. Giappichelli, Torino, 1998, pag. 163). Anche il Cardia si occupa della questione della laicità affermando il dovere di neutralità da parte dello Stato, in modo che *“il concetto di Stato laico finisce per avere gli stessi confini dello Stato democratico”* (Cardia C., Manuale di diritto ecclesiastico, Il Mulino, Bologna, 1999, pag. 109). Per ulteriori approfondimenti: Rimoli F., voce Laicità, in AA. VV., Enciclopedia giuridica Treccani, Roma 1995; Bellini P., in La questione della tolleranza e le confessioni religiose : Atti del convegno di studi Roma, 3 aprile 1990, Jovene, Napoli , 1991; Tedeschi M., La libertà religiosa, Rubbettino, Soveria Manelli, 2002; Lariccia S., Diritto ecclesiastico, Padova, 1986; Colaianni N., Tutela della personalità e dei diritti della coscienza, Cacucci editore, Bari, 2000; Barberini G., Lezioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2001; Dalla Torre G. (a cura di), Ripensare la laicità, Torino, 1993; Mirabelli C., Prospettive del principio di laicità dello Stato, in Quad dir. Eccl., 2001; Fumagalli Garulli O., Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona, Milano, 2003; inoltre sul concetto di laicità in Europa cfr. De Charentenay, Laïcité en Europe, in AA. VV., Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell’Unione Europea, Milano, 1999; Lariccia S., Le radici laiche dell’Europa, in La Chiesa e l’Europa (a cura di Leziroli G.), Cosenza, 2007; e, sempre dello stesso autore Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia, in Il diritto ecclesiastico, 1994, I; Esigenze di laicità della società italiana, in E. Marzo e C. Ocone, Manifesto laico, Roma-Bari, Laterza, 1999; Ottino C., convegno su Le sfide della laicità nella cultura e nella società contemporanea: problemi e prospettive (Torino, 29 marzo 2004), pubblicato in laicità,

L'inserimento del dettato sopra citato è chiaramente un "rifugiarsi in calcio d'angolo" per riuscire ad ottenere un consenso più largo possibile, in un momento storico in cui i paesi islamici avevano (forse per i giacimenti di petrolio e per gli interessi economici su gran parte dei loro territori) un potere negoziale persino più forte rispetto a quello dell'Unione Sovietica.

Può concludersi, dunque, che per l'Organizzazione delle Nazioni Unite la tutela giurisdizionale dell'ateismo è compresa nella tutela della libertà di pensiero e della libertà di coscienza, in ogni caso essa è assicurata dalle statuizioni contenute nell'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tutela ribadita anche dal Commento Generale n. 22 del 1993 proveniente dall'Ufficio dell'Alto Commissario ONU per i Diritti Umani, in cui è stabilito che lo stesso "articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo *«protegge le convinzioni non-teistiche e atee» e «include il diritto di sostituire*

giugno 2004; Bellini P., Le radici culturali e religiose dell'identità europea, nel volume a cura di Panunzio S., I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Jovene, Napoli, 2005

la propria fede o convinzione con un'altra o di adottare punti di vista atei».¹⁷

Un'altra conferma di siffatti riconoscimenti è il documento finale della Conferenza Consultiva Internazionale sull'Educazione Scolastica in relazione alla libertà di religione e credenza, tolleranza e non-discriminazione, svoltasi a Madrid per volontà dell'ONU nel novembre 2001, in cui si afferma che il documento è stato redatto *«con l'intesa che la libertà di religione o credenza include convinzioni teiste, non teiste e atee, così come il diritto di non professare alcun credo o religione»*.¹⁸

¹⁷ www.uaar.it

¹⁸ Documento finale della Conferenza Consultiva Internazionale sull'educazione scolastica in relazione con la libertà di religione e credenza, tolleranza e non-discriminazione, svoltasi a Madrid nel 2001, www.onuitalia.it

3 – *Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e suoi sviluppi*

Tra le altre Carte, ancorché regionali, che si occupano dei diritti di libertà, di fondamentale importanza - non solo perché ci riguarda direttamente - è la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sottoscritta a Roma nel 1950.

L'articolo 9 comma 1 della Convenzione che, come è facile osservare, riproduce l'articolo 18 della Dichiarazione del '48, sancisce : “ *Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.*”

La stessa Convenzione sancisce all'articolo 14 che: “ *il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza,*

il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche, o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”

Si può affermare che in questo articolo sono espressi due principi di carattere generale: quello di non discriminazione e quello di uguaglianza, ai quali si aggiunge il principio speciale contenuto nel medesimo articolo 9, quello, per l'appunto, della piena libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Si afferma fondatamente che questi principi sono compresi *“nelle regole generali dettate dalla Convenzione per l'esercizio e l'interpretazione dei diritti e libertà riconosciute”*, le quali costituiscono quelle libertà essenziali che sono il fondamento della pace e della giustizia nel mondo e la *“cui conservazione riposa essenzialmente su un regime politico effettivamente democratico, da un lato, e dall'altro, su una concezione comune ed un comune rispetto dei diritti dell'uomo espressamente riaffermate nel preambolo della Convenzione”*.¹⁹

¹⁹ Margiotta Broglio F., *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 1967, pag. 29; infatti l'Autore ritiene

La conseguenza giuridicamente connessa all'introduzione di tali principi all'interno dell'ordinamento dei singoli Stati, sarà il divieto di qualsiasi tipo di privilegio da parte di questa o quella confessione religiosa e la totale uguaglianza delle medesime di fronte allo Stato. Saranno considerate, infatti, violazioni della Convenzione tutte quelle leggi o quei provvedimenti *“che attribuissero ad uno o più individui diritti o imponessero obblighi, in considerazione del loro credo religioso, senza attribuire o imporre i medesimi diritti e obblighi ad individui di fede religiosa diversa. La caratteristica della religione, quindi, non potrà essere assunta dagli Stati contraenti quale criterio di discriminazione dei cittadini o quale presupposto per la non attribuzione a tutti degli stessi diritti o la non imposizione a tutti dei medesimi doveri”*.²⁰

L'articolo 9, oltre a prevedere la tutela della libertà di religione e le sue varie esplicazioni (facoltà di mutare la propria

che l'articolo 14 sia fondamentale per il mantenimento della pace e della democrazia interna dei vari Paesi, proponendo un controllo da parte della comunità internazionale, tramite la creazione di una giurisdizione superiore, alla quale gli Stati stessi hanno accettato di essere sottoposti e quindi responsabili dei loro atti interni; sul punto cfr. Cassese, S., L'esercizio di funzioni giurisdizionali da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in Rivista di diritto internazionale, 1962; Gerbino, Considerazione sugli effetti della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in Rivista di diritto europeo, 1963, III

²⁰ Margiotta Broglio F., La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, cit., pag. 31

convinzione o religione, il diritto di manifestare pubblicamente o individualmente la propria religione o credo, mediante il culto, i riti e l'insegnamento), garantisce anche la libertà di pensiero e di coscienza. Questa rappresenta “ *la libertà per l'individuo di agire, nella propria condotta esterna, rilevante ai fini della regolamentazione normativa, in conformità ai dettami della propria coscienza*”²¹.

Si sostiene che tale prerogativa sembra essere accolta dalla Convenzione, come già nella Dichiarazione Universale, “*non nel senso di aspetto particolare del più ampio diritto di libertà religiosa [...], ma come libertà autonoma, più ampia e precedente la libertà religiosa, atta a ricomprendere tutta la*

²¹ Margiotta Broglio F., La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, cit. Sull'ampio tema della libertà di coscienza si veda l'evoluzione nell'Unione Europea con il Trattato di Amsterdam del 1997, sul punto cfr. Tizzano A., Il Trattato di Amsterdam, Padova, 1998; Colaianni N., Tutela della personalità e dei diritti della coscienza, Cacucci editore, Bari, 2000; Robbers G., Europa e religione: la dichiarazione delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell'atto finale del Trattato di Amsterdam, in Quaderni dir. pol. eccl., 1998. Si veda, inoltre, *infra* capitolo 1 sezione 2 per verificare come la libertà di coscienza sia riconosciuta come libertà a sé stante in molte Carte Costituzionali dei paesi Socialisti. In altre Carte Costituzionali, invece, come ad esempio quella Giapponese del 1946, vi è la distinzione tra libertà di pensiero – coscienza (articolo 19) e libertà di religione (articolo 20). Si veda, inoltre, *infra* capitolo 2 sezione 1 per la rilevanza del principio della libertà di coscienza nell'ordinamento italiano alla luce dell'impostazione dell'Unione Europea soprattutto dopo il Trattato di Amsterdam. Per approfondimenti: Lariccia S., Coscienza e libertà, Il Mulino, Bologna, 1989; Fois S., in AA. VV., Università degli Studi di Siena, individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico, Giuffrè, Milano, 1973; Bellini P., Saggi di diritto ecclesiastico italiano, Rubettino, Soveria Mannelli, 1996; Pierucci A., Après Amsterdam: quelles relations entre Institutions Européennes et Eglises, in AA. VV., Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione Europea, Milano, 1999

gamma dei molteplici atteggiamenti dell'individuo imputabili alla sua coscienza, che assumono un significato sul piano giuridico quando non si risolvono entro la sfera meramente individuale".²²

Si è osservato al riguardo che “ *anche se più esatta appare la tesi di quegli autori che ritengono rientri nel contenuto del diritto di libertà religiosa anche la facoltà di praticare un ateismo attivo e antireligioso, difficilmente gli Stati contraenti*” potrebbero consentire che il principio della libertà di religione introdotto nei propri ordinamenti possa essere invocato per tutelare e garantire attività dirette a colpire o distruggere una credenza religiosa.²³

Libertà di religione e libertà di ateismo nella Convenzione di Roma si mostrano come due distinte *species* concettuali della libertà di pensiero e di coscienza riconosciuta e garantita dall'articolo 9 attraverso una regolamentazione normativa unica per ambedue tali libertà.

Attraverso il disposto dell'articolo 9, o attraverso tutto il sistema di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

²² Capograssi, *Obbedienza e coscienza*, Foro it., 1950, II, col. 50– 51.

²³ Margiotta Broglio F., *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, cit., pag. 38

*“appare impossibile ritenere che si dia una diversa gradazione quantitativa di tutela della libera esplicazione rispettiva del fenomeno religioso e del fenomeno ateistico o una prevalenza, nel sistema della Convenzione, della libertà di religione sulla libertà di ateismo che, anche alla luce dell’articolo 14, viene ad essere garantita sullo stesso piano della libertà di religione”.*²⁴

La distinzione, invece, tra tutela religiosa e ateistica permane per ciò che riguarda la tutela collettiva delle confessioni religiose, per cui, forme di organizzazione di ispirazione ateistica non verranno messe sullo stesso piano di quelle religiose proprio perché le prime non svolgono attività di culto (*“non è una chiesa e l’attività che questa svolge non è culto”*²⁵) e perciò, secondo Margiotta Broglio, non si applicheranno alle associazioni ateistiche quei principi previsti dalla Convenzione per favorire e sviluppare le attività dei gruppi confessionali, anche se – a giudizio dello stesso autore - *“ verrebbe meno, però, agli impegni assunti*

²⁴ Margiotta Broglio F., La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, cit., pag. 36. Sull’argomento si veda anche, l’intervento della Morviducci, la quale afferma che l’articolo 9 non si limita alla tutela delle convinzioni atee e agnostiche ma *“costituirebbe una riaffermazione dei diritti intellettuali dell’individuo rispetto all’ingerenza statale”* (Morviducci C., in AA. VV., Tutela della libertà di religione, Padova 1988, pag. 43)

²⁵ Origone, La libertà religiosa e l’ateismo, AA.VV., Studi di diritto costituzionale in memoria di L. Rossi, Milano, 1952

aderendo alla Convenzione quello Stato che non dettasse norme specifiche per proteggere associazioni non confessionali da ingiurie ed anche da turbamenti, sia pure recati in nome del dovere, asserito da una confessione religiosa, di combattere l'ateismo o l'empietà”²⁶.

Al riguardo va ricordato invero l'articolo 11 della Convenzione Europea che prevede la libertà di riunione e la libertà di associazione (comma 1 : “ *Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi*”). Siffatta disposizione, infatti, riguarda qualunque tipo di associazione, comprese quelle ateistiche che, anche in questo caso, non dovrebbero avere una diversa gradazione di tutela rispetto a quelle religiose.

La convenzione di Roma è stata, col passare degli anni, integrata da protocolli che ne hanno aumentato i contenuti. *“Tutti gli Stati Europei sono ora parte della Convenzione che è divenuta*

²⁶ Margiotta Broglio F., La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, cit., pag. 42

in pratica il documento fondamentale che sancisce il rispetto dei diritti e delle libertà della persona negli Stati membri dell'Unione Europea".²⁷

Inoltre, la Convenzione ha istituito la Corte di Strasburgo *"la cui giurisprudenza rileva negli ordinamenti degli Stati europei perché essa esercita una giurisdizione sopranazionale, le cui decisioni gli Stati membri sono tenuti a rispettare"*²⁸. E proprio la Corte di Strasburgo, nei suoi numerosi interventi, ha sottolineato come la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, non solo rappresenta *"una base o un elemento cardine della società democratica"*, e quindi *"uno degli elementi essenziali dell'identità dei credenti e della loro concezione di vita, ma è da considerarsi anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti; e ciò è dovuto alla conquista del pluralismo proprio delle società democratiche"*.²⁹

Poiché la libertà di religione nasce sicuramente dall'intimo della persona umana, ma racchiude in sé, altresì, la libertà di manifestarla nel modo più consono alle proprie convinzioni

²⁷ Barberini G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2001, pag. 41

²⁸ Barberini G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pag. 41

²⁹ Barberini G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pag. 43

religiose, gli Stati non potranno né proibire le religioni, e neppure imporle.

Agli Stati è perciò richiesta una **neutralità** che consiste nel non obbligare il cittadino ad una religione o convinzione; *“incombe sulle autorità dello Stato un obbligo di neutralità nell’esercizio del loro potere in tema di registrazione delle comunità religiose. Costituisce attentato alla libertà di religione la presa di posizione con decisioni immotivate degli organi dello Stato in favore di dirigenti o ministri di culto espressione di una parte della comunità”*³⁰.

E proprio in relazione al principio di neutralità degli Stati, fondamentale è stata la sentenza della Corte di Strasburgo del 13 Febbraio 2003 che è intervenuta contro l’intenzione propagandata da un partito turco di adottare la Shari’a (la legge islamica) quale legge dello Stato. La Corte ha ritenuto tale adozione contraria all’articolo 9 della Convenzione, ribadendo, così, il principio di laicità, che si riconnette con la richiesta di neutralità fatta agli Stati nell’ambito dei rapporti con le religioni, non solo su di un

³⁰ Barberini G., Lezioni di diritto ecclesiastico, cit., pag. 45

piano teorico – filosofico, ma anche su di un piano pratico – giuridico.³¹

Come accennato, la Convenzione Europea del '50 è stata integrata da vari protocolli, che hanno ampliato la rilevanza dei temi trattati.

L'articolo 10, comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 (Carta di Nizza) ribadisce il diritto di ogni individuo “ *alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione*”, inclusa la libertà “*di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti*”.

Ma, ancor prima, fondamentale per la libertà di ateismo, è il documento conclusivo della riunione di Vienna dei

³¹ Altri casi per i quali la Corte di Strasburgo si è occupata di controversie in tema di libertà religiosa: Hasan e Chaush/ Stato di Bulgaria (26.10.2000); Chiesa di Bessarabia /Stato Moldova (13.12.2001); Vatan/Russia (7.1.2005), <http://cmiskp.echr.coe.int>; sul tema della tutela del fenomeno religioso da parte degli organi giurisdizionali europei si veda Parisi M., in AA. VV., Diritto ecclesiastico europeo, Laterza, Roma, 2006, pag. 162 ss. L'Autore afferma, tra l'altro, che “*le controversie portate all'esame degli organi di Strasburgo si distinguerebbero, pertanto, per le difficoltà incontrate nella delimitazione, in via giurisprudenziale, di precisi spazi d'azione e conseguentemente per un certo restringimento dei margini di tutela per il diritto di libertà religiosa*”; Belgio M. G., La libertà religiosa nelle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico, Salerno, 1990;

rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1986-1989), dove, nell'articolo 16 si prevede: “ *Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione o una convinzione, gli Stati partecipanti, fra l'altro, 1. adotteranno misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l'effettiva uguaglianza fra credenti e non credenti; 2. favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti*”. Disposizioni dalle quali si evince, in maniera chiara ed inequivocabile, la totale uguaglianza che l'Unione Europea attribuisce ai non credenti, rispetto ai credenti.

Ma il riconoscimento della tutela del pensiero ateo che l'Europa sembra aver finalmente acquisito, non si esaurisce nella equiparazione, solo sul piano individuale, della libertà degli atei,

rispetto ai credenti, bensì si spinge anche sul piano collettivo dell'associazionismo. E a questo riconoscimento è chiaramente ispirata la dichiarazione numero 11 adottata in allegato al Trattato di Amsterdam (1997), con la quale si garantisce che “*l’Unione Europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. L’Unione Europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali*”.

Questa formulazione è stata ripresa recentemente dalla Costituzione Europea, dove nell'articolo I-52 (Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali) si afferma³²:

1. L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose.

³² Sulla Costituzione Europea si veda AA. VV., Una Costituzione per l'Europa, Giappichelli, Torino, 2006; AA. VV., Diritto ecclesiastico europeo, Laterza, Roma, 2006; per il testo del progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa si veda Tizzano A., Una Costituzione per l'Europa, Guffré, Milano, 2004; sulla tutela religiosa all'interno della Carta costituzionale europea, si veda Castellano D. Costantini F., Costituzione europea, Diritti umani, libertà religiosa, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2005

2. *L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.*

3. *Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.*

Con siffatte dichiarazioni di principio è indubbia ed unanime la percezione della volontà dell'Unione Europea di equiparare le organizzazioni filosofiche e non confessionali alle chiese, alle associazioni e alle comunità religiose.³³

Anche se rimane qualche critica rispetto al comma 3 che potrebbe avere un “ *potenziale fattore di confessionismo, benché allargato (senza che sia stato da loro richiesto) alle*

³³ Sul punto cfr. Colaianni, il quale sostiene che la tutela prevista è valida “*così per le chiese come ugualmente per le organizzazioni filosofiche e non confessionali*” (Colaianni N., Tutela della personalità e dei diritti della coscienza, Cacucci editore, Bari, 2000, pag. 21); vedi anche Tizzano A., Il Trattato di Amsterdam, Padova, 1998; stessa posizione emerge anche dal Margotta Broglio, il quale sostiene, trattando dell'equiparazione tra le organizzazioni filosofiche e quelle religiose all'interno della Costituzione europea, che: “*di particolare rilevanza, invece, l'art. I – 52 che regola unitariamente lo status delle chiese e delle organizzazioni <<filosofiche>>, mettendo sullo stesso piano i diritti collettivi dei credenti e quelli dei non credenti (atei o agnostici) e impegnando l'Unione al rispetto della condizione giuridica prevista, in proposito, dalle legislazioni nazionali per chiese, associazioni o comunità religiose, organizzazioni filosofiche e non confessionali*” (Margotta Broglio F., Il fenomeno religioso nella Costituzione europea. Radici cristiane e relazioni tra chiese e unione, in AA. VV., Una Costituzione per l'Europa, cit., pag. 226); Fumagalli Carulli O., A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio : laicità dello Stato e libertà delle chiese, Milano, 2006; sempre della stessa autrice, Costituzione europea, radici cristiane e Chiesa, in Jus rivista di scienze giuridiche, 1-2 (Gennaio – Agosto 2005), pag. 129 ss.; Fornes J., La libertà religiosa in Europa, in Ius Ecclesiae, 17 (2005), pag. 29 ss.

organizzazioni non confessionali”³⁴, si è però lontani dalla ratifica delle istanze portate avanti dalla S. Sede e, più in generale, da molte Chiese cristiane europee sull’inserimento delle “radici cristiane” nel preambolo della Carta Costituzione Europea, nonostante l’accurato intervento della Commissione delle Conferenze episcopali degli Stati membri dell’Unione Europea del 22 maggio 2002, nel cui documento si legge: “ *«Il futuro Trattato costituzionale dell’Unione Europea deve contenere un richiamo a Dio e al Trascendente, il riconoscimento dei diritti fondamentali, inclusa la libertà religiosa, la ricerca del bene comune e del principio di sussidiarietà ... basato sul riconoscimento della dignità umana e delle sue relazioni a partire dalla famiglia come elemento basilare della società... Le religioni hanno la capacità di ispirare rinnovamento nella società»* segnando un contributo *«decisivo»* nella *«costruzione della nostra identità»*. *«Le Chiese e le religioni... rappresentano, salvaguardano e alimentano gli aspetti fondamentali, spirituali e religiosi, che sono alla base della costruzione dell’Europa»*. Per questo *«specifico contributo»* le Chiese e le comunità religiose

³⁴ http://www.uaar.it/laicita/ateismo_e_legislazione/

«dovrebbero essere riconosciute in un futuro Trattato costituzionale dell'UE», il quale «dovrebbe fornire la possibilità di un dialogo istituzionalizzato tra le istituzioni europee e le Chiese e le comunità religiose... La Chiesa cattolica ha accompagnato e sostenuto il processo di integrazione europea dal suo inizio e i valori e i principi che hanno guidato questo processo sono quelli riconosciuti dall'insegnamento sociale della Chiesa»³⁵.

Quanto alle “radici cristiane”, è stato osservato che, se non possono essere negate, tuttavia esse non possono dirsi le sole o le più antiche, se soltanto si pensa a quelle dell'antichità classica greco - romana³⁶. Quanto al ruolo storico delle religioni (e del cristianesimo in particolare), é stato pure rimarcato il frequente succedersi, nella storia del continente europeo, di numerose, e spesso cruento, guerre di religione. Non può, inoltre, trascurarsi

³⁵ http://www.uaar.it/laicita/ateismo_e_legislazione/

³⁶ Cfr. Lariccia, il quale sostiene: *‘Del resto, se davvero ci si fosse proposti di citare nel preambolo della costituzione europea tutte le ‘radici’ significative dell'Europa, si sarebbe dovuto fare un elenco molto lungo, nel quale, accanto alla radice giudaico-cristiana, avrebbero dovuto quanto meno figurare le idee di libertà e di uguaglianza della rivoluzione francese, l'eredità della scienza nata con Galileo, Keplero, Cartesio e Darwin, il principio di incompetenza degli stati in materia religiosa, le concezioni del pluralismo, della tolleranza e dello spirito di libera ricerca’*(Lariccia S., *Le radici laiche dell'Europa*, in *La Chiesa e l'Europa* (a cura di Leziroli G.), Cosenza, 2007); cfr. anche Belgiorno M. G., *Le radici culturali, religiose, ed umanistiche dell'Europa*, ibidem, pag. 219 ss.; Bellini P., *Le radici culturali e religiose dell'identità europea*, nel volume a cura di Panunzio S., *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Jovene, Napoli, 2005

l'eventualità dell'ingresso nell'Unione Europea di Paesi che non hanno assolutamente radici cristiane, che se menzionate in una Carta costituzionale d'Europa apparirebbero in potenziale conflitto col pluralismo religioso dell'Europa e un rischio per la stessa libertà di religione che a questo principio è strettamente legata.³⁷

³⁷ Sul tema della “radici cristiane” molto si è discusso ed il dibattito sembra più politico – filosofico che giuridico. Chiara è la posizione di assoluta contrarietà al riconoscimento di un richiamo ad un qualsiasi Dio e tanto più ad un credo particolare dell'unica organizzazione italiana di atei l'UAAR , vedi www.uaar.it. Le stesse posizioni le troviamo anche in Odifreddi P., *Perché non possiamo essere Cristiani (e meno che mai Cattolici)*, Longanesi, Milano, 2007; si veda anche, sul tema del rapporto tra morale e religione, Lecaldano E., *Un'etica senza Dio*, Laterza, Bari, 2006; sul punto è anche utile richiamare il Macrì, il quale sostiene: “*che l'Europa abbia anche radici cristiane è un dato storico inoppugnabile, intrecciate, però, a quelle greco – romane, nonché ebraiche e islamiche (questa ultime comparativamente minori, ma niente affatto trascurabili), senza dimenticare le altre radici: quelle illuministiche e laiche degli ultimi secoli*” (Macrì G., in AA. VV., *Diritto ecclesiastico europeo*, Laterza, Roma, 2006, pag. 140); Si veda anche Lariccia, il quale richiamando la posizione dello storico Jacques Le Goff sostiene: “*A proposito della formazione della cultura occidentale, credo che occorra partire da un'idea, sulla quale uno storico del valore di Jacques Le Goff ritorna spesso con chiarezza nei suoi studi: l'identità europea si è costituita per stratificazioni successive e su un lungo periodo*3. È questa la ragione principale per la quale non può certo dirsi che vi siano chiarezza e omogeneità sul modo di guardare alle radici comuni e alla comune identità dell'Europa.

*Il primo strato è stato quello della cultura greco-romana portatrice dell'idea di democrazia, dello spirito scientifico, del metodo critico e dell'importanza del diritto. Il secondo strato, che molti, tra i quali lo stesso Le Goff, giustamente considerano essenziale, è lo strato medievale, con la diffusione dei valori giudeo-cristiani, la combinazione di unità europea e diversità nazionali: è questo lo strato del metodo scolastico e universitario, della filosofia scolastica, della nascita delle città, dell'equilibrio tra ragione e fede*4. Successivamente si sono sovrapposti lo strato scientifico dei secoli XVII e XVIII, lo strato dei Lumi del XVIII secolo, lo strato della rivoluzione francese, lo strato del romanticismo e quello dei lunghi progressi della democrazia e dell'affermarsi dei diritti, a partire dal XIX secolo: l'età dei diritti come è stata definita da Norberto Bobbio” (Lariccia S., *Le radici laiche dell'Europa*, in *La Chiesa e l'Europa* (a cura di Leziroli G.), Cosenza, 2007); Belgiorno M. G., *Le radici culturali, religiose, ed umanistiche dell'Europa*, ibidem, pag. 219 ss; sul punto si veda anche Borelli V., *Le mille radici d'Europa*. Le Goff e Cacciari. Lo storico e il filosofo dibattono sull'identità del continente, in *La Repubblica*, 8 luglio 2004; Bellini P., *Le radici culturali e religiose dell'identità europea*, nel volume a cura di Panunzio S., *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Jovene, Napoli, 2005, pp. 215-46. Come argomento *a contrariis* è utile richiamare l'intervento del Presidente della Commissione Europea nel 2003 Romano Prodi: “*Nel contesto del costituzionalismo europeo, il riferimento a Dio e al Cristianesimo o*

4 – Altre Carte internazionali regionali

Per concludere non possiamo non occuparci delle altre carte internazionali regionali.

La Convenzione Americana sui diritti umani (Patto di San Josè di Costarica) inserisce la libertà di religione e la libertà di coscienza nell'articolo 12, il quale sancisce : *“1. Ognuno ha diritto alla libertà di coscienza e religione. Tale libertà include la libertà di mantenere o di cambiare la propria religione o credo, nonché la libertà di professare o di diffondere la propria religione o il proprio credo, sia individualmente sia insieme ad altri, in pubblico o in privato.*

alla religione non solo non sia da escludere, ma anzi sia indispensabile”(Prodi R., L'Unione Europea, libertà religiosa e confessioni religiose. Problemi e prospettive. Risponde Romano Prodi, Presidente della Commissione europea, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2003, pag. 318); inoltre si veda anche Pera M., Ratzinger J., , Senza radici, Milano, 2004; Mucci G., L'illuminismo o le radici non cristiane dell'Europa, in Civiltà Cattolica, 1 Ottobre 2005; si veda, poi, anche il Margotta Broglio che difendendo le disposizioni costituzionali dell'Unione, afferma che : *“una lettura attenta e positiva delle nuove disposizioni costituzionali dell'Unione, che abbandoni le poco costruttive querimonie di chi ha visto <<spiantare>> le radici o di chi, al contrario, ha sofferto perché i <<lumi>> sono stati spenti, è la sola condizione per una partecipazione davvero ricca e produttiva delle religioni alla grande impresa che i popoli d'Europa hanno deciso di affrontare insieme, al di là di appartenenze nazionali, culturali e confessionali profondamente diverse”* (Margotta Broglio F., Il fenomeno religioso nella Costituzione europea. Radici cristiane e relazioni tra chiese e unione, in AA. VV., Una Costituzione per l'Europa, cit., pag. 232)

2. Nessuno deve essere soggetto a limitazioni che possano compromettere la libertà di conservare o cambiare la religione o il credo.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza, l'ordine, la salute o la morale pubblica o gli altrui diritti o libertà.

4. I genitori o chi ne ha la custodia, secondo i casi, hanno il diritto di curare l'educazione religiosa e morale dei figli o dei minori loro affidati, secondo le proprie convinzioni”.

La libertà di pensiero e la libertà di espressione, invece, sono contenute nell'articolo 13, comma 1, in cui si stabilisce che: *“Ognuno ha il diritto alla libertà di pensiero e di espressione. Tale diritto include la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza considerazione di frontiera, oralmente o per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualunque altro medium di propria scelta”.*

La distinzione tra libertà di coscienza – religione e libertà di pensiero si palesa con carattere di discontinuità - peraltro

solamente formale - con le altre carte internazionali come la Dichiarazione Universale, il Patto sui diritti civili e politici, tuttavia, senza intaccare le prerogative del pensiero ateo. Questo rientrerà nell'articolo 12, in cui si riconosce la libertà di "coscienza", di "credo" e di "convinzione".

Libertà di ateismo e di religione vengono, perciò, messi sullo stesso piano; questa equiparazione non riguarda solo il piano individuale, ma anche quello collettivo, infatti l'articolo 16, che si occupa della libertà di associazione, sancisce che: " *ognuno ha il diritto di associarsi liberamente per finalità ideologiche, religiose, politiche, economiche, di lavoro, sociali, culturali, sportive o altre*". In altri termini, il diritto di associarsi per finalità religiose viene messo sullo stesso piano di ogni altra finalità, per cui, anche se non si volesse ritenere che l'ateismo rientri nella " *finalità religiosa*", esso sarebbe comunque garantito dai precetti di questa Carta.

Altra fondamentale Carta Regionale è la Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli.

L'articolo 8 prevede che “ *la libertà di coscienza, la professione e la libera pratica della religione sono garantite. Con l'eccezione dell'ordine pubblico, nessuno può costituire oggetto di misure di costrizione miranti a restringere la manifestazione di queste libertà*”. Il successivo articolo 9 tutela la libertà di espressione (“ *1. Ogni persona ha diritto all'informazione. 2. Ogni persona ha il diritto di esprimere e diffondere le proprie opinioni nel quadro delle leggi e dei regolamenti*”).

Anche per questa Carta, la libertà di ateismo é tutelata dalla libertà di coscienza prevista dall'articolo 8, anche se in maniera meno chiara e meno esplicita rispetto alla Convenzione Americana. Infatti nella Carta Africana, non solo non c'è traccia di riferimenti a “credo” o “ convinzioni”, ma è omesso qualsiasi riferimento al diritto di cambiare il proprio credo o religione.

Per quanto riguarda la libertà di associazione l'articolo 10 è molto sintetico: “ *Ogni persona ha il diritto di liberamente costituire associazioni con altri, sotto riserva di conformarsi alle norme previste dalla legge. 2. Nessuno può essere obbligato di fare parte di una associazione, con riserva dell'obbligo di*

solidarietà previsto all'art. 29". Esso garantisce la libertà di associazione senza distinzione di finalità (come previsto anche nel Patto di San Josè), anche se pone il limite di conformarsi alle norme previste dalla legge, che, senza adeguate precisazioni (come ad esempio nel caso della Carta Americana, che menziona "*limitazioni previste dalla legge che risultino necessarie in una società democratica*"), dal nostro punto di vista, potrebbe risultare una garanzia molto debole³⁸.

Da ultimo, è interessante la Carta Araba dei Diritti dell'Uomo che - occorre precisare - non è ancora entrata in vigore, ma è tuttavia rilevante per questa ricerca, perché ricca di contenuti condivisi nel mondo islamico.

Innanzitutto, nel Preambolo c'è un esplicito riferimento ad Allah: "*Premessa la fede della Nazione Araba nella Dignità dell'uomo, sin da quando Allah l'ha onorata facendone la culla delle religioni ed il luogo d'origine della civiltà che hanno affermato il diritto dell'uomo ad una vita degna, fondata sulla libertà, la giustizia e la pace*". Una prima interferenza del

³⁸ Infatti, ci sembra chiaro che il limite "*di conformarsi alle norme previste dalla legge*" rischierebbe di essere utilizzato per finalità repressive, eludendo, quindi, una reale libertà di associazione

trascendente che rende avvertiti sul peculiare rapporto esistente tra diritto e religione nella concezione propria della cultura islamica.

L'articolo 27 pone le basi, invece, per un pluralismo religioso: “ *Ogni persona di qualsiasi religione ha diritto di praticare il suo culto religioso, ha inoltre diritto di esprimere le proprie opinioni con la parola, la pratica o l'insegnamento senza pregiudizio dei diritti degli altri. Non possono essere poste restrizioni all'esercizio della libertà di credo, di pensiero e di opinione se non per legge*”.

Nella prima parte del precetto il soggetto è sempre la “ *persona di qualsiasi religione*” che “ *ha diritto di praticare il suo culto religioso*”, per cui l'esclusione del “non credente” ci sembra esplicita.³⁹

³⁹ Il problema nei paesi islamici non riguarda solo i non credenti, infatti secondo il *puro* diritto mussulmano “*per la piena capacità giuridica o ahliyya non è sufficiente essere uomo, ma occorre, ovviamente, anche essere Mussulmano (donde l'apostasia dall'Islam oltre ad essere un grave reato è anche causa di perdita della capacità) e libero*” (Castro F., *Diritto Mussulmano*, Utet, Torino, 1990); inoltre bisogna rilevare che “*l'elemento culturale – religioso, fondato essenzialmente sui principi dell'Islam e sulla legge coranica, è in più punti in netto contrasto con la concezione tipicamente occidentale dei diritti dell'uomo. Il progetto di Carta del 1994, in effetti, cerca di rimuovere questa subordinazione alla Sharia, ma proprio da ciò conseguono le evidenti difficoltà di una sua accettazione, da parte degli Stati arabi meno laici*” (Leanza U., *Diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2002, pag. 127)

La libertà di ateismo potrebbe esser compresa nell'ultima parte dell'articolo quando si fa riferimento "*alla libertà di credo, di pensiero e di opinione*", anche se le *restrizioni per legge* in esso previste ci sembra, anche in questo caso, escluderlo, almeno nei paesi in cui vige la Shari'a, posto che l'ateismo è naturalmente in contrasto con il diritto islamico.

In conclusione, nelle Carte internazionali e regionali l'ateismo rientra nelle garanzie assicurate alla libertà di coscienza, e non, come nell'ordinamento italiano, in quelle della libertà religiosa. La differenza, tuttavia, non implica riconoscimenti o prerogative più deboli, dal momento che la libertà di religione e la libertà di coscienza vengono poste assolutamente sullo stesso piano.

SEZIONE II: Ateismo e Stati socialisti

1- Premessa: l'ateismo nel pensiero marxista - leninista

Prima di approfondire il tema dell'ateismo nei Paesi socialisti è necessaria una breve e sintetica premessa sul ruolo che l'ateismo stesso ha avuto nel pensiero marxista – leninista e il rilievo da esso assunto in questi Paesi.

La religione - secondo Marx - è una sovrastruttura che è destinata a sparire, esattamente come lo è la società che l'ha prodotta: *‘Dio è un falso problema, che un giorno non si porrà più, e quel giorno lo stesso ateismo sarà superato, come è superata la negazione dei miti greci’*⁴⁰.

Alla fonte della religione, per Marx, c'è il concetto di alienazione. Infatti l'umanità proietta in un mondo illusorio la felicità e tutte le qualità che non possiede. Il problema per Marx è che all'origine di questo credo vi è la situazione politica e sociale,

⁴⁰ La citazione è in Minois G., Storia dell'ateismo, Editori Riuniti, Roma, 2003, pag. 515

che forma l'uomo: *“Ma l'uomo non è un essere astratto, rintanato fuori dal mondo. L'uomo è il mondo dell'uomo, lo Stato, la società. Questo Stato, questa società producono la religione, una coscienza del mondo rovesciata, perché essi sono un mondo rovesciato. La religione [...] è la realizzazione fantastica dell'essenza umana, perché l'essenza umana non ha vera realtà. La lotta contro la religione è così mediatamente la lotta contro quel mondo di cui la religione è la quintessenza spirituale.*

La miseria religiosa è da una parte l'espressione della miseria reale e dall'altra la protesta contro la miseria reale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, il cuore di un mondo spietato, come è lo spirito di una condizione priva di spirito. Essa è l'oppio del popolo”⁴¹.

Secondo il filosofo, tramite la *praxis* rivoluzionaria l'uomo giungerà alla sua autocreazione e contestualmente la religione scomparirà; per cui, attraverso la rivoluzione proletaria esso eliminerà Dio: *“L'ateismo è l'umanismo mediato dalla soppressione della religione [...] Solo con la soppressione di*

⁴¹ Marx K., Scritti sulla religione, Milano, 1979

questa mediazione – che è tuttavia un presupposto necessario – nasce l'umanismo procedente positivamente da se stesso, l'umanismo positivo”⁴².

Ma Marx non si limita alla critica generica nei confronti delle religioni.

Riguardo al Cristianesimo il filosofo muove gli attacchi più feroci proprio nei confronti della secolare dottrina sociale di questa religione, come si legge in una pubblicazione del 12 settembre 1847 nella Deutsche Brusseler Zeitung: *“I principi sociali cristiani hanno giustificato la schiavitù antica, esaltano la servitù della gleba medievale e si dichiarano disposti a difendere l'oppressione del proletariato, in caso di urgente bisogno, se anche con espressione in qualche modo pietosa.*

I principi sociali del cristianesimo predicano la necessità di una classe dominante e di una oppressa e hanno per ultima solo il pio desiderio che la prima voglia essere caritatevole.

I principi sociali del cristianesimo trasferiscono in cielo la compensazione di tutte le infamie, come la intendono i

⁴² Marx K., Opere filosofiche giovanili, Roma 1977

consiglieri concistoriali, e giustificano così la continuazione di queste infamie sulla terra.

I principi sociali del cristianesimo dichiarano che tutte le nefandezze commesse dagli oppressori contro gli oppressi sono o giuste punizioni del peccato originale e di altri peccati, oppure prove che il Signore impone ai redenti nella sua infinita saggezza.”⁴³

La lotta contro la religione e, soprattutto, il favore per l’ateismo sono molto forti anche nel pensiero di Lenin: *“La religione è una specie di bevanda spirituale che gli schiavi del capitale mandano giù per perdere in questo modo la loro figura umana e i loro diritti in una esistenza già poco umana come questa [...]. L’idea di Dio ha sempre addormentato e smorzato i sentimenti sociali, in quanto sostituiva sempre il vivo con la carogna e fu sempre un’idea di schiavitù [...] Dietro ogni icona di Cristo, ogni immagine di Buddha, si scorge la violenza del capitale”⁴⁴.*

⁴³ La citazione è in Minois G., Storia dell’ateismo, cit., pag. 516

⁴⁴ La citazione è in Minois G., Storia dell’ateismo, cit.

Lenin, quindi, incita alla lotta contro la religione ed esalta la propaganda ateistica: “*In conseguenza dell’ignoranza del popolo, [...] allora, abbasso la religione, viva l’ateismo; la diffusione delle idee atee è il nostro compito principale. I marxisti dicono: è falso*”⁴⁵.

Il favore, l’apprezzamento nei confronti dell’ateismo, controbilanciato dal disvalore nei confronti della religione, saranno presenti in tutti gli ordinamenti dei Paesi socialisti. Per il marxismo-leninismo è fondamentale la questione dell’emancipazione dell’uomo dai pregiudizi religiosi. L’ateismo, infatti, viene considerato una “*evoluzione culturale*”, e va, per questo, propagandato.⁴⁶

Questi, sostanzialmente, gli *imperativi* che hanno ispirato – con differenti intensità, ovviamente - i vari ordinamenti marxisti-leninisti sulla base anche della storia politica, sociale e culturale di ciascuno Stato. Pertanto, si avranno esempi come quello della Polonia, più morbidi sul piano del rapporto Stato –

⁴⁵ La citazione è in Minois G., Storia dell’ateismo, cit., pag. 517

⁴⁶ Uno degli aspetti principali della dottrina marxista – leninista è l’eliminazione del “*pregiudizio religioso*” poiché “*antiscientifico*”, infatti bisogna “*mostrare l’abisso che separa la scienza dalla religione, aiutare le masse a superare questo abisso, ecco il nostro compito per i prossimi anni*” Yaroslavsky – Goubelmann, Sans Dieu, Agosto 1935, in Minois G., Storia dell’ateismo, cit.

Chiesa, in ragione delle tradizioni nazionali, o come quelli dell'Unione Sovietica in cui la Chiesa Ortodossa e soprattutto la sua gerarchia, assai compromessa con il regime zarista, ne ha seguito la sorte dopo la rivoluzione, anche sul piano della considerazione collettiva.⁴⁷

⁴⁷ Sulle differenze dei rapporti Stato Chiesa nei paesi Socialisti dell'Europa orientale vedi Barberini G., *La libertà del pensiero religioso negli Stati socialisti*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1985; Cardia C., *Stato e confessioni religiose: il regime pattizio*, Il Mulino, Bologna, 1988; Pattaro E., *Dissenso religioso*, Padova, 1977; Biscaretti Di Ruffia P., *L'amministrazione locale in Europa*, Giuffrè, Milano, 1985

2 – *La libertà come interesse collettivo: il partito – guida*

Prima di entrare specificatamente nel tema dei riconoscimenti e delle garanzie sulla libertà religiosa nei Paesi socialisti, è opportuno approfondire le accezioni di “*garanzia*” e di “*prerogative*” in un assetto giuridico di ispirazione e finalità marxiste.

Sicuramente, anche in questo sistema di società, l’ordinamento giuridico – al pari degli Stati occidentali moderni - ha funzione di garanzia, “*ma primariamente per la società e per il suo modello politico; solo secondariamente protegge gli interessi – diritti e libertà – dei singoli; anzi taluni interessi li tutela solo parzialmente e solo eventualmente in quanto non superino il limite immanente che quei diritti e libertà, pur costituzionalmente sanciti, devono osservare*”.⁴⁸

Infatti l’ordinamento marxista – leninista presuppone un insieme di principi fondamentali e prevalenti, di linee guida del

⁴⁸ Barberini G., *La libertà del pensiero religioso negli Stati socialisti*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1985, pag. 18

sistema, che l'ordinamento stesso deve difendere e assicurare. I diritti e le libertà sono strumentali alla crescita e al rafforzamento del regime politico e, nella visione comunista, dell'individuo.

La libertà, infatti, *“non è considerata come un bene supremo e inalienabile, ma piuttosto riflette una visione del rapporto tra individuo e Stato, e, pertanto, è piuttosto concepita come una condizione temporanea definita dall'ordinamento nella quale si trova l'individuo, considerando come un elemento del sistema”*.⁴⁹

Per cui l'insieme delle libertà civili e politiche sono strumentali al sistema stesso ed alla sua conformazione economico – sociale, infatti l'elenco di queste libertà rappresenta quello che lo Stato ritiene fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La libertà deve giovare, dunque, agli interessi della classe lavoratrice e il suo limite sarà, appunto, l'impiego della stessa libertà in una direzione ostile rispetto al loro fine.

⁴⁹ Dammasco G., Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo, Cacucci editore, Bari, 2000, pag. 91; sul tema delle libertà nei paesi socialisti, oltre a Barberini G., La libertà del pensiero religioso negli Stati socialisti, cit., si veda anche Cardia C., Stato e confessioni religiose: il regime pattizio, il quale nota come negli ordinamenti socialisti lo spazio per le libertà private sia ridotto; ulteriori approfondimenti in Bellini P., Libertà dell'uomo e fattore religioso nei sistemi ideologici contemporanei, in AA. VV., Teoria e prassi della libertà di religione, Bologna, 1975

Questi obiettivi di crescita e di evoluzione del sistema sono presenti, per fare qualche esempio, nel preambolo della costituzione sovietica del 1977 “...Continuando la loro attività creativa, i lavoratori dell’Unione Sovietica hanno assicurato lo sviluppo rapido e integrale del Paese e il perfezionamento del regime socialista” e di quella polacca del 1976 (“ ...e tutte le organizzazioni di potere del popolo polacco devono osservare, al fine di: - consolidare lo Stato popolare come forza fondamentale...”), nell’articolo 4 della costituzione bulgara del 1971 (“ 1. Le principali direttive di sviluppo dello Stato, nel corso dell’edificazione della società socialista avanzata, sono: l’ampliamento costante della democrazia, il perfezionamento dell’organizzazione e del funzionamento dell’apparato statale, l’intensificazione del controllo popolare sull’attività degli organi di Stato. 2. Lo Stato socialista contribuisce alla trasformazione della società socialista in società comunista”), nell’articolo 2 comma 2 della costituzione della Repubblica Democratica Tedesca del 1974 (“ i fondamenti irrinunciabili dell’ordinamento socialista sono costituiti dalla salda alleanza della classe operaia

con i contadini uniti in cooperative, con gli intellettuali e con gli altri strati della popolazione, dalla proprietà socialista dei mezzi di produzione, dalla gestione e dalla pianificazione dello sviluppo sociale sulla base delle più moderne acquisizioni della scienza”), nell’articolo 2 comma 2 della costituzione rumena del 1974 (“ il potere del popolo è fondato sull’alleanza fra operai e contadini. La classe operaia – classe dirigente nella società -, i contadini, gli intellettuali, le altre categorie dei lavoratori, senza distinzione di nazionalità, edificano in stretta collaborazione il regime socialista creando le condizioni necessarie al passaggio al comunismo”), nell’articolo 4 della costituzione albanese del 1976 (“ La Repubblica Popolare Socialista d’Albania sviluppa incessantemente la rivoluzione attenendosi alla lotta di classe, con l’obiettivo di assicurare la definitiva vittoria della via socialista sulla via capitalista, di conseguire la completa edificazione del socialismo e del comunismo”).⁵⁰

Aspetto assolutamente non trascurabile, perché fondamentale principio primo del sistema marxista – leninista è il

⁵⁰ Biscaretti Di Ruffia P., *Costituzioni straniere contemporanee*, Giuffré, Milano, 1987, pag. 277

ruolo dirigente, pregnante e trainante del partito, “*del Partito Comunista come istituzione di necessaria mediazione con la società*”⁵¹. Infatti, in quasi tutte le costituzioni dei paesi socialisti è presente questo riferimento istituzionale, funzionalmente riconducibile ad una visione totalizzante della società. In particolare:

- articolo 6 dell'URSS: “*il Partito Comunista dell'Unione Sovietica è la forza che dirige e indirizza la società sovietica, il nucleo del suo sistema politico e di tutte le organizzazioni statali e sociali...*”

- articolo 4 di quella cecoslovacca: “*La forza dirigente nella società e nello Stato è l'avanguardia della classe operaia, il Partito Comunista Cecoslovacco, unione volontaria di lotta dei cittadini più attivi e più coscienti tra le file degli operai, dei contadini e degli intellettuali*”

- articolo 3 di quella ungherese: “*Il partito marxista - leninista della classe operaia è la forza dirigente della società*”

⁵¹ Barberini G., *La libertà del pensiero religioso negli Stati socialisti*, cit., pag. 16

- articolo 3 di quella romena: “*Nella Repubblica socialista di Romania il Partito Comunista romeno è la forza politica dirigente di tutta la società*”

- articolo 1 comma 2 di quella bulgara: “*La forza dirigente della società e dello Stato è il Partito Comunista bulgaro*”

- articolo 1 della costituzione della Repubblica Democratica Tedesca: “*La Repubblica Democratica Tedesca è uno Stato socialista degli operai e dei contadini. Essa costituisce l’organizzazione politica del popolo lavoratore della città e della campagna sotto la guida della classe operaia e del suo partito marxista leninista*”

- articolo 3 comma 1 di quella polacca: “*La forza politica guida della società nell’edificazione del socialismo è il Partito Operaio Unificato Polacco*”

- paragrafo VIII dei principi fondamentali della costituzione jugoslava del 1974: “*...Con la sua azione orientatrice ideale e politica, nelle convinzioni della democrazia socialista e dell’autogoverno sociale, la Lega dei Comunisti è promotrice ed esponente principale dell’attività politica per la*

difesa e per l'ulteriore sviluppo della rivoluzione socialista e dei rapporti sociali socialisti d'autogoverno, in particolare per il rafforzamento della coscienza sociale socialista e democratica e risponde di questi compiti"

- articolo 3 di quella albanese: *" Il Partito del Lavoro d'Albania, avanguardia della classe operaia, è l'unica forza politica dirigente dello Stato e della società"*

- articolo 5 della costituzione cubana del 1976: *" Il Partito Comunista cubano, avanguardia organizzata marxista - leninista della classe operaia, è la forza dirigente superiore della società e dello Stato, che organizza e orienta gli sforzi comuni verso gli alti fini della costruzione del socialismo e dell'avanzamento verso la società comunista"*

- articolo 2 della costituzione cinese del 1975: *" Il Partito Comunista cinese è il nucleo dirigente dell'intero popolo cinese. La classe operaia esercita la sua direzione sullo Stato attraverso la sua avanguardia, il Partito Comunista cinese"*.

Da quanto appena riportato circa le ispirazioni di base e le finalità degli Stati socialisti, traspare inequivocabile il rapporto

stretto, funzionalmente interdipendente tra la garanzia dei diritti e delle libertà e le mete (anche *inter* nazionali) di consolidamento, di potenziamento del sistema socialista, in ogni caso gestito e guidato dalla forza dirigente dei vari Partiti marxisti – leninisti.

Solo in questo senso, cioè attraverso la mediazione del Bene Supremo della Nazione e le virtù dirigistiche del Partito, possono essere letti i diritti e le libertà, che sono legittimi e tutelati, se non contrastanti con il sistema o con il ruolo egemonico del Partito - guida.⁵²

Tra queste libertà, ovviamente, rientra quella religiosa la quale, per essere effettivamente tutelata e in modo sicuro, dovrebbe essere inserita in un ordinamento che offra un insieme di garanzie giuridiche che possano preservare sia la libera opinione, sia libertà per il singolo di attivarsi individualmente e/o collettivamente per manifestare tale opinione; ma nello stesso tempo, il medesimo ordinamento, dovrebbe prevedere la possibilità di una libera organizzazione in favore delle istituzioni riconosciute, che potranno così autoregolamentare i propri

⁵² Sul ruolo del Partito – guida cfr. Cardia C., Stato e confessioni religiose: il regime pattizio, Il Mulino, Bologna, 1988; Trevisani G., Piccola enciclopedia del socialismo e del comunismo, Cultura nuova editrice, Milano, 1951; e Bobbio N., Esiste una dottrina marxista dello Stato?, in AA. VV., Il Marxismo e lo Stato, n. s. dei “quaderni di Mondoperaio”, 1976

interessi, proprio perché, come anche ricorda il Barberini, la libertà dell'individuo non si può scindere da quella di una qualsiasi istituzione religioso - ecclesiale.⁵³

Prima ancora di approfondire la tematica religiosa nei paesi socialisti, non si può chiudere il discorso su queste pre-condizioni senza affrontare il problema del *dissenso*.

Un sistema come quello socialista che, come si è precedentemente osservato, ha finalità ideologiche pre-fissate e controllate dirigitivamente dal partito unico, non può accettare il dissenso, tanto più, se è organizzato. Se infatti questo è condotto da pochi, possono essere isolati. Ma, nel caso in cui “*la dissidenza diventa o tende a diventare fenomeno di massa, capace di coinvolgere quella stessa classe lavoratrice nel cui interesse devono essere esercitati diritti e libertà, allora la dissidenza si presenta come una sorta di riappropriazione del potere e del governo della cosa pubblica da parte delle masse che*

⁵³ Sul punto confronta Barberini G., *La libertà del pensiero religioso negli Stati socialisti*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1985

non si riconoscono nell'assetto istituzionale, nei valori costituzionali sanciti, negli uomini del Partito - guida".⁵⁴

⁵⁴ Barberini G., La libertà del pensiero religioso negli Stati socialisti, cit., pag. 14

3 – *Principio di separazione come garanzia della libertà di coscienza*

Su queste necessarie premesse è possibile occuparsi dei due principi base che regolano la libertà religiosa nei paesi socialisti: il principio della *separazione* e il principio della *libertà di coscienza*.

Negli ordinamenti dei paesi marxisti - leninisti il *principio di separazione* viene posto come condizione basilare per tutelare e sostenere la *libertà di coscienza*. Peraltro, siffatta previsione “rispondeva ad un impegno politico della società marxista e del suo Partito - guida, che si poteva così definire: abolizione dei rapporti fra le classi ritenute reazionarie e le Chiese e, nel contempo, liquidazione di ogni influenza delle istituzioni ecclesiastiche sulle strutture dello Stato e sulla vita pubblica”⁵⁵.

⁵⁵ Barberini G., La libertà del pensiero religioso negli Stati socialisti, cit., pag. 29

Fu Lenin a mettere in pratica questo disegno con un primo provvedimento: il decreto del Soviet dei Commissari del Popolo del 23 Gennaio 1918 (decreto Lenin), che stabilì:

“ 1. La chiesa è separata dallo Stato.

2. Entro i confini della repubblica è proibita la pubblicazione di qualsiasi legge o disposizione locale che ostacoli o limiti la libertà di coscienza o stabilisca qualsiasi preferenza o privilegio in relazione alla fede religiosa professata dai cittadini.

3. Ogni cittadino può professare qualsiasi religione o non professarne alcuna. È abrogata ogni privazione dei diritti motivata dalla professione di qualsiasi religione o dalla non professione di alcuna religione.

Nota. In tutti gli atti ufficiali viene soppressa ogni indicazione sulla appartenenza e la non appartenenza dei cittadini a una religione.

4. Gli atti dello Stato, degli enti di diritto pubblico e delle istituzioni sociali non sono accompagnati da alcuna funzione o cerimonia religiosa.

5. *Il libero esercizio delle funzioni religiose è garantito in quanto queste non turbino l'ordine pubblico e non siano accompagnate dall'usurpazione dei diritti dei cittadini della repubblica sovietica.*"⁵⁶

Una separazione, dunque, tra Chiesa e Stato, non soltanto formale ma sostanziale, che evoca fino in fondo il pensiero e l'azione dell'ideologo rivoluzionario, che spinge il cambiamento sino a vietare le "cerimonie religiose per gli atti dello Stato, degli enti di diritto pubblico e delle istituzioni" (comma 4 del decreto). Segno manifesto di una rottura definitiva con la Chiesa, come quella Ortodossa Russa, legata allo Stato zarista *'per la vita e la*

⁵⁶ Decreto Lenin del 23 Gennaio 1918, www.homolaicus.com ; per approfondimenti sul "Decreto Lenin" si veda anche Safarevic I., *La legislazione religiosa nell'URSS*, ed. Paoline, Roma, 1977; Cardia C., *Società civile e società religiosa nel pensiero marxista*, in "Il diritto ecclesiastico", 1968; Bociurkiw B., *I rapporti fra Stato e chiesa in URSS*, in "L'est", n 1/1968; Besançon A., *Breve trattato di sovietologia ad uso delle autorità civili, militari e religiose*, ed. dello Scorpione, Milano, 1976; inoltre, il programma del Partito Comunista Russo (1917) relativo ai rapporti religiosi prevedeva: *"Quanto alla religione, la politica del PCR consiste nel non fermarsi alla già decretata separazione della Chiesa dallo Stato e della scuola dalla Chiesa, cioè a provvedimenti che la democrazia borghese ha promesso, ma che non ha mai applicato fino in fondo in nessun luogo al mondo, a causa dei molteplici legami di fatto fra il capitale e la propaganda religiosa.*

Il partito mira alla distruzione completa del legame fra le classi sfruttatrici e l'organizzazione della propaganda religiosa, e alla emancipazione reale delle masse lavoratrici dai pregiudizi religiosi, organizzando a tal fine la più larga propaganda scientifica e antireligiosa. Nel fare ciò bisogna evitare con cura di offendere i sentimenti dei credenti, il che condurrebbe soltanto al rafforzamento del fanatismo religioso", www.marxists.org

morte” - come ricorda il Barberini - legame che la rivoluzione “d’ottobre” spezzò per oltre settanta anni.

Nonostante la separazione tra Chiesa e Stato, la libertà di religione e di coscienza erano tuttavia garantite dalle Costituzioni nazionali, pur se con sfumature ed accentuazioni diverse, dipendenti dalle tradizioni di ciascun paese. Alcuni esempi in dettaglio:

- Articolo 53 della Costituzione bulgara: “ *1. E’ garantita la libertà di coscienza e dei culti. Essi hanno la facoltà di praticare riti religiosi e di far propaganda antireligiosa. 2. La Chiesa è separata dallo Stato. 3. Lo statuto giuridico delle diverse comunità religiose e le questioni concernenti il loro sostentamento e il loro diritto di organizzazione interna e di autogoverno sono regolati per legge. 4. Sono proibiti gli abusi tendenti a mettere la Chiesa e la religione al servizio di concezioni politiche, come pure la formazione di organizzazioni politiche su base religiosa. 5. La religione non potrà giustificare il rifiuto di compiere i doveri imposti dalla Costituzione e dalle leggi.*”

- Articolo 174 della costituzione jugoslava: “ 1. La professione di una fede è libera ed è un affare privato dell’individuo. 2. Le comunità religiose sono separate dallo Stato e sono libere nello svolgimento delle proprie funzioni e riti religiosi. 3. Le comunità religiose possono fondare solamente scuole religiose per la preparazione dei sacerdoti. 4. E’ contrario alla costituzione abusare della religione e delle attività religiose per fini politici. 5. La comunità sociale può aiutare materialmente le comunità religiose. 6. Nei limiti fissati dalla legge, le comunità religiose possono esercitare i diritti di proprietà su beni immobili.”

- Articolo 82 della costituzione polacca: “ 1. La Repubblica Popolare di Polonia garantisce ai cittadini la libertà di coscienza e di confessione. La Chiesa e le altre confessioni religiose possono compiere liberamente le loro funzioni religiose. È proibito costringere un cittadino a non partecipare a funzioni o cerimonie religiose. È altresì proibito costringere chiunque a partecipare a funzioni o cerimonie religiose. 2. La Chiesa è separata dallo Stato. I principi che regolano il rapporto dello

Stato con la Chiesa e la situazione giuridica delle confessioni religiose e dei loro beni sono stabiliti dalla legge.”

- Articolo 39 della costituzione della Repubblica Democratica Tedesca: “ *1. Ogni cittadino della Repubblica Democratica Tedesca ha il diritto di professare una fede religiosa e di partecipare a funzioni religiose. 2. Le Chiese e le altre comunità religiose regolano le loro questioni ed esercitano la loro attività in conformità alle disposizioni di questa costituzione e alle norme di legge della Repubblica Democratica Tedesca. Questioni particolari possono essere regolate con accordi.”*

- Articolo 30 della costituzione della Romania: “ *1. E’ garantita a tutti i cittadini della Repubblica Socialista di Romania la libertà di coscienza. 2. Chiunque è libero di avere o no una fede religiosa. È garantita la libertà di esercizio del culto religioso. I culti religiosi si organizzano e funzionano liberamente. Le norme per l’organizzazione e per il funzionamento dei culti religiosi sono stabilite dalla legge. 3. La scuola è separata dalla Chiesa. Nessuna confessione, congregazione o comunità religiosa può aprire e mantenere*

istituti di insegnamento tranne le scuole espressamente destinate alla formazione dei sacerdoti.”

- Articolo 63 della costituzione ungherese: “ *1. La Repubblica Popolare Ungherese garantisce la libertà di coscienza dei cittadini e il diritto al libero esercizio della religione. 2. Nell’interesse della libertà di coscienza, la Repubblica Popolare Ungherese separa la Chiesa dallo Stato.”*

- Articolo 52 della costituzione dell’ URSS: “*1. Si riconosce ai cittadini dell’Urss la libertà di coscienza, cioè il diritto di professare qualsiasi religione, o di non professarne alcuna, di compiere atti di culto o di svolgere propaganda di ateismo. L’istigazione all’ostilità e all’odio in rapporto alle credenze religiose è proibita. 2. Nell’Urss la Chiesa è separata dallo Stato e la Scuola è separata dallo Stato.”*

- Articolo 54 della costituzione cubana: “ *Lo Stato socialista, che svolge la sua attività ed educa il popolo secondo la concezione scientifica materialistica dell’universo, riconosce e garantisce la libertà di coscienza, il diritto di ognuno a professare qualunque fede religiosa e a praticare, nel rispetto*

della legge, il culto che preferisce. La legge regola le attività delle istituzioni religiose. È illegale e punibile contrastare in nome della fede o delle proprie convinzioni religiose i principi della rivoluzione, l'insegnamento o l'adempimento dei doveri di lavorare, difendere la patria con le armi, onorarne i simboli, e degli altri doveri stabiliti dalla costituzione.”

- Articolo 36 della costituzione cinese: “ *I cittadini della Repubblica popolare Cinese hanno libertà di culto. Nessun organo statale, organizzazione sociale o singolo individuo può costringere i cittadini ad avere una credenza religiosa, o non averla, né può discriminare tra cittadini credenti o non credenti. Lo stato protegge le normali attività religiose. Nessuno può servirsi della religione per turbare l'ordine pubblico, danneggiare la salute dei cittadini, interferire nel sistema educativo dello Stato. Le organizzazioni e gli affari religiosi non sono soggetti ad alcun controllo da parte di Stati stranieri.”*

La libertà religiosa, come emerge dal su riportato elenco, veniva di fatto riconosciuta dagli ordinamenti socialisti, ad eccezione di quello albanese, di cui si dirà in prosieguo. Ma per

rendere effettiva la separazione delle Chiese dallo Stato, fondamentale doveva essere l'imposizione della separazione nell'istruzione scolastica, concezione, peraltro, espressa vivacemente negli interventi dei paesi socialisti presso le Organizzazioni internazionali di cui si è trattato e che viene esplicitata in varie costituzioni comuniste.

Il problema che sussisteva, ovviamente, era quello dell'esercizio effettivo della libertà religiosa.

L'articolo 52 della Costituzione Sovietica – ad esempio - non individua gli atti legislativi che possano disciplinare la materia della libertà religiosa e, non sussistendo inoltre una gerarchia delle fonti, viene lasciato spazio agli interventi normativi del Consiglio per gli Affari Religiosi, che non solo ha funzioni di controllo e di sorveglianza sulle associazioni religiose e compiti consultivi e di informazione, ma giunge a controllare che “ *l'attività delle parrocchie si svolga nel rispetto della legislazione vigente e ha facoltà di emanare prescrizioni obbligatorie*”.⁵⁷

⁵⁷ Codevilla G., *Le comunità religiose nell'Urss*, Milano, 1978, pag. .68

La religione, quindi, veniva considerata un *affare privato*, lo Stato non se ne doveva interessare - se non per controllare eventuali abusi o eventuali condotte antisocialiste - e le organizzazioni religiose dovevano rimanere separate dal potere statale.

La libertà religiosa, infatti, non rappresenta “*un diritto nel senso proprio e il relativo concetto non contiene gli elementi giuridici tipici, sia negativi sia positivi, costituendo solo la mera presa d’atto di un fatto privato tollerato temporaneamente*”⁵⁸.

La separazione, inoltre, era funzionale agli scopi della dottrina marxista - leninista, che mirava “*ad abolire i rapporti esistenti fra le classi sociali contrarie al sistema e gli organismi ecclesiastici*”⁵⁹. Evitava che le Chiese si potessero servire di una base organizzativa per costruire movimenti antisocialisti.

L’obiettivo dello Stato, quindi, era quello di escludere ogni tipo di condizionamento delle Chiese o delle organizzazioni religiose sulla vita sociale e politica. Esse, pertanto, non potevano occuparsi di questioni economiche, politiche, educative (nelle

⁵⁸ Dammacco G, Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo, cit., pag. 94

⁵⁹ Barberini G., La libertà del pensiero religioso negli Stati socialisti, cit., pag. 35

società a democrazia marxista, lo Stato aveva il ruolo di educatore) e la loro attività doveva limitarsi alle esigenze meramente religiose dei credenti.

Come, infatti, ricorda il Cardia, richiamando l'esempio sovietico, lo sviluppo di massa delle concezioni non religiose produsse *“una separazione tra società civile e società religiosa che si fondava sulla diffidenza della prima verso la seconda, quasi lo specchio, rovesciato, di quanto avveniva in altri ordinamenti confessionisti, ostili ad ogni forma di pensiero libero, specie se di tipo ateistico”*.⁶⁰

Questa separazione era *“ una garanzia per l'individuo”* che sarebbe stato in grado di *“ essere libero da condizionamenti per essere parte attiva nella vita sociale”*.⁶¹

Dopo queste considerazioni, il Barberini afferma che *“ Lo Stato socialista non è neutrale né in iure né in facto, incidendo, così, in sostanza, sulla libertà religiosa dei singoli e dei gruppi ”*, perché - continua questo Autore - *“ la disciplina del fenomeno religioso possa essere definito un separatismo giurisdizionalista:*

⁶⁰ Cardia C., Stato e confessioni religiose: il regime pattizio, Il Mulino, Bologna, 1988, pag. 52

⁶¹ Barberini G., La libertà del pensiero religioso negli Stati socialisti, cit., pag. 37

la concezione e l'attitudine separatista vanno ritenute fondamentali ma completate da strumenti e istituti giurisdizionalistici che tendono a garantire il sistema e l'interesse dello Stato".⁶²

Non possiamo, però, non osservare che ogni sistema organizzativo statale tende a proteggere e a conservare se stesso. La salvaguardia nei confronti di organizzazioni e associazioni che possano aggredire il sistema o la sua ideologia (compresa quella democratica) è contenuta in ogni Ordinamento, a prescindere dalla accettazione o condivisione di ciascun sistema.

La limitazione prevista dai sistemi socialisti, in relazione alla tutela della libertà religiosa, non sta tanto nel *favor* ateistico, in quanto, se così fosse, si dovrebbero muovere le medesime critiche per il *favor religionis* presente in molti paesi occidentali democratici. Invero, come il primo entrerebbe in contrasto con la libertà di religione, allo stesso modo il secondo si opporrebbe alla libertà di ateismo. Di tal ch  la valutazione della laicit  nel sistema socialista pu  essere mal posta.

⁶² Barberini G., La libert  del pensiero religioso negli Stati socialisti, cit, pag. 40

Il Barberini a riguardo sostiene: “ *Non credo che la struttura politica ispirata dal marxismo – leninismo, pur dopo l’evoluzione notevole di questi ultimi anni, possa accettare una concezione della laicità (più politica che giuridica) dettata dall’evoluzione dei tempi e dal rispetto dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti o reclamati*”. E però – deve annotarsi - la nozione di laicità per questo Autore è assai ristretta, ed è impossibile, secondo appunto la sua definizione, trovare un paese che esprima o riconosca la laicità da lui concepita. Il Barberini definisce la laicità in quattro punti. Il primo:

“a) assenza di una ideologia egemone che giochi un ruolo determinante nell’organizzazione dei rapporti sociali”.

È difficile trovare uno Stato che non abbia una ideologia dominante, dal momento che la stessa democrazia, o la libertà possono essere definite come tali. Ovviamente, si prescinde da qualsiasi giudizio di valore o di merito, perché appare scontata l’impossibilità di porre sullo stesso piano di giudizio un’ideologia democratica rispetto ad una totalitaria. In ogni caso, al momento nessun paese è immune da una dottrina dominante, infatti, anche

gli Stati democratici occidentali, hanno in comune, almeno sul piano economico, la stessa ideologia capitalista, anche se con intensità diverse.

“ b) neutralità dello Stato in quanto assenza di valutazione filosofico – sociale di fronte a tutte le credenze religiose”.

Gli Stati socialisti stabiliscono l'uguaglianza giuridica di tutte le confessioni dinanzi alla legge. Vi è certamente un *favor* ateistico (salvo il caso dell'Albania in cui non si può parlare di *favor*, ma piuttosto di imposizione) esattamente come in molti paesi occidentali, come già osservato, vi è un *favor religionis*. Pertanto, mentre nel caso dell'ideologia egemone è praticamente impossibile trovare un paese rispondente a quel criterio, su questo secondo punto sarà difficile, ma non impossibile, trovare esperienze rispondenti alla definizione.

“ c) funzionamento effettivo del principio di uguaglianza dell'ordinamento”.

Il principio è sancito formalmente nelle costituzioni dei paesi socialisti, così come lo è nei paesi occidentali.

“ d) approntamento di congegni di garanzia per l’effettivo esercizio di diritti e libertà connessi al fenomeno religioso”

Anche questo criterio - fatto sempre salvo il caso albanese - non è propriamente escluso negli ordinamenti socialisti. Come osservato prima, la questione sta nei limiti delle norme riguardanti la protezione del sistema, che non può essere messo in discussione o a rischio e, conseguentemente, tutte le libertà, comprese quelle religiose, vengono contenute entro i confini dell’ideologia di sistema.

4- Principio di separazione come emancipazione dai pregiudizi religiosi

Ma, come già rilevato, l'ideologia leninista andava oltre la separazione come garanzia della libertà di coscienza: essa si prefiggeva l'emancipazione del popolo lavoratore dai pregiudizi religiosi, senza tuttavia, come ricorda il Barberini, offendere il sentimento religioso dei credenti, anche al fine di prevenire uno sviluppo del fanatismo religioso.

Per avviare questa emancipazione dai pregiudizi religiosi, fondamentale nella concezione marxista – leninista è il ruolo di *educatore* da parte dello Stato, concezione nella quale, infatti, è un impegno basilare dello stesso la cura dell'istruzione e dell'educazione.

La separazione della *Scuola* dalla *Chiesa* consolida la laicità dell'insegnamento. Bisogna però notare che, per ciò che concerne l'insegnamento religioso, la situazione cambia da paese a paese.

Nelle scuole pubbliche ungheresi e cecoslovacche l'istruzione religiosa era ammessa anche se con una normazione tesa ad evitare qualsiasi aggressione alla libertà di coscienza dei giovani; per cui, tale insegnamento non era obbligatorio e lasciava la possibilità di scegliere se aderirvi o meno. Questa libertà era assicurata anche ai genitori (o ai tutori), i quali, se avevano l'intenzione di far partecipare i propri figli a tale insegnamento, potevano richiederlo tramite la dovuta procedura. Inoltre gli insegnanti dovevano essere ammessi dall'autorità scolastica statale e, per ciò che riguarda l'organizzazione dell'insegnamento, era competente il direttore scolastico o l'autorità locale. In ultimo, l'autorità statale provvedeva ad esaminare il contenuto dell'insegnamento e il relativo materiale.

Per ciò che riguarda l'Urss, la Bulgaria e la Romania l'educazione religiosa poteva essere impartita solo privatamente; inoltre non era consentito alle associazioni religiose di svolgere riunioni a scopo di preghiera, o di istruzione per ragazzi.

Invece in altri paesi, come ad esempio la Jugoslavia, la Polonia o la Germania dell'est, vi era la possibilità di

intraprendere attività di catechesi, compresa la previsione delle strutture organizzative necessarie. Chiaramente le attività e le strutture erano soggette al vigilante controllo statale e dovevano rispettare una serie di procedure per le relative autorizzazioni.

Stabilita e rafforzata la laicità, dal punto di vista della dottrina marxista – leninista, ed estromessa la religione dall'insegnamento pubblico (almeno da quello obbligatorio), lo Stato avrebbe potuto occuparsi del superamento dei pregiudizi religiosi attraverso la propaganda ateistica.⁶³

Come diceva Lenin “ *La nostra propaganda comprende necessariamente anche la propaganda dell’ateismo*”⁶⁴. L’uomo politico riprendeva, infatti, il pensiero di Marx, secondo cui “ *La lotta contro la religione è dunque mediatamente la lotta contro quel mondo, del quale la religione è l’aroma spirituale*”⁶⁵ e il rivoluzionario bolscevico lo metteva in pratica affermando: “ *questa lotta [contro l’ideologia religiosa] deve essere condotta in*

⁶³ Il superamento dei pregiudizi religiosi era fondamentale per il progresso del marxismo, infatti Lenin affermava: “*Dobbiamo combattere la religione, ecco l’Abc del marxismo integrale*” e ancora “*il marxismo è il materialismo e per ciò è inesorabilmente ostile alla religione*” (Lenin, Sulla Religione, Rinascita, Roma, 1946)

⁶⁴ Lenin, Sulla Religione, Rinascita, Roma, 1946

⁶⁵ Marx K., La questione ebraica e altri scritti giovanili, Editori Riuniti, 1969; per ulteriori approfondimenti si veda anche Morra G., Marxismo e religione, Rusconi, Milano, 1976; e Schaff A., Che cosa significa essere marxista, Dedalo libri, Bari, 1978

stretta unione con la pratica concreta del movimento di classe che mira ad eliminare le radici sociali della religione”⁶⁶.

Per questi insegnamenti, nella scuola “ *i giovani trovano l’ateismo: lo trovano nell’impostazione marxista – leninista di tutta l’istruzione, nelle trattazioni della filosofia, della storia, delle scienze, dell’economia, della sociologia, della politica, nei diversi ordini di istituzioni scolastiche: perché è uno studio, una interpretazione della realtà e dei fenomeni umani che avviene con il metodo globale fornito dal marxismo materialista*”⁶⁷.

Nei Paesi socialisti l’ateismo e la sua propaganda, oltre ad essere espressamente previsti dalle Carte costituzionali è, perciò, una ideologia volta a far crescere quell’*uomo nuovo* di cui parla Marx e che deve essere libero da ogni pregiudizio e artefice del proprio destino.

⁶⁶ Lenin, Sulla Religione, cit.

⁶⁷ Barberini G., La libertà del pensiero religioso negli Stati socialisti, cit., pag. 79; sul tema dell’insegnamento ateistico si veda anche il Cardia: per l’Autore acquista primaria importanza “*il ruolo affidato, nelle strutture scolastiche, educative, e di informazione, allo studio e alla divulgazione dell’ateismo scientifico e della concezione scientifica della vita e della società di derivazione marxista*” (Cardia C., Stato e confessioni religiose: il regime patrizio, cit., pag. 51); per ulteriori approfondimenti anche Barberini G., L’insegnamento dell’ateismo nei paesi dell’Est europeo, in C e R, 1977

5 - *L'ateismo di Stato albanese*

Tra i Paesi socialisti quello che merita un'analisi autonoma è la Repubblica Popolare Socialista dell'Albania.

Negli altri paesi di ispirazione marxista, se l'ateismo godeva di considerazione favorevole sul piano ideologico, la libertà di religione, pur entro i limiti del sistema comunista, veniva comunque ammessa. Il regime albanese si differenziava, invece, da questa impostazione.

Bisogna premettere che non era la sola differenza, in quanto la Repubblica Popolare Socialista dell'Albania “ *si distinse sempre per un severo isolamento anche con gli altri Stati socialisti: rompendo le relazioni con la Jugoslavia sin dal 1° Luglio 1948 e, successivamente, nel 1961, anche con l'Unione Sovietica (che mirava ad installare delle basi militari nel Paese). Da ultimo, infine, dopo la morte di Mao, interruppe pure i rapporti diplomatici con la Cina*”⁶⁸.

⁶⁸ Biscaretti Di Ruffia P., *Costituzioni straniere contemporanee*, Giuffrè, Milano, 1987, pag. 275

Questo isolamento sviluppò nel governo albanese una più rigida interpretazione del marxismo – leninismo, che si rileva soprattutto sul tema della religione.

Il ruolo socio – culturale delle religioni in Albania, come del resto in tutti i paesi del mondo, è stato da sempre molto importante, e, proprio per questo, correva il rischio di porsi in contrasto con l'ideologia comunista. Inoltre, un'altra accusa mossa alle religioni presenti in Albania (cattolicesimo, ortodossia, Islam sunnita e bektashismo) è quella di essere state importate dall'esterno, introducendo elementi estranei alla vita delle tribù albanesi, e ciò contrastava con un'altra ideologia molto forte in Albania: il nazionalismo⁶⁹.

Tuttavia nonostante le diverse religioni presenti sul territorio il paese si è contraddistinto da una sostanziale reciproca tolleranza che ha avuto come collante proprio il nazionalismo;

⁶⁹ In riferimento al nazionalismo albanese si veda Morozzo Della Rocca R., *Nazione e religione in Albania (1920 – 1944)*, Bologna, 1990; inoltre cfr Dammacco G, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, cit.; cfr. anche Riccardi A., *Il secolo del martirio*, cit., in cui l'Autore riporta l'affermazione del poeta albanese Vaso Pasha secondo cui *“la religione degli albanesi è l'albanismo”*

quel nazionalismo del quale si potrebbe sostenere che ha preservato il Paese da guerre di religione.⁷⁰

In ogni caso, proprio questo sentirsi una *comune Nazione* ha caratterizzato da sempre l'Albania. L'elemento dell'*albanesità* ha dato vita ad uno stretto legame tra appartenenza religiosa e appartenenza nazionale. L'una non è in contrasto con l'altra, perché il nazionalismo permette il superamento delle divergenze religiose, infatti sia i cattolici, che gli ortodossi, che gli islamici sanniti che quelli bektashi, "erano concordi nel dichiarare amore e devozione infinita per la loro patria"⁷¹; per cui l'*albanesità* poteva essere considerata come una sorta di "religione generale delle comunità albanesi", e proprio l'appartenenza ad una delle religioni presenti sul territorio "era inconcepibile senza un

⁷⁰ Sul punto vi sono interpretazioni contrastanti: ad esempio Dammacco riteneva che le varie confessioni religiose in Albania avevano "imparato anche a convivere, secondo lo spirito di realismo che distingue il popolo albanese, realizzando forme di reciproca tolleranza e di confronto delle rispettive specificità in un quadro di unità, caratterizzato da elementi di tradizione e di cultura comuni" (Dammacco G, Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo, cit., pag. 102), così anche Cabej E., Gli albanesi tra occidente e oriente Besa, Nardò, 1999. Di diverso avviso era il Presidente Hoxha che affermava che "la storia del nostro popolo testimonia ampiamente le sofferenze, le miserie, gli spargimenti di sangue che ad esso sono derivati dalla fede" (discorso durante il Congresso del Fronte Democratico nel settembre 1967)

⁷¹ Morozzo Della Rocca R., Nazione e religione in Albania (1920– 1944), cit., pag. 13

*rapporto di identificazione con l'appartenente ad una stessa nazione*⁷².

Fondamentale per sostenere il carattere unificante della albanesità era il *Kanun*, che costituiva il sistema normativo delle comunità albanesi ed era da considerare come *“una magna carta libertatum, radicale benché preterintenzionale, secondo la quale l'albanese delle tribù è uomo libero, tanto da non conoscere vera autorità fuor che Dio e la legge, né responsabilità di fronte a qualsiasi altro uomo, eccetto il caso di qualche obbligazione assunta volontariamente”*⁷³.

Questo sistema rimase sostanzialmente invariato fino all'avvento del Partito Comunista dopo la fine della seconda guerra mondiale. Infatti con la Costituzione del 1946 cominciò un'opera di graduale disinteresse e poi di repressione nei confronti della religione.

Segnatamente l'articolo 18 della Carta Costituzionale albanese conteneva quel principio di separazione tra Stato e

⁷² Dammacco G, Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo, cit., pag. 104

⁷³ Valentini G., Considerazioni preliminari e generali sul Kanun detto “Leke Dugagjini” in, Studime e Tekste, serie I, giuridica, n.1, Istituto di studi Albanesi, Tirana – Roma, 1944, pag. 53; sulla rilevanza del Kanun nella società albanese si veda anche Del Re E. C., il ruolo del Kanun, legge consuetudinaria, nell'Albania che cambia, in La critica sociologica, 114 – 115, 1995 - 1996

Chiesa tipico degli Stati Socialisti. Per cui è possibile sostenere che fino al 1967 le religioni erano ammesse e riconosciute anche se sottoposte al controllo da parte dello Stato, così come avveniva negli altri paesi a democrazia marxista. Anche nel caso dell'Albania, questa separazione provocò, in contrasto con la sua esperienza storico - culturale, uno scollamento tra le religioni e la vita politico – sociale dei cittadini.

In ogni caso, anche in questo periodo, in Albania vi furono persecuzioni nei confronti delle religioni e dei loro rappresentanti.

Già dal '45 cominciarono persecuzioni nei confronti dei cattolici, per cui *“la presenza nel nord, a maggioranza cattolica, di un movimento clandestino di opposizione costituì spesso il pretesto per accusare i cattolici”*⁷⁴. Questi ultimi, infatti, erano accusati di collaborazionismo con i fascisti, dal momento che in Albania vi fu l'occupazione della *cattolica* Italia di Mussolini, alla quale il Vaticano, in particolare dopo il 1929, non era avverso.⁷⁵

⁷⁴ Riccardi A., *Il secolo del martirio*, Mondatori, Milano, 2000, pag. 174

⁷⁵ Papa Pio XI diede a Benito Mussolini *“la famosa patente di uomo della Provvidenza”* (Odifreddi P., *Perché non possiamo essere Cristiani (e meno che mai Cattolici)*, Longanesi, Milano, 2007, pag. 162) nel discorso che tenne all'Università del Sacro Cuore il 14 Febbraio 1929: *“Forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto*

Ma queste prime persecuzioni non riguardarono solo i cattolici, ma anche i fedeli delle altre religioni⁷⁶.

La repressione nei confronti delle religioni aumentò sensibilmente dopo il 1967, quando, durante il Congresso del Fronte Democratico, il Presidente Enver Hoxha disse: *‘Tutte le fedi religiose esistenti in Albania vi sono state portate dai dominatori stranieri e ad essi sono servite come strumenti di potere. Sotto la maschera della fede si nascondeva la feroce legge dell’oppressore e dei suoi servi. La storia del nostro popolo testimonia ampiamente le sofferenze, le miserie, gli spargimenti di sangue che ad esso sono derivati dalla fede: essa ci divideva, poneva il fratello contro il fratello, perché fossimo più facilmente oppressi, meglio aggiogati e dissanguati in nome della fede. Pertanto nulla di buono ci legava e ci lega alla religione, non solo come ateisti ma anche come patrioti albanesi’*. Inoltre già nel Febbraio del medesimo anno lo stesso Hoxha *‘annunciò la*

incontrare; un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per gli uomini della quale tutte quelle leggi, diciamo, e tutti quei regolamenti erano altrettanto feticci e, proprio come i feticci, tanto più intangibili e venerandi quanto più brutti e deformati’

⁷⁶ A questo proposito si veda Riccardi A., *Il secolo del martirio*, cit.

lotta contro la superstizione religiosa”⁷⁷, ponendo le basi per fare dell’Albania “*il primo Stato ateo*”⁷⁸ al mondo.

Enver Hoxha è stato il detentore assoluto del potere in Albania dal 1945 al 1985, fondando la sua legittimità sulla vittoriosa guerra di liberazione contro i nazifascisti tedeschi e italiani.

Per questa sua forte legittimazione personale, nel corso degli anni, Hoxha riuscì ad imporre le sue convinzioni ateistiche e antireligiose al resto del paese, che confluirono, dopo le perentorie affermazioni del 1967 durante il congresso del Partito,

⁷⁷ Riccardi A., *Il secolo del martirio*, cit., pag. 179

⁷⁸ Sulla definizione dell’Albania come primo Stato ateo al mondo cfr. *Civiltà cattolica*, Il novecento un secolo di martiri, 19 Febbraio 2005; cfr. Riccardi A., *Il secolo del martirio*, cit., pag. 179: “*L’Albania era diventato il primo Stato ateo del mondo, come fu sanzionato nel 1976 dalla nuova Costituzione, e tale restò sino alla fine del regime comunista nel 1992*”; e ancora Dammacco G, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, cit., pag. 107: “*la proclamazione dell’ateismo di Stato fu contenuta nell’art.37 della nuova Costituzione*”; anche Rance sostiene che “*L’Albania è diventata il primo Stato ateo del pianeta. L’espressione è discussa, ma è anche il senso del numero 4337 di novembre 1967 di Gazeta Zyrane*” (Rance D., *Hanno voluto uccidere Dio – La persecuzione contro la Chiesa Cattolica in Albania (1944 – 1991)*, Avagliano editore, Roma, 2007, pag. 70) inoltre si veda il Tozzoli, il quale ritiene che “*oltre ad essere bandita, la fede religiosa nella Repubblica Socialista d’Albania rappresenta un tabù che non si può nemmeno nominare*” (Tozzoli G. P., *Il caso Albania: l’ultima frontiera dello Stalinismo*, Milano, 1989, pag. 78); inoltre si veda anche Simon C., *Albania, un mosaico di religioni*, in *Civiltà cattolica*, 19 Novembre 2005, pag. 344 ss.: “*il 13 Novembre 1967, l’Albania fu proclamata il primo Stato ateo del mondo dall’Assemblea del Popolo*” (ibidem, pag. 348); inoltre tale articolo riporta anche alcuni esempi di come il Codice Penale del 1977 irrogava sanzioni ad ogni tipo di attività religiosa: “*battezzare un bambino poteva significare la pena di morte, anche se in genere veniva sostituita da una detenzione*” e ancora “*fu vietato di dare ai neonati nomi cristiani e mussulmani*”, inoltre precedentemente, “*il 23 Settembre 1975 fu approvata una legge che imponeva a tutti di assumere un nome di etimologia non religiosa*” e persino “*i nomi dei luoghi che commemoravano i santi furono cambiati*” (ibidem)

nella Costituzione del 1976, in cui venne esclusa qualunque legittimità alla religione e alle comunità religiose, le quali vennero trattate alla stregua delle organizzazioni nemiche dello Stato.

Infatti, i tre motivi ispiratori del pensiero di Hoxha nei confronti della religione sono: *“a) la fedeltà al più ortodosso stalinismo anche in campo religioso; b) la mobilitazione educativa connessa alla lotta antireligiosa, come affrancamento da vecchi pregiudizi in una popolazione culturalmente assai arretrata; c) l’estirpazione dello spirito religioso quale fattore dirompente della coscienza nazionale”*⁷⁹.

L’ateismo di Stato, perciò, viene espressamente previsto dalla Costituzione, in cui all’articolo 37 si sancisce che: *“ Lo Stato non riconosce alcuna religione ed appoggia e svolge la propaganda ateistica al fine di radicare negli uomini la concezione materialistica scientifica del mondo”*. Nell’articolo 55, inoltre, viene vietata la *“ creazione di qualsiasi organizzazione a carattere fascista, antidemocratico, religioso e antisocialista. È vietata l’attività e la propaganda fascista,*

⁷⁹ Tozzoli G. P., *Il caso Albania: l’ultima frontiera dello Stalinismo*, Milano, 1989, pag. 83

antidemocratica, religiosa, guerrafondaia, antisocialista, come pure l'istigazione all'odio nazionale e razziale".

L'ateismo, come si nota, viene considerato dalla Repubblica Popolare Socialista d'Albania come un collante fondamentale per l'ordine sociale, perciò si spiega la totale assenza di riconoscimento della religione, la quale si contrappone – ovviamente - al sostegno della propaganda ateistica e antireligiosa.

Sicuramente il caso albanese rappresenta un'interpretazione eccessivamente rigida del pensiero marxista - leninista, in quanto impone un ateismo, appunto, di Stato che non ha eguali negli altri ordinamenti socialisti; anche se la concezione di fondo di questi Paesi era quella di una emancipazione dell'uomo dai pregiudizi religiosi e l'ateismo non può non esserne la diretta conseguenza.

Capitolo II **L'ateismo nell'ordinamento costituzionale italiano**

Sezione I: Ateismo e Costituzione del 1947

95	1 - Introduzione (articolo 19 della Costituzione)
106	2 - La riprovazione nei confronti dell'ateismo
115	3 - Ateismo come antireligiosità
121	4 - Ateismo e articolo 21 della Costituzione
131	5 - Ateismo e articolo 19 della Costituzione
138	6 - Libertà di coscienza

Sezione II: Le organizzazioni ateistiche e l'ordinamento italiano

146	1 - Introduzione
151	2 - Confessioni religiose e art. 8 Cost.
160	3 - Confessioni religiose e principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)
170	4 - Organizzazioni ateistiche
177	5 - Proposta di legge sulla libertà religiosa: audizioni
187	6 - Proposta di legge sulla libertà religiosa: emendamenti

CAPITOLO II

L'ATEISMO NELL'ORDINAMENTO

COSTITUZIONALE ITALIANO

SEZIONE I: Ateismo e Costituzione del

1947

1 – Introduzione (articolo 19 della

Costituzione)

Con l'articolo 19 della Costituzione i Padri fondatori della Repubblica Italiana hanno voluto affermare che: *“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di*

esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".

Pur se - inevitabilmente - frutto di *compromesso costituente*, con tale articolo sono state assicurate più facoltà che specificatamente consentono di: professare o non professare una religione, mutare la credenza, propagandarla, esercitarne il culto e dar vita ad associazioni.⁸⁰

Tuttavia, la libertà di professare il proprio credo e le proprie idee in materia religiosa (aderendo ad una religione esistente, creandone nuove o ricercando un orientamento religioso individuale) oppure di non professarne alcuna o di dichiarare pubblicamente il proprio convincimento ateistico, agnostico, ecc., può essere ascritta ad una forma particolare di "libertà di

⁸⁰ Cfr. Cardia C., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, pag. 70 ss.; inoltre si veda anche Del Giudice V., *Manuale di diritto ecclesiastico*, A. Giuffrè, Milano, 1964, pag. 62 secondo cui: "l'articolo 19 sancisce:

- a) *la libertà di professare apertamente la propria fede religiosa (e quindi, eventualmente, di dichiarare, anche in pubblico, di non avere alcuna fede religiosa) (libertà di professione religiosa);*
- b) *la libertà di propagandare e diffondere le proprie convinzioni in materia religiosa (libertà di propaganda religiosa);*
- c) *la libertà di compiere, in forma sia individuale che associata, in privato o in pubblico, gli atti di culto, << purché contrari al buon costume >> (libertà di culto)".*

Si veda anche Grossi P., *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, Cedam, Padova, 2005, pag. 113, secondo cui la libertà prevista dall'articolo 19 della Costituzione "si articola, com'è noto, nelle facoltà di professione, di propaganda e di esercizio del culto, secondo una formulazione che si riallaccia, come è stato osservato, alla tradizione liberale ottocentesca"

pensiero”, specificatamente contenuta nell’art. 21 Cost. comma 1. Esso afferma, infatti, che: *“Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”*), con l’unico limite posto dalle disposizioni penali che sanzionano come reati le manifestazioni di pensiero connotate di significativi elementi ingiuriosi, diffamatori o calunniosi e, per quanto riguarda la materia religiosa, sono specificatamente sanzionate l’offesa o il vilipendio nei confronti di persone o cose relative a culti diversi dal proprio.⁸¹

Alla libertà di professare (o non professare) una religione è strettamente legata la libertà di mutare religione o le proprie opinioni in materia religiosa in qualsiasi momento.⁸²

Quanto alla libertà di propaganda religiosa: anch’essa può ricondursi alla conseguente applicazione - segnatamente in

⁸¹ Cfr. Del Giudice V., *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pag. 62 ss.; sul punto cfr. anche Finocchiaro F., *Diritto ecclesiastico*, 9^a ed., Zanichelli, Bologna, 2003, pag. 101 ss.; Gismondi P., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 1975, pag. 94 ss.; Jemolo A.C., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 1979, pag. 19 ss.

⁸² Cfr. Cardia C., *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pag. 71 ss.; sul punto cfr. anche Finocchiaro F., *Diritto ecclesiastico*, 9^a ed., Zanichelli, Bologna, 2003, pag. 101 ss.; Botta R., *Manuale di diritto ecclesiastico*, G. Giappichelli, Torino, 1998, pag. 136 ss.; Barberini G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 3^a ed. Giappichelli, Torino, 2005, pag. 26 ss.; Dalla Torre G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2002; Catalano G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1989, pag. 13 ss.; Del Giudice V., *Manuale di diritto ecclesiastico*, A. Giuffrè, Milano, 1964, pag. 62 ss.; Gismondi P., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 1975, pag. 94 ss.; Jemolo A.C., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 1979, pag. 19 ss.; Lariccia S., *Diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Padova, 1986, pag. 43; Ruffini F., *Corso di diritto ecclesiastico*, Bocca, Torino, 1924, pag. 193 ss.

materia religiosa – della tutela della libertà di diffusione del proprio pensiero con ogni mezzo, prevista dal citato art. 21 Cost.

Tuttavia l'art. 19 Cost. garantisce anche la libertà di aderire ad organizzazioni aventi carattere religioso o di crearne di nuove e la libertà di esercitare il culto assicura a tutti la libertà di porre in essere, pubblicamente o privatamente, individualmente o in forma collettiva, gli atti di culto relativi alla credenza religiosa professata, *“purché non si tratti di riti contrari al buon costume”*.⁸³

Nel proposito di esaminare il dettato dell'articolo 19 della nostra Costituzione e, in particolare, delle sue implicazioni con l'ateismo, non possiamo non accennare ai lavori dell'Assemblea costituente, e più propriamente agli atti della Prima Sottocommissione, ove si sono misurate due distinte enunciazioni della norma.

Nella prima, proposta dall'on. Dossetti, si legge: *“ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena esplicazione della propria vita*

⁸³ Quanto ai limiti si veda Del Giudice V., Manuale di diritto ecclesiastico, cit., pag. 65 ss., il quale richiama il dibattito in Costituente sull'eliminazione dei limiti *“contrari all'ordine pubblico”* proposti nel progetto iniziale

*religiosa interiore e esteriore, alla libera manifestazione, individuale e associata, della propria fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio, privato e pubblico, del proprio culto, purché non si tratti di religione o di culto implicante principi o riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume".*⁸⁴

La seconda, avanzata dall'on. Cevolotto, è proposta in più enunciazioni normative contenute in diversi articoli:

“Art. 1: tutti i cittadini hanno diritto alla piena libertà di fede e di coscienza.

Art. 2: tutti i cittadini hanno diritto di professare qualsiasi culto che non sia contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume, o di non professarne alcuno; di manifestare pubblicamente le proprie credenze religiose, di compiere attività religiose nella loro casa e nei locali privati come nei locali e templi aperti al pubblico culto, o anche di abbandonare una confessione religiosa per entrare in un'altra.

Art. 3: tutte le confessioni religiose che non contrastino con l'ordine pubblico, con la morale e con il buon costume hanno pari

⁸⁴ in Botta R., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1998, pag. 136; cfr. anche Finocchiaro F., *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2003, pag. 143 ss.; Jemolo A.C., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, A. Giuffrè, Milano, 1979, pag. 15 ss.; ecc.

diritto di organizzarsi liberamente, di propagandare e di diffondere la loro fede, di eleggere i propri ministri e di revocarli, di aprire templi e di possedere gli edifici nei quali il culto viene esercitato. Tutti i culti hanno diritto a eguale protezione penale contro il vilipendio loro, delle loro credenze, dei loro ministri e contro il turbamento delle loro funzioni. Particolari leggi e patti concordati regoleranno il regime giuridico e amministrativo delle associazioni e degli enti morali di qualunque culto.

Art. 4: nessuno può giustificare un reato o il mancato adempimento di un dovere imposto dalla legge, invocando le proprie opinioni religiose o filosofiche”.

Come riconosciuto dal Botta, *“la formulazione del Cevolotto era più ampia”*. Essa proponeva di distinguere il principio della libertà di manifestare le proprie idee da quello della libertà di fede e di coscienza ma, sia al diritto di professare una fede sia al diritto di esercitare un culto, poneva il limite della morale, che si aggiungeva ai limiti di ordine pubblico e del buon costume.⁸⁵

⁸⁵ Botta R., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1998, pag. 137; ampia è la bibliografia riguardante il dibattito costituente sull’articolo 19 della Costituzione, a questo

Nonostante i contrasti per le ritenute carenze sul tema della libertà di propaganda e di proselitismo, e soprattutto, sulle divergenze in merito alla previsione dei limiti dell'ordine pubblico e del buon costume (sia in riferimento ai riti, sia in riferimento ai principi della religione professata), la Sottocommissione approvò la proposta dell'on. Dossetti.

Il dibattito in Assemblea si accese proprio in ordine al previsto limite alla libertà di culto, di *“principi o riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume”*.

Questa restrizione poteva, se riferita al buon costume, porre qualche dubbio su *“la serietà che nella Costituzione si intendeva riservare alle parole religione e culto”*, dall'altro, se ascritto all'ordine pubblico, poteva rivelarsi estremamente pericoloso e ricco *“di tentazioni per chi ha il potere e può servirsene per i suoi scopi particolari (Binni)”*.

Ad alcuni, siffatte limitazioni sembravano eccessive soprattutto se riconducibili anche ai *“principi”*, perché ritenevano

proposito si veda Finocchiaro F., in Branca G., Commentario della Costituzione art. 13 - 20, Zanichelli, Bologna, 1975, pag. 238 ss.; Finocchiaro F., Diritto ecclesiastico, Zanichelli, Bologna, 2003, pag. 143 ss.; Cardia C., Manuale di diritto ecclesiastico, Il Mulino, Bologna, 1999, pag. 70 ss.; Colaianni N., Tutela della personalità e dei diritti della coscienza, Cacucci editore, Bari, 2000, pag. 25 ss.; Gismondi P., Lezioni di diritto ecclesiastico, cit., pag. 98 ss.; Bellini P., Saggi di diritto ecclesiastico italiano, voll. II, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, pag. 211 ss.

paradossale e in contrasto con *“l’essenza stessa della libertà religiosa”* delegare alla polizia *“ il decidere e il giudicare intorno ai principi di una fede religiosa”*. Mentre per l’ordine pubblico non si poteva negare che si trattasse di un *“criterio troppo evanescente e troppo spesso preso a pretesto da funzionari di polizia per non permettere quelle manifestazioni che ad essi fa comodo di non permettere, e che potrebbero essere anche sconsigliate e non volute dai governi del tempo”* (Nobili Tito Oro, Laconi).

C’era però anche chi, come l’on. Nobile, riteneva che il limite non fosse abbastanza ampio e, proponeva di aggiungere, dopo la parola *“riti”*, l’aggettivazione *“stravaganti”* o di modificare l’ultimo periodo della enunciazione normativa: *“purché non si tratti di principi o riti contrari alla civiltà, all’ordine pubblico o al buon costume”*, proprio perché riteneva indispensabile che si considerassero *“anche quegli altri riti, e ce n’è una quantità enorme, soprattutto nell’America del Nord, che sono delle vere e proprie aberrazioni, e sono contrarie al buon senso, all’intelligenza, alla civiltà”*.

L'enunciazione conclusiva formulata dalla Sottocommissione sembrava ad altri carente anche per il fatto di aver taciuto *“degli aggruppamenti laicisti e del libero pensiero”*, con il rischio di lasciare *“aperto il campo alla possibilità che domani un Governo, quale esso sia, possa interdire il diffondersi di una opinione non confessionale”* (Labriola).

Secondo l'on. Ruini (Presidente della Commissione per la Costituzione) si potevano sopprimere sia la parola “principi” sia le parole “ordine pubblico”, permettendo all'Assemblea di venire incontro ad una proposta avanzata dalle Chiese evangeliche. In ogni caso, per l'on. Ruini un limite occorreva in quanto *“vi possono essere riti contrari al buon costume”*, egli stesso accennando *“ai nudisti, ai tremolanti, alla setta russa degli eviratori, che predica il sacrificio di Origine. Vi saranno o no in Italia, e comunque deciderà volta per volta lo Stato, se il buon costume sia offeso o no: ma non può dar senz'altro via libera”*.

Altro intervento meritevole di menzione è quello dell'on. Della Seta, il quale, preannunciando la propria astensione, espresse l'opinione che l'aver mantenuto il limite del buon

costume volesse dire sia assumere una posizione poco rispettosa verso le minoranze religiose, sia permettere *“un possibile arbitrio dell’ autorità amministrativa o di polizia, per limitare quella libertà religiosa, che nell’ articolo stesso vuole essere affermata”*. La sua, disse, era *“una constatazione storica”*, atteso che nella Carta fondamentale dello Stato Repubblicano, nonostante si fosse ad esso conferito il carattere della *“aconfessionalità”*, non si sia riusciti altresì a sancire il principio della libertà di coscienza che, *“nel rispetto di tutte le fedi, è il dettato della coscienza moderna, è il portato della moderna scienza giuridica”*.

Lo stesso Della Seta, tuttavia, esprimeva l’auspicio che nella ineluttabile evoluzione delle istituzioni repubblicane il principio della libertà di coscienza, *“nel rispetto di tutte le fedi, possa una volta per sempre essere solennemente, esplicitamente e integralmente riconosciuto.”*⁸⁶

L’Assemblea accolse la proposta dell’on. Ruini e, respingendo tutti gli emendamenti, approvò l’articolo 19 nella sua attuale formulazione.

⁸⁶ Botta R., Manuale di diritto ecclesiastico, cit., pag. 138

Se dunque, è da considerarsi pacifica la tutela della libertà religiosa contenuta nell'articolo 19, tuttavia, nel dettato costituzionale manca un esplicito riferimento alla libertà di coscienza (così come aveva osservato l'on. Della Seta), ancorché coeve alla nostra Costituzione venivano approvate costituzioni come quella giapponese [che distingue la libertà di coscienza (art 19) e di religione (art 20)] o tedesca (“inviolabili la libertà di fede e di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica”) e, soprattutto, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948), il cui articolo 18 riconosce che “*ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione*”.

Né mancavano esempi di costituzioni precedenti, come quella Svizzera che all'art. 49, 1° comma, definisce “*inviolabile*” “*la libertà di credenza e di coscienza*”.⁸⁷

⁸⁷ Botta R., Manuale di diritto ecclesiastico, cit. pag. 139; per quanto riguarda il tema della libertà religiosa, molto ampia è la bibliografia. A questo proposito, tra gli altri, si veda Catalano G., Il diritto di libertà religiosa, Giuffrè, Milano, 1957; Fedele P., La libertà religiosa, Giuffrè, Milano, 1963; D'Avack P.A., Il problema storico-giuridico della libertà religiosa : lezioni di diritto ecclesiastico, M. Bulzoni, Roma, 1964; Ruffini F., La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, Bocca, Torino, 1924; Jemolo A.C., Lezioni di diritto ecclesiastico, 5ª ed., Giuffrè, Milano, 1979, pag. 15 ss.; Tedeschi M., Vol III, La libertà religiosa, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002; De Luca P., Diritto di libertà religiosa nel pensiero costituzionalistico ed ecclesiastico contemporaneo, Cedam, Padova, 1969; sulla libertà di manifestazione del proprio pensiero tra gli altri si veda Esposito C., La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 1958; Mencarelli F.,

2 - *La riprovazione nei confronti dell'ateismo*

La mancanza di ogni riferimento alla libertà di coscienza avrebbe – ed ha – potuto dare adito a interpretazioni assai riduttive, soprattutto per ciò che riguarda l'ateismo.

Nel mondo occidentale l'orientamento ateistico ha avuto, nell'arco dei secoli, una valutazione costantemente negativa. Ovvio che un siffatto disvalore provenisse dalle Chiese, le quali non possono che essere ostili verso i movimenti di pensiero e i comportamenti che, negando ogni valore alla loro fondazione fideistica, disconoscono *“la loro stessa ragion d'essere”*. *“Era anche naturale che una corrispondente posizione fosse presa dai Potentati politici confessionistici, quali quelli dell'ancien regime, che legavano le proprie sorti all'una o all'altra Chiesa dominante. Nella empietà essi non vedevano soltanto un atto di intollerabile insolenza verso la Religione dello Stato. Vi*

La libertà di manifestazione del pensiero italiano, Bardi, Roma, 1974; Barile P., Libertà di manifestazione del pensiero, Giuffrè, Milano, 1975; Di Giovine A., I confini della libertà di manifestazione del pensiero, Giuffrè, Milano, 1988

scorgevano un contegno anche politicamente negativo: capace di recare turbamento alla tranquillità sociale.”⁸⁸

L'avversione nei confronti dell'ateismo non riguardava solo l'ancien regime, dato che persino un rivoluzionario, fortemente anticlericale e contrario, non solo politicamente, alla Chiesa di Roma come Robespierre si scagliava contro gli atei: *”Che vantaggio hai persuadendo l'uomo che una forza cieca presiede ai suoi destini, e colpisce a caso il crimine e la virtù; che la sua anima è solo un soffio leggero che svanisce sulla soglia della tomba? L'idea di pervenire al nulla gli ispirerà sentimenti più puri e più elevati dell'idea di pervenire all'immortalità? [...] Eh! Come queste idee non sarebbero delle verità? Non riesco a concepire come la natura avrebbe potuto suggerire all'uomo finzioni più utili di tutte le realtà, e se l'esistenza di Dio, se l'immortalità dell'anima non fossero che sogni, sarebbero ancora la più bella di tutte le concezioni dello spirito umano”.*⁸⁹

Per Robespierre l'Essere Supremo è necessario, non solo per il riposo dell'anima, ma anche, e soprattutto, per l'ordine

⁸⁸ Bellini P., Saggi di diritto ecclesiastico italiano, vol II, cit., pag. 211

⁸⁹ Minois G., Storia dell'ateismo, Editori Riuniti, Roma, 2003, pag. 437

sociale. Sul piano individuale la posizione intellettuale, fedele al deismo, e perciò, antiateistica del Rivoluzionario è chiara: “ *La morte non è il sonno eterno [...] la morte è l’inizio dell’immortalità*”⁹⁰; così come sul piano sociale, una politica di scristianizzazione (molto seguita negli anni della rivoluzione a causa del forte anticlericalismo e del sentimento anticristiano che aveva preso piede in quegli anni) atea e brutale rischierebbe di alienare il popolo.

Va osservato, pertanto, come una simile predisposizione di sfavore continuasse a produrre i suoi effetti in esperienze rivoluzionarie di derivazione illuministica e proseguiranno, come afferma il Bellini, nello Stato di Diritto di medesima derivazione: esso “*si è fatto sì garante di un energico principio di libertà religiosa, eretto a fattore impreteribile dell’ordinamento costituzionale generale. Ma insieme ha dimostrato di restringere l’area diretta d’incidenza a quelle posizioni soggettive che in realtà si risolvessero nel fatto positivo della accettazione personale di un qualche credo religioso.*”⁹¹

⁹⁰ Minois G., Storia dell’ateismo, cit., pag. 436

⁹¹ Bellini, Saggi di diritto ecclesiastico italiano, vol. II, cit., pag. 211

Sostiene ancora il Bellini che manca negli odierni ordinamenti, anche in quelli più rigorosamente garantisti, *“una sanzione esplicita della libertà giuridica dell’ateo o dello scettico di professare e divulgare le proprie convinzioni, e d’informare ad esse l’intera condotta della vita. Era sottintendere che bene giuridico primario, protetto dalle norme di presidio, fosse propriamente la fede religiosa”*, pur se variamente intesa: come *“insieme di cose credute”* o come regole di fede erette a *“valori nazionali”*, o come *“sentimento religioso”* di credenti. Tuttavia, secondo il Bellini, rimaneva indefettibile *“il superiore apprezzamento delle determinazioni di ispirazione religiosa. Laddove digradava a bene giuridico di minor livello il fatto umano opposto: della dissociazione personale da qualsiasi fede positiva; o – peggio – della contestazione radicale d’ogni credenza di tipo religioso”*. Qualità che secondo l’Autore correavano il rischio di essere rinviate *“nel limbo della mera liceità”*. Ambito giuridico che, per lo stesso Autore, è *“distinto dalla più alta sfera della libertà”*. Addirittura ci si preoccupava – continua il Bellini – *“di tradurre in termini civili la riprovazione*

religiosa dell'ateo, dettata da obiezioni fideistiche: convertendola in una sorta di dequalificazione civica del medesimo, più aderente a riflessioni di "carattere sociale".

Sul punto il Bellini conclude che l'ateo veniva raffigurato *"come persona incapace di morale: non idonea ad assumere e onorare alcun genere di impegno, e verso gli altri consociati e verso la stessa autorità sociale".*⁹²

La riprovazione nei confronti dell'ateismo – considerato, nella sua forma attiva, persino come illecito o, comunque, posposto alla religione nella formazione ed educazione delle nuove generazioni – si manifesta in tutta chiarezza nella famosa sentenza del Tribunale di Ferrara del 3 Agosto 1948. Il quale, nel decidere in merito ad una causa di separazione personale dei coniugi, aveva ritenuto di affidare il figlio minore alla madre, anziché al padre, adducendo - tra l'altro - che la prima si era dichiarata *"religiosissima"*, mentre il secondo era un *"ateo perfetto"*.⁹³

⁹² Bellini, Saggi di diritto ecclesiastico italiano, vol. II, cit., pag. 212

⁹³ Sulla sentenza in questione molti sono gli interventi dottrinali. A tal proposito così recita una delle parti più discusse della sentenza: *"per quanto riguarda l'affidamento della prole reputa il Collegio che entrambi i figli debbansi attribuire alla madre. Per il Poldino non c'è discussione: del resto lo stesso padre non lo reclama. Ma egualmente va fatto per il Luigi, e*

Su questa sentenza la dottrina si divise tra chi la riteneva adeguata e tra chi la reputava non conforme ai dettami costituzionali e alle disposizioni ordinarie che regolavano la materia.

Tra coloro che ritenevano la decisione non adeguata vi era il Bigiavi, aspramente critico nei confronti della posizione assunta

ciò non solo in quanto il padre è occupato tutto il giorno in ufficio e non appare in grado di curarlo e di educarlo con la dovuta diligenza (e se ne ha già una prova dello scandaloso esito dei suoi esami quest'anno, quale risulta dal prodotto certificato), sebbene, e più specialmente, in considerazione che il genitore non dà affidamento di essere un perfetto educatore se, stando ai riferimenti della teste Nallini risulta che il Goll << bestemmiava forte ed in maniera indecente anche rivolto al bambino più grande, e ho sentito farlo, aggiunge, anche dopo che la Signora se ne era andata, la qual cosa mi ha urtato assai, essendo uno scandalo specie d'estate quando le finestre sono aperte e tutti sentono>>. Né va poi sottovalutato quanto ebbe da affermare la madre nel suo interrogatorio, senza essere in proposito smentita: << essendo io religiosissima ed essendo mio marito un ateo perfetto, costui è riuscito a far tanto che fino ad oggi non sono riuscita ad ammettere mio figlio Luigi ai sacramenti della Cresima e della Comunione; anzi mio marito non ha mai tralasciato occasione per mettere in disprezzo, nei confronti del bambino, la religione e i preti. È giunto fino al punto di mostrargli e fargli leggere i giornali umoristici che vilipendono la religione (Don Basilio)>>. Circostanze queste di gravissimo momento, le quali vieppiù riconfermano la bontà della decisione che qui si adotta” (in AA. VV., Giurisprudenza in tema di educazione della prole, Milano, 1968, pag. 22). Il dibattito su tale Sentenza non riguarda tanto il merito della decisione dell'affidamento basato sul fatto che il padre “occupato tutto il giorno in ufficio”, “non appare in grado di curarlo e di educarlo con la dovuta diligenza”, o sul fatto che egli sia un bestemmiatore e un intollerante, quanto sul fatto che lega l'essere “ateo perfetto” all'essere un blasfemo, infatti, come sostiene il Bigiavi, “l'abitudine alla bestemmia e al turpiloquio” “non è necessariamente legata con l'ateismo” (Bigiavi W., Ateismo e affidamento della prole, Cedam, Padova, 1951, pag. 35 ss.); sul punto interviene anche il Fedele affermando: “se la richiamata sentenza, per assegnare i figli alla madre anziché al padre, avesse fatto leva soltanto sulla circostanza che questi era un bestemmiatore, se, invece di qualificarlo <<ateo perfetto>>, lo avesse qualificato ateo blasfemo e intollerante, ebbene, allora non avrebbe certamente offerto il fianco a critiche e lo spunto per dispute di sorta, non essendovi alcuno, sia pure l'ateo più perfetto, che possa dubitare circa la preferenza data alla madre, in tema di affidamento della prole, piuttosto che al padre bestemmiatore”(Fedele P., Libertà religiosa, Giuffrè, Milano, 1963, pag. 200); gli interventi in dottrina, come dicevamo in precedenza sono moltissimi, per approfondimenti si veda, Barbareschi G., Assegnazione dei figli e libertà di coscienza, in Giurisprudenza italiana 1949, pag. 42 ss.; in difesa di posizioni contrarie rispetto a quelle espresse, Allorio E., Ateismo ed educazione dei figli; una grave discussione giuridica: l'ateo educatore, << Giur.ital.>>, 1949; Carnelutti F., Libertà di coscienza nell'affidamento della prole al coniuge separato, << Foro it.>>, 1949, pag. 58 ss.; Stolfi G., Sull'art. 155 al 1 del Codice Civile, in <<foro it.>>, 1949, pag. 51 ss.; ecc.

dall'Allorio. Questi, scrive il Bigiavi, insinua *“il dubbio che l'articolo 3 della Costituzione, vietando ogni discriminazione lesiva della dignità sociale su base religiosa, riguarderebbe soltanto coloro che praticano questa piuttosto che quella religione, e non gli atei”*.⁹⁴ Infatti secondo il Bigiavi, se gli atei non fossero contemplati da questa norma, si arriverebbe alla conclusione che questi ultimi hanno dignità sociale esplicitamente prevista nel dettato costituzionale.

Sul tema interveniva il Barbareschi, il quale affermava che *“la facoltà di fare non si può concepire senza quella di non fare, né la facoltà di dire di Sì senza quella di dire di No. Se il diritto, sancito dall'articolo 19 della Costituzione, di professare liberamente la propria fede religiosa, non implicasse quello correlativo e inscindibile di non professarne alcuna, non vi sarebbe più un diritto, ma un obbligo, ottemperato, sia pure, dalla facoltà di scelta fra il Cristianesimo e, supponiamo, la religione di Confucio”*.⁹⁵

⁹⁴ Bigiavi W., Ateismo e affidamento della prole, Cedam, Padova, 1951, pag. 37

⁹⁵ Barbareschi G., Assegnazione dei figli e libertà di coscienza, in Giurisprudenza italiana 1949, pag. 44

Altra critica formulata dal Bigiavi si rivolge nei confronti del Carnelutti e dello Stolfi, i quali sostenevano che là dove non c'è religione non c'è morale o, nella migliore delle ipotesi, c'è solo una morale inferiore.⁹⁶

Va osservato che, negli ultimi anni, queste argomentazioni non sembrano essere più presenti tra i giuristi e qualsiasi ulteriore presa di posizione contraria risulterebbe ormai ovvia, soprattutto in un tempo, come quello odierno, in cui si ricomincia a parlare di “guerra di religione”, in cui il credo fideistico e la morale dogmatica religiosa irrompono - in alcuni casi violentemente - nel dibattito politico senza che la politica stessa abbia la forza sufficiente per contrapporsi a tale attacco.

Anzi, se volessimo andare oltre, attesa “*l’aberrazione*” (secondo il Bigiavi) degli argomenti utilizzati contro l’ateismo, sarebbe banalmente logico contrapporre – in modo eguale e contrario – che dove c’è religione non c’è morale, considerato che

⁹⁶ Il Carnelutti, infatti sosteneva: “*un ateo è precisamente uno che rinuncia a risolvere o non riesce a risolvere il problema, a cui la scienza, in qualunque ramo, mette capo*”, per cui “*l’ateismo, come tutte le negazioni, è un’insufficienza*”; e ancora: “*l’ateismo è certamente una forma a dir poco di minore altezza morale*”(Carnelutti F., Libertà di coscienza nell’affidamento della prole al coniuge separato, << Foro it.>>, 1949, pag. 58 ss.); lo Stolfi inoltre affermava: “*il giudice può avere fiducia che la madre sappia, meglio del marito, adempiere all’obbligo di educare i figli secondo i principi della morale*”(Stolfi G., Sull’art. 155 al 1 del Codice Civile, in <<foro it.>>, 1949, pag. 52)

ancora oggi, purtroppo, vengono commesse delle atrocità in nome di Dio e che in passato si sono verificati gravi conflitti religiosi. Una siffatta contrapposizione rischierebbe di precludere qualsiasi tipo di dialogo tra credenti e non credenti, con la conseguente pericolosa rinuncia alla pregnante crescita morale che sia la religione e sia l'ateismo possono far progredire.

In ambito giuridico, il problema della tutela del pensiero ateo è stato trattato e sviluppato da diverse impostazioni dottrinali.

3 - *Ateismo come antireligiosità*

Secondo un orientamento interpretativo, espresso poco dopo l'entrata in vigore della nostra Costituzione, la libertà religiosa sarebbe dovuta essere valutata e garantita come valore strumentale per la difesa della religiosità, per cui, oggetto specifico della tutela del dato costituzionale sarebbe stata "*la religione in quanto tale*".

In questo senso l'ateismo diverrebbe irrilevante e lecito, se esso consistesse in un orientamento esclusivamente individuale, altrimenti sarebbe incompatibile, oltre che con la religione e la morale, con il diritto positivo: "*un ateismo non più soltanto areligioso ed irreligioso, ma essenzialmente antireligioso*".⁹⁷

Perciò, si è sostenuto, in dottrina, che tale orientamento viene giudicato con sfavore dall'ordinamento positivo: o perché considerato illecito nel momento in cui si prospetti una espansione, per la conquista di nuovi consensi tramite attività di

⁹⁷ Origone A, La libertà religiosa e l'ateismo, AA.VV., studi di diritto costituzionale in memoria di L. Rossi, Milano, 1952, pag. 440

propaganda, o in quanto non godrebbe della tutela costituzionale collegata al principio di uguaglianza.⁹⁸

Quindi, questa prima interpretazione sostiene che il Costituente, enumerando il principio della libertà religiosa, ha considerato “*l’atteggiamento religioso affermativo*” individuale e collettivo. Il Costituente si sarebbe inoltre riferito, garantendone la libertà, a quei comportamenti che i credenti adottano nell’esplicazione della loro fede.⁹⁹ È per questo che la libertà di religione, come si è detto, assurge a valore strumentale per la difesa della religiosità e per l’assolvimento dei doveri religiosi imposti al singolo. In altri termini, la libertà di osservare le norme religiose prescelte “*anche in quelle situazioni e in quei rapporti che sono materia dell’ordinamento statale*”¹⁰⁰(Origone)

Per questo motivo la finalità del diritto di libertà religiosa, si immedesima nell’oggetto specifico tutelato dalla norma, cioè la religione in quanto tale.¹⁰¹

⁹⁸ Si veda, a questo proposito il pensiero dell’Origone, il quale sostiene: “ *l’ateismo attivo è incompatibile non soltanto con la religione e con la morale, ma anche con il diritto positivo*” (Origone A., La libertà religiosa e l’ateismo, cit., pag. 454)

⁹⁹ Cfr. Cardia C., Ateismo e libertà religiosa, De Donato, Bari, 1973, pag. 73 ss.

¹⁰⁰ Origone A., La libertà religiosa e l’ateismo, cit., pag. 427

¹⁰¹ Cfr. Origone A., La libertà religiosa e l’ateismo, cit., pag. 425 ss.

Da qui la considerazione che il fattore religioso viene espressamente protetto dall'ordinamento positivo come bene giuridico: *“una preferenza per gli interessi religiosi, forse per una solidarietà – affiorata ma non ancora consapevolmente affermata nell'opinione collettiva – fra tutti i credenti in una fede religiosa”*¹⁰² (Gismondi).

Tuttavia, come scrive il Cardia, non vi è identità tra il pensiero di Gismondi e la tesi di Origone, ma *“è possibile individuare un tratto comune: quello che vuole in qualche modo riconnettere un interesse positivo, una vera e propria preferenza, dello stato allo sviluppo dei valori religiosi”*.¹⁰³

Inclinazione, questa, che viene espressa anche dallo Spinelli, per il quale l'ordinamento ha voluto *“riconoscere nel sentimento religioso uno strumento efficace per l'attuazione dei compiti dello stato”*. Il medesimo Autore arriva ad affermare che *“il fattore religioso”* esercita *“un'efficace influenza nella*

¹⁰² Gismondi P., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1975, pag. 129

¹⁰³ Cardia C., *Ateismo e libertà religiosa*, cit., pag. 74

formazione della coscienza dei cittadini, considerati non soltanto individualmente ma come membri della comunità”.¹⁰⁴

L'Origone aggiunge che l'ateismo *“trova la propria libertà, così di fatto come giuridica negli ordinamenti statuali positivi per i quali la libertà di coscienza... si è venuta configurando principalmente come irrilevanza della confessione dei singoli”*.¹⁰⁵

Perciò possiamo concludere che, sino al momento in cui l'ateismo resta un orientamento individuale è irrilevante, ma lecito, quando, però, aspiri a divenire *“un ateismo non più soltanto areligioso ed irreligioso, ma essenzialmente antireligioso”*, configurando e presupponendo *“non più un abstinere, ma un facere contrario, allora si pone in contrasto irriducibile non soltanto con la religione ma con lo stesso ordinamento che tutela questa come bene giuridico”*.¹⁰⁶

Per il Cardia in questa prima tesi *“affiora l'impronta teista, latente nella tradizione ecclesiastica”*, che non viene meno con l'approvazione della Carta Costituzionale. In definitiva - scrive

¹⁰⁴ Spinelli L., *Problematica attuale tra i rapporti tra Chiesa e Stato*, Modena, 1970, pag. 145

¹⁰⁵ Origone A., *La libertà religiosa e l'ateismo*, cit., pag. 348

¹⁰⁶ Cardia C., *Ateismo e libertà religiosa*, cit., pag. 75

sempre il Cardia - per l'Origone l'ateismo non attivo è garantito dalla libertà di coscienza, in quanto è pur sempre in rapporto dialettico con le tematiche religiose e la vita religiosa.

Ma si tramuta in illecito *“ove si ponga finalità propagandistiche e dalla sfera interna voglia espandersi in quella esterna”*.¹⁰⁷

Relativamente alla prima tesi il Cardia richiama la posizione dell'Allorio. Questi sottolineava che nei lavori preparatori relativi all'articolo 3 della Costituzione non fu accolta la proposta Cevolotto che affermava: *“tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e hanno gli stessi diritti e doveri. La nascita, il sesso, le condizioni sociali, le credenze religiose, il fatto di non avere alcuna credenza, non possono costituire la base di privilegio o d'inferiorità legale”*.¹⁰⁸ E perciò, nella sua stesura definitiva, non può desumersi – sosteneva l'Allorio - che il principio di uguaglianza valga anche per i non credenti, ma solo per chi positivamente crede in qualche verità religiosa.

¹⁰⁷ Cardia C., Ateismo e libertà religiosa, cit., pag. 75

¹⁰⁸ Allorio E., Ateismo ed educazione dei figli; una grave discussione giuridica: l'ateo educatore, Giurisprudenza italiana, 1949, pag. 33

Nel famoso commento alla citata sentenza del Tribunale di Ferrara (3 agosto 1948), l'Allorio, infatti, sul punto conclude affermando che la libertà per l'ateismo sussisterebbe al pari di qualunque libertà, ma senza garanzie costituzionali, al punto che il legislatore ordinario potrebbe giungere a prevedere differenze di trattamento significative riconducibili ai comportamenti areligiosi degli interessati.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Sulla Sentenza del Tribunale di Ferrara vedi *supra* nota 14

4 - *Ateismo e articolo 21 della Costituzione*

Secondo un'altra corrente dottrinale, la tutela della libertà di ateismo non rientra nell'articolo 19 della Costituzione, ma nell'articolo 21 (libertà di manifestazione del pensiero).

Tra i più importanti esponenti di questa corrente di pensiero vi è il D'Avack.

L'illustre giurista sostiene che l'ateismo rileva giuridicamente non tanto nella sua esplicazione interiore quanto soprattutto *“in quegli atti positivi esteriori (dal pensiero alla professione formale, al comportamento individuale o sociale, alla propaganda e al proselitismo)”* che, direttamente o indirettamente, abbiano qualche rilievo in ambito giuridico.

In questo ambito, pertanto - secondo il D'Avack - l'ateismo va considerato soprattutto nel suo aspetto *“soggettivo pratico, e cioè come atteggiamento e comportamento del soggetto*

nei riguardi della concezione e della vita religiosa, di fronte alla società e all'ordinamento giuridico di cui è membro".¹¹⁰

Per il D'Avack, quindi, nel campo del diritto il dibattito sull'ateismo rientra nella questione della libertà di pensiero in genere e della libertà religiosa in specie, e in esse appunto deve inquadarsi e deve trovarsi la soluzione giuridica.¹¹¹

Innanzitutto il problema è se *“l'ateismo possa o meno ricomprendersi nel nomen juris della religione”* e se la sua regolamentazione giuridica possa godere della stessa disciplina normativa stabilita in un determinato ordinamento per garantire la libertà religiosa.¹¹²

¹¹⁰ D'Avack P.A., Trattato di diritto ecclesiastico, Giuffrè, Milano, 1978, pag. 446

¹¹¹ Cfr. D'Avack P.A., Trattato di diritto ecclesiastico, cit., pag. 445 ss.

¹¹² Sul punto, oltre il pensiero del D'Avack, si veda anche l'orientamento della Ravà, secondo cui, la libertà religiosa *“è specificatamente indicata come facoltà di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda, e di esercitarne il culto, a cui corrisponde, nel suo aspetto negativo, la facoltà di non professare la propria fede religiosa, di non farne propaganda e di non esercitarne il culto. Ciò che pertanto può rientrare nella tutela dell'art. 19, considerato nella sua implicazione negativa, è l'indifferentismo religioso, non l'ateismo”* (Ravà A., Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa, Milano, 1959, pag. 43); diversa è la posizione del Grossi, il quale invece ritiene che *“in tema di professione di fede, è poi da precisare che in questa sede, e solo in questa sede, trova una parziale tutela anche l'ateismo, inteso come libertà negativa di non credere e di non essere costretto a credere in alcune verità trascendenti e forzato a partecipare a cerimonie e riti religiosi, nonché ad atti di culto in genere. È da ricordare al riguardo la nota definizione del D'Alembert, secondo la quale << l'incrédulité est une espèce de foi pour la plupart des impies >>. Quella positiva, invece, consistente nell'esprimere le proprie idee in materia e nel tentare, anche in forma associata, di diffonderle, trova per gli atei il suo riconoscimento nell'art. 21 che tutela la libertà di manifestazione del pensiero e, rispettivamente, negli artt. 17 e 18, che relativamente peraltro ai soli cittadini garantiscono la libertà di riunione e di associazione”* (Grossi P., Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni, cit., pag. 116)

A questo proposito il D'Avack critica l'orientamento favorevole alla tesi negativa, secondo cui all'ateismo e, segnatamente all'ateismo antireligioso, sarebbe negato nel nostro ordinamento giuridico non soltanto riconoscimento e tutela, ma esso potrebbe persino configurare gli estremi dell'illiceità, con ciò rivelando un contrasto col bene giuridicamente tutelato dalla religione e, quindi, un conseguente irreparabile vulnus per il *“diritto alla libertà religiosa garantito ai singoli e alla collettività”*.¹¹³

Del resto, secondo il D'Avack, sia per i contenuti compositi ma esaustivi dell'art. 21 Cost. sia, soprattutto, per i principi fondamentali che interagiscono in uno Stato democratico come il nostro, deve ritenersi pressoché *“impossibile sostenere che un principio generale siffatto non sia per natura sua applicabile nella sua pienezza a tutti indistintamente i cittadini e quindi anche agli atei nelle loro manifestazioni esteriori positive,”* come l'attività di propaganda e di proselitismo di idee, attraverso le quali però – avverte il D'Avack - non può escludersi il pericolo di

¹¹³ D'Avack P.A., Trattato di diritto ecclesiastico, cit., pag. 447

uno sconvolgimento religioso indirizzato alla formazione “*di una società senza Dio*”.¹¹⁴

Il D’Avack, tuttavia, indirizza le sue osservazioni critiche anche verso la tesi secondo cui la libertà di ateismo debba collocarsi nell’ambito della libertà di religione in specie.

Secondo l’Autore, nella nostra Costituzione la libertà dell’ateo per ciò che concerne la professione e il proselitismo delle sue convinzioni è tutelata dall’articolo 21 e non già dall’articolo 19 e, “*meno ancora dall’articolo 8 della medesima*”.¹¹⁵

Sono tre gli argomenti concorrenti che per il D’Avack valgono a suffragare l’esattezza di tale tesi.

¹¹⁴ D’Avack P.A., Trattato di diritto ecclesiastico, cit., pag. 449

¹¹⁵ D’Avack P.A., Trattato di diritto ecclesiastico, cit.; anche la Ravà sostiene che la libertà di ateismo debba essere tutelata ex articolo 21: “*l’art. 21 è assolutamente esplicito: esso sancisce per chiunque la libera manifestazione del proprio pensiero e, quindi, la libera propaganda delle proprie idee. Data la sua formulazione, appare ben difficile provare che esso non sia applicabile, nella sua pienezza, a tutti, e quindi agli atei, anche in quelle che sono le loro manifestazioni esteriori positive, esplicatesi in attività di propaganda di idee atee e di proselitismo*” (Ravà A., Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa, cit., pag. 45); interessante è anche la posizione del Grossi, il quale sostiene che “*la libertà di ateismo non trova una formale menzione nella Carta Costituzionale, ma è da ritenere tutelata dall’art. 19 nella sua forma negativa, vale a dire come facoltà di astenersi dalla professione di qualsiasi fede religiosa; e dall’art. 21 nella sua forma attiva, come garanzia cioè per la propaganda di un pensiero globalmente e radicalmente contrario ad ogni credenza in valori trascendenti*” (Grossi P., I Diritti di libertà ad uso di lezioni, Giappichelli, Torino, 1991, pag. 201); quest’ultima posizione è sostenuta anche dal Guzzetta e dal Marini, i quali affermano che l’ateismo “*nel suo aspetto negativo, ossia come libertà di non credere, non esercitare alcun culto e non farne propaganda, esso è garantito dall’art. 19. Diverso è il caso dell’ateismo attivo, cioè della propaganda del pensiero ateo. Quest’ultimo non è inquadrabile nella nozione di religione ed è perciò tutelato solo nell’art. 21, al pari di tutte le manifestazioni di pensiero*” (Guzzetta G. – Marini F. S., Diritto pubblico italiano ed europeo, Giappichelli, Torino, 2006, pag. 669)

- Il primo argomento (*argomento concettuale*) muove dal pre-concetto secondo cui la figura dell'ateo è non solo diversa, ma persino antitetica rispetto a quella del credente di una qualunque religione.

Infatti, secondo l'insigne giurista, l'assoluta mancanza di fede e la negazione del trascendente - che costituisce il requisito fondante della nozione di religione - pone l'ateo al di fuori di qualsiasi assetto normativo che tuteli la libertà di religione, di modo che il medesimo non ne può invocare “*l'applicazione né in senso positivo né in senso negativo.*”

- Il secondo argomento utilizzato dal D'Avack è quello *storico - giuridico*.

Egli muove dalla constatazione che netta e costante è stata nel corso dei secoli la distinzione tra ateismo e religione, compiuta nei diversi campi del sapere umano (filosofico, politico e giuridico).

Infatti – aggiunge il D'Avack in argomento – come la regolamentazione dell'ateismo nei diversi campi del sapere è stata mantenuta, sempre e in ogni luogo, distinta ed

autonoma da quella che ha riguardato il fenomeno religioso, “*così le ragioni e gli argomenti che si sono invocati nei successivi periodi storici o per stigmatizzarlo e proscriverlo o per esaltarlo e proteggerlo nelle sue manifestazioni e nel suo proselitismo, sono state sempre ragioni e argomenti non solo diversi, ma sovente addirittura antitetici a quelli che contemporaneamente si richiamavano a condanna o a favore della libertà religiosa.*”¹¹⁶

- Il terzo argomento, infine, quello *giuridico positivo* muove anch'esso – secondo il D'Avack – dalla netta distinzione tra ateismo e religione operata dalla nostra legislazione, sia in passato che nel presente nelle vigenti norme costituzionali.

Per il D'Avack, gli articoli 3, 8, 19, 20 della Costituzione portano ad escludere inequivocabilmente “*ogni possibilità di equiparazione tra i due fenomeni e di applicazione quindi dei loro disposti anche agli atei.*”

¹¹⁶ D'Avack P.A., Trattato di diritto ecclesiastico, cit., pag. 449

Anche se il divieto di discriminazione e l'affermazione del principio di eguaglianza consacrati nell'art. 3 Cost. riguardano indubbiamente gli atei quanto i credenti, il D'Avack osserva però che la formula "*senza distinzione di religione*" contenuta nell'anzidetto articolo – peraltro preferita a quella originariamente proposta in Assemblea costituente "*senza distinzione di opinioni religiose*" – è sufficiente ad escludere la possibilità di ricomprendere in esso l'ateismo.

L'impossibilità di equiparazione dei due fenomeni – osserva ancora il D'Avack – è manifesta nell'art. 8 Cost. che parla esclusivamente di "*confessioni religiose*"; come pure nell'articolo 19 Cost. che si riferisce alla professione di "*fede religiosa*" e all'"*esercizio del culto*"; nell'articolo 20 che garantisce il "*carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione o istituzione.*"¹¹⁷

La "*tendenza costante del diritto a considerare i due fenomeni come diversi e a disciplinarli con una regolamentazione distinta e autonoma*" era offerta al D'Avack, prima della caduta del Muro di Berlino, dai sistemi legislativi degli Stati a

¹¹⁷ D'Avack P.A., Trattato di diritto ecclesiastico, cit., pag. 450

democrazia marxista, dove subivano restrizioni le manifestazioni fideistiche religiose mentre venivano favorite le dottrine atee.

Per cui, continua il D'Avack, in un dato ordinamento e periodo storico, si possono dare tre ipotesi distinte fondamentali:

- *“Libertà di ateismo con intolleranza più o meno spiccata per tutte le religioni, e cioè con una limitazione o addirittura con una negazione della libertà religiosa.*
- *Libertà religiosa per una o più o addirittura per tutte indistintamente le religioni esistenti e operanti in quel dato ordinamento statale con contemporanea condanna più o meno assoluta e generale dell'ateismo.*
- *Libertà religiosa e libertà dell'ateismo al tempo stesso, quali due distinte species della riconosciuta e garantita libertà di manifestazione del pensiero, con una regolamentazione normativa o unica per ambedue o distinta e diversa per l'una o per l'altra.”*¹¹⁸

Tale ultima ipotesi é la forma adottata nel sistema giuridico italiano, già presente – secondo il D'Avack - nella

¹¹⁸ D'Avack P.A., Trattato di diritto ecclesiastico, cit., pag. 451

legislazione dello Stato liberale e di quello fascista e ora presente nelle norme costituzionali dello Stato democratico.

In esse – afferma il D’Avack - *“mentre l’ateismo risulta retto dalla norma generale dell’articolo 21 come una delle tante manifestazioni in genere della libertà del pensiero, le religioni invece sono disciplinate, oltre che da tale norma generale, anche dalle norme specifiche degli articoli 8, 19 e 20 come manifestazioni specifiche della libertà religiosa”*.¹¹⁹

Il D’Avack aggiunge, concludendo, che vi è una *“differenza qualitativa di disciplina giuridica dei due fenomeni, ma questo non comporta una gradazione quantitativa diversa di tutela e meno che mai una prevalenza della religione sulla libertà di ateismo”*.¹²⁰

Infatti gli articoli 3 e 21 della nostra Costituzione - afferma l’Autore – pongono sullo stesso piano la libertà dell’ateismo e la libertà di religione.

L’elemento differenziale, scrive il D’Avack, sta nel fatto che la tutela degli atei è assicurata non in quanto membri di

¹¹⁹ D’Avack P.A., Trattato di diritto ecclesiastico, cit., pag. 452

¹²⁰ D’Avack P.A., Trattato di diritto ecclesiastico, cit., pag. 452

associazioni ed organizzazioni *di miscredenti, areligiosi, agnostici*, come avviene per i fedeli o gli adepti di Chiese e confessioni religiose, ma solo come cittadini singoli ,” *che hanno bensì, come tali, il diritto di manifestare e propagandare liberamente il loro pensiero sia individualmente, sia in forma associata, ma sempre e soltanto quale un loro puro e semplice diritto individuale di libertà*”.¹²¹

¹²¹ D’Avack P.A., Trattato di diritto ecclesiastico, cit., pag. 452

5 – *Ateismo e articolo 19 della Costituzione*

La tesi oggi più seguita è comunque quella che comprende l'ateismo nell'alveo dell'articolo 19 della Costituzione.

Questa interpretazione è proposta da molti giuristi, quali Cardia, Lariccia, Finocchiaro, Botta, che hanno ripreso il pensiero *ruffiniano*, secondo il quale *“la libertà religiosa è la facoltà spettante all'individuo di credere a quello che più gli piace o di non credere, se più gli piace, a nulla”*¹²².

Un intervento molto autorevole, riguardo a questa disputa dottrinale, è quello della Corte Costituzionale, in cui, con la sentenza n. 117 del 2 ottobre 1979, i giudici delle leggi fanno *“rientrare la tutela della c.d. libertà di coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall'art. 19, il quale garantirebbe altresì (analogamente a quanto*

¹²² Ruffini F., Corso di diritto ecclesiastico italiano, Bocca, Torino, 1924, pag. 198

avviene per altre libertà: ad es. gli articoli 18 e 21 Cost.) la corrispondente libertà negativa”.¹²³

Per cui, come rileva tra gli altri il Lariccia, la sentenza *“esprime un evidente mutamento di indirizzo dei giudici costituzionali sul tema dell’ateismo”*,¹²⁴ facendo rientrare quest’ultimo nell’alveo dell’articolo 19 della Costituzione ed escludendo ogni distinzione tra la protezione dell’esplicazione della fede religiosa e dell’ateismo.

Bisogna però aggiungere che la contesa non si è del tutto sopita. Infatti, proprio agli inizi di questo anno (2007), nel corso delle audizioni parlamentari per la proposta di una legge sulla libertà religiosa svolta dalla Commissione I della Presidenza del Consiglio e Interni dell’11 gennaio 2007, la prof.ssa Maria Pia Baccari Vari¹²⁵ affermava che *“ancora più difficile, nonostante*

¹²³ Per approfondimenti sugli interventi della Corte Costituzionale in materia religiosa si veda Domianello S., *Giurisprudenza Costituzionale e fattore religioso*, Giuffrè, Milano, 1987; la sentenza in questione, intervenendo sul tema del giuramento, si occupa anche della libertà in materia religiosa, sostenendo: *“- Costituzione, artt. 19 e 21 - Garantiscono anche la corrispondente libertà negativa – Esclusione di ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell’ateismo – Imposizione a soggetti non credenti del compimento di atti con significato religioso – Viola la loro libertà di coscienza”* Domianello S., *Giurisprudenza Costituzionale e fattore religioso*, Giuffrè, Milano, 1987, pag. 167; per ulteriori interventi sull’argomento si veda Bellini P., *Saggi di diritto ecclesiastico italiano*, vol. II, pag. 219 ss.; Colaianni N., *Tutela della personalità e dei diritti della coscienza*, Cacucci editore, Bari, 2000, pag. 30 ss.

¹²⁴ Lariccia S., *Coscienza e libertà*, Il Mulino, Bologna, 1989, pag. 104

¹²⁵ Professoressa associata di istituzioni di diritto romano presso l’Università «LUMSA»

l'orientamento dei giudici di Palazzo della Consulta, è considerare la libertà religiosa come libertà di non averne alcuna, tenuto conto che l'aspetto negativo del diritto di libertà religiosa non è l'ateismo, ma l'indifferentismo religioso".¹²⁶

In ogni caso, si può affermare che la maggior parte della dottrina ritiene l'ateismo rientrante nel *nomen juris* della libertà religiosa.

Tra gli altri, il Cardia muove una serie di critiche molto dettagliate sui vari "argomenti" trattati dal D'Avack.

Innanzitutto l'*argomento concettuale*.

L'ateismo anche se "*diverso*" (o addirittura in contrasto) da ogni forma di religione, non si può negare che si espliciti e si manifesti "*sullo stesso terreno della religione*". Inoltre, continua il Cardia, trovare un "*preciso confine*" tra la "*variabilità contenutistica delle diverse religioni e degli orientamenti ateistici, agnostici o indifferenti*" non è certo facile; vi sono, infatti, religioni "*il cui contenuto dogmatico è pressoché nullo, limitandosi esse ad esprimere determinate regole morali*". Nello

¹²⁶ <http://banchedati.camera.it/tiap%5F15%5Fv1/>

stesso tempo si possono altresì trovare orientamenti ateistici distinti “*da una notevole carica di religiosità*”.¹²⁷

A sostegno del proprio ragionamento il Cardia porta l'esempio delle libertà civili, nelle quali “*la difformità delle opinioni, degli orientamenti e dei comportamenti fa da cemento e da presupposto per una comune regolamentazione*”, come ad esempio l'articolo 8 della Costituzione che accomuna confessioni religiose molto diverse tra loro, oppure, l'articolo 21 che garantisce le più disparate manifestazioni del pensiero.¹²⁸

Per cui, conclude il giurista, “*sembra naturale ritenere che le opinioni e le attività coperte dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 19 si muovano nell'ambito della concezione del mondo, e vertano in tema di religione*”¹²⁹.

Per ciò che riguarda *l'argomento storico – giuridico*, il Cardia sostiene che la separazione tra ateismo e religione, attuata sia dalla legislazione liberale sia da quella concordataria, “*non ha impedito che quelle norme che dovevano regolare l'aspetto*

¹²⁷ Cardia C., Ateismo e libertà religiosa, cit., pag. 82

¹²⁸ Cfr. Cardia, infatti, continua questo Autore: “*le più disparate manifestazioni del pensiero vengono garantite da uno stesso diritto di libertà; mentre la libertà politica è tutelata così per chi si riconosca nella linea seguita da una organizzazione partitica o sindacale come per chi intende rimanere ad esse estraneo*” (Cardia C., Ateismo e libertà religiosa, cit., pag. 83)

¹²⁹ Cardia C., Ateismo e libertà religiosa, cit., pag. 83

*religioso positivo hanno di fatto disciplinato, negativamente, limitandole e osteggiandole, anche le espressioni e le convinzioni areligiose e irreligiose”*¹³⁰

L'ultimo degli argomenti utilizzato dal D'Avack è quello *giuridico positivo*.

A riguardo il Cardia, partendo dalla posizione della Ravà per la quale le facoltà negative tutelate dall'articolo 19 sono quelle di non professare alcuna religione, di non esercitare il culto, di non fare propaganda religiosa, ecc., afferma che *“facoltà correlativa a quella di professare una fede religiosa è l'altra di professare un opposto credo, anche negativo, verso ogni forma di trascendenza e di spiritualità, e diritto antitetico a quello di propagandare i propri convincimenti religiosi è di rendere partecipi gli altri dei propri convincimenti ateistici, agnostici o deistici etc., anche perché ad un facere, va sempre riconnesso, in tema di libertà – ove ciò sia possibile – un facere contrario, oltre che un abstinere”*.¹³¹

¹³⁰ Cardia C., Ateismo e libertà religiosa, cit., pag. 84

¹³¹ Cardia C., Ateismo e libertà religiosa, cit., pag. 85

Per quanto riguarda poi gli esempi portati dal D'Avack a sostegno della sua argomentazione, come il contenuto dell'articolo 8 della Costituzione che attiene esclusivamente alle "confessioni religiose", su cui lo Jemolo aggiunge: *"le confessioni religiose hanno bisogno di altre protezioni, anche perché in fatto nessuno mai va a turbare una riunione in un circolo filosofico"*¹³², il Cardia sostiene che se è vero che per gli atei non si sente l'esigenza di garantire una tutela al culto, dal momento che non esiste, non può escludersi che il diritto di libertà religiosa si connoti di garanzie *"funzionali tanto alle forme di religiosità quanto alle manifestazioni di areligiosità o irreligiosità"*. Concludendo che la concessione di privilegi verso una confessione religiosa *"si risolve per ciò stesso in funzione antiateistica per comprendere che la libertà di manifestazione del pensiero non è sufficiente a garantire un equilibrato rapporto – a livello normativo – tra ateismo e religione"*.¹³³

¹³² Jemolo A.C., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, A. Giuffrè, Milano, 1979, pag. 155; lo Jemolo continua: *"la realtà sociale 'confessione religiosa' postula un minimo riti, di simboli, di ministri, e relative esigenze di rispetto, di protezione da offese avversarie, che nessuna tendenza o scuola filosofica postula. Per questo è sufficiente la libertà di espressione, quella di propaganda e soprattutto la libertà di stampa e d'insegnamento; invece le confessioni religiose hanno bisogno di altre protezioni"*(Jemolo A.C., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pag. 123)

¹³³ Cardia C., *Ateismo e libertà religiosa*, cit., pag. 87

A questi motivi che dimostrano, secondo l'orientamento illustrato fin qui, che l'ateismo rientra nel *nomen juris* della libertà religiosa, va aggiunto l'articolo 3 comma 2 della Costituzione, che ha come oggetto la tutela del "*pieno sviluppo della persona umana*" la quale non può non tradursi in una piena "*libertà di ricerca*" che potrà sfociare sia nella religione che nell'ateismo: per cui la libertà di religione "*si qualifica per essere diretta a garantire tutte quelle opinioni, e manifestazioni sociali, che hanno un diretto collegamento con la tematica religiosa*".¹³⁴

¹³⁴ Cardia C., *Ateismo e libertà religiosa*, cit., pag. 102

6 – *Libertà di coscienza*

La tesi che fa rientrare l'ateismo nell'alveo della libertà religiosa può dirsi, perciò, consolidata, dal momento che *“caput e fundamentum di tutte le facoltà discendenti dal diritto di libertà religiosa è quello che attiene alla libertà di coscienza, ossia dell'intimo e libero atteggiarsi dell'individuo di fronte al problema dell'essere e dell'esistere, nei suoi aspetti religiosi, etici, politici, sociali, ecc”*¹³⁵. Per cui è fuor di dubbio che l'ateismo rientri nell'ambito della libertà di coscienza.

Il riferimento alla libertà di coscienza, come abbiamo visto, è presente in tutte le Carte Internazionali¹³⁶ che si occupano delle libertà e dei diritti umani, ma non viene esplicitato nel nostro ordinamento.

Va osservato, però, che la libertà di coscienza, ancorché non esplicitata, è comunque presente nel nostro ordinamento proprio perché l'Italia è tra i Paesi firmatari di quelle Carte. Come ricorda

¹³⁵ Finocchiaro F., *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2000, pag. 175

¹³⁶ Vedi Capitolo I Sezione I

il Lariccia, infatti, la libertà di coscienza “è pienamente riconosciuta nell’ordinamento italiano per l’impegno assunto con l’approvazione della norma che ha dato esecuzione alla disposizione della convenzione sopra citata [Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ndr]”¹³⁷.

È stato notato che sino agli anni ottanta la libertà di coscienza costituiva un semplice presupposto di specifici diritti, tra i quali, in particolare, quello della libertà religiosa.¹³⁸

Successivamente - come osserva il Colaianni - essa viene posta in correlazione con la libertà di pensiero e di religione, così come “sancita nella convenzione europea sui diritti dell’uomo e richiamata da una risoluzione del Parlamento europeo del 7 Febbraio 1983; quindi viene ribadito il legame specifico con la libera manifestazione del pensiero, sancita dall’art. 19 cost”¹³⁹.

Accertato che la libertà di coscienza è prevista dall’ordinamento italiano, c’è anche chi, come il Bellini, la

¹³⁷ Lariccia S., *Coscienza e libertà*, cit., pag. 97

¹³⁸ Cfr. Colaianni N., *Tutela della personalità e dei diritti della coscienza*, cit., pag. 33, in cui l’Autore sostiene che “gli anni ottanta segnano un approfondimento della nuova prospettiva: la libertà di coscienza (rispetto al servizio militare armato nella specie) viene posta in relazione con la libertà di pensiero, di coscienza e di religione”

¹³⁹ Colaianni N., *Tutela della personalità e dei diritti della coscienza*, cit., pag. 32

considera rientrante nei “*principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato*”, affermando che essa “*non fa da semplice preambolo alla libertà religiosa delle ordinarie costituzioni liberali, ma sollecita una più articolata soluzione: che – nel rispetto delle opposte posizioni – si dia cura a modo debito tanto della urgenza spirituale di coloro che credono in un simbolo di fede, e tengono a tradurre nelle opere codesto loro afflato fideistico, quanto della istanza morale di quegli altri che sentono invece di dover escludere siffatte suggestioni dalla propria esperienza personale*”¹⁴⁰.

Sul punto è intervenuto anche il Lariccia che, pur condividendo parte del ragionamento del Bellini, preferisce lasciar fuori la discussione sui “*principi supremi*”, in quanto: “*a parte le difficoltà, avvertite anche dai giudici costituzionali, di precisare che cosa realmente si intenda per principi supremi dell’ordinamento costituzionale, tale distinzione [tra norme costituzionali e principi supremi o fondamentali della costituzione ndr] pone l’esigenza di individuare dei principi super costituzionali, o, meglio, dei valori deducibili dai principi*

¹⁴⁰ Bellini P., Saggi di diritto ecclesiastico italiano, cit., pag. 221

costituzionali, essi soltanto dotati di una super resistenza: determinando il risultato, che non sembra avere un fondamento normativo, di distinguere, all'interno della carta costituzionale, tra disposizioni dotate di una maggiore o minore resistenza o importanza"¹⁴¹.

A parte quest'ultima disputa dottrinale, possiamo ritenere consolidata la tesi che riconosce pienamente inclusa la libertà di coscienza nell'ambito della Costituzione italiana

Per essere effettiva tale tutela, occorre, così come previsto dalle Carte Internazionali, un dovere di “*neutralità*” da parte dello Stato.

La neutralità non deriva solo dall'ordinamento internazionale, ma è anche espressamente prevista dalla nostra Costituzione negli articoli 19 (diritto di libertà religiosa), 3 (uguaglianza a prescindere dalle opinioni di ciascuno in materia religiosa), 8 (uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge).

Come sostiene il Cardia: la “*neutralità dello Stato sta a significare: che non si dà, di fronte alla legge, e ai poteri*

¹⁴¹ Lariccia S., *Coscienza e libertà*, cit., pag. 102

*pubblici, preminenza, o maggior prestigio, di un culto rispetto agli altri; che lo Stato, la legge o i poteri pubblici, non possono esprimere apprezzamenti, positivi o negativi, né sulle opinioni individuali in materia religiosa, né sul patrimonio dogmatico o dottrinale proprio di ciascuna Chiesa o confessione religiosa; che le garanzie di libertà, individuale o collettiva, sono riconosciute a tutti, singoli o gruppi, in eguale misura; che l'eguaglianza, e la eguale libertà, dei singoli e delle confessioni ha un significato formale e sostanziale insieme, nel senso che va salvaguardata fino a garantire la pari dignità di tutti i cittadini".*¹⁴²

Ovviamente, questa “*neutralità pluralista*” comprende anche l'ateismo, per cui l'apprezzamento da parte dello Stato, non solo non deve riguardare una religione piuttosto che un'altra, ma anche la religione piuttosto che l'ateismo.

Ma accreditare una siffatta impostazione farebbe venir meno quel “*favor religionis*” di cui parla il Finocchiaro, il quale sostiene che gli atei hanno “*il diritto di contestare tutte le*

¹⁴² Cardia C., Stato e confessioni religiose: il regime pattizio, Il Mulino, Bologna, 1988, pag. 114

limitazioni che, in contrasto con le norme ricordate, derivassero a danno della loro azione dall'esistenza di privilegi altrui non compatibili con la Costituzione, ma non possono contestare, in blocco, l'esistenza nell'ordinamento di un favor religionis"¹⁴³. Lo stesso autore aggiunge che l'ateismo potrà trovare piena equiparazione con le confessioni religiose solo in uno Stato separatista, e questo non è certo il caso dell'Italia. Ma questo profilo costituirà l'oggetto della sezione successiva del presente lavoro.¹⁴⁴

Per concludere sulla libertà di coscienza, su cui non ci dilungheremo eccessivamente dal momento che non è propriamente questo l'oggetto del nostro lavoro, non può omettersi di citare l'interessante contenuto della proposta di legge costituzionale che l'on. Basso presentò alla Camera dei deputati nel 1972.

Questa proposta prevedeva, tra l'altro, la modifica dell'articolo 19 della Costituzione, ma affermava *"l'inviolabilità della libertà della fede e della coscienza"*.

¹⁴³ Finocchiaro F., in Branca G., Commentario della Costituzione art. 13 - 20, Zanichelli, Bologna, 1975, pag. 265; cfr. anche Finocchiaro F., Diritto ecclesiastico, 9ª ed., Zanichelli, Bologna, 2003, pag. 180

¹⁴⁴ Si veda infra Capitolo II Sezione II

Tralasciando tutto il dibattito che ne seguì, è utile richiamare l'intervento del Fois, il quale riteneva che “ *se è vero che la libertà di fede (intesa in senso restrittivo) altro non può essere considerata che come espressione della libertà di coscienza, è solo a quest'ultima che si dovrebbe fare riferimento nel proclamare l'inviolabilità*”. Infatti la proposta del nuovo articolo 19 dell'illustre pubblicista era così formulata:

“La libertà della coscienza è inviolabile.

*Tutti hanno il diritto di professare liberamente le proprie convinzioni in materia religiosa in qualsiasi forma, individuale ed associata, di farne propaganda, e di esercitare in privato o in pubblico un culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.*¹⁴⁵

Una siffatta modifica sarebbe stata perfetta sul piano della laicità: avrebbe assicurato la libertà di fede e, allo stesso tempo, la libertà di ateismo, dal momento che si fa riferimento a “*convinzioni in materia religiosa*”. Pertanto, sarebbe caduta qualsiasi disputa e controversia, perché è fuor di dubbio che il

¹⁴⁵ Fois S., in AA. VV., Università degli Studi di Siena, individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico, Giuffrè, Milano, 1973, pag. 1221

“*non avere una fede*” costituisce una convinzione in materia religiosa o ad essa é riconducibile.

Questa proposta, come era prevedibile, non passò; anzi, bisogna osservare che oggi, dopo più di trentacinque anni, ancora si discute di una proposta di legge sulla libertà religiosa.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Per quanto riguarda la nuova proposta di legge sulla libertà religiosa si veda la sezione successiva. Tale legge, come si nota dagli emendamenti proposti, ha tutt'ora serie difficoltà a venire alla luce, dovendo, tra l'altro, tener conto dei compromessi tra laicità – si ripete - tra laicità (e non ateismo) e confessionarismo

SEZIONE II: Le organizzazioni ateistiche e l'ordinamento italiano

1 – *Introduzione*

Nonostante alcune opinioni contrarie, in ogni caso minoritarie, si può affermare che la libertà di ateismo rientra a pieno titolo nell'alveo dell'articolo 19 della nostra Costituzione: sia perché è impossibile slegare la libertà di religione da quella di ateismo, in quanto sono due facce della stessa medaglia (*“la libertà religiosa è la facoltà spettante all'individuo di credere a quello che più gli piace o di non credere, se più gli piace, a nulla”*)¹⁴⁷, sia perché se *caput e fundamentum* della libertà di religione è la libertà di coscienza, in quest'ultima non può non

¹⁴⁷ Ruffini F., Corso di diritto ecclesiastico italiano, Bocca, Torino, 1924, pag. 198

rientrare l'ateismo, che è frutto e seme insieme della stessa pianta.¹⁴⁸

Inoltre la concezione di ateismo come esito, seppur in negativo, dell'esercizio della libertà di religione è presupposta, in campo europeo, come già abbiamo avuto modo di notare, dall'articolo 9 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dall'articolo 10 della Carta di Nizza e dall'articolo II-70 del Trattato che adotta una costituzione europea, trattato, quest'ultimo, non ancora entrato in vigore, ma, come gli altri, ratificato dall'Italia.¹⁴⁹

Perciò la tesi secondo cui l'ateismo non è una religione e per questo non può essere tutelato ex articolo 19 è un tesi che non può essere condivisa.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Sulla rilevanza ex articolo 19 della libertà di ateismo si veda la sezione precedente. Il Finocchiaro, inoltre afferma: "*caput e fundamentum di tutte le facoltà discendenti dal diritto di libertà religiosa è quello che attiene alla libertà di coscienza, ossia dell'intimo e libero atteggiarsi dell'individuo di fronte al problema dell'essere e dell'esistere, nei suoi aspetti religiosi, etici, politici, sociali, ecc*" (Finocchiaro F., *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2000, pag. 175)

¹⁴⁹ Sulla rilevanza europea dell'ateismo si veda *supra* Capitolo 1 Sezione I

¹⁵⁰ Sul fatto che l'ateismo non possa essere tutelato ex articolo 19 della Costituzione si veda la sezione precedente, a tal proposito, infatti, ricordiamo la posizione del D'Avack e della Ravà, i quali ritenevano che l'ateismo fosse tutelato dall'articolo 21 della Costituzione: "*l'art. 21 è assolutamente esplicito: esso sancisce per chiunque la libera manifestazione del proprio pensiero e, quindi, la libera propaganda delle proprie idee. Data la sua formulazione, appare ben difficile provare che esso non sia applicabile, nella sua pienezza, a tutti, e quindi agli atei, anche in quelle che sono le loro manifestazioni esteriori positive, esplicatesi in attività di propaganda di idee atee e di proselitismo*" (Ravà A., *Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa*, cit., pag. 45). Ancora più

Tuttavia, se è pacifico che una siffatta tesi venga respinta per ciò che concerne l'articolo 19, la concezione secondo cui l'ateismo non è una religione viene, invece, utilizzata per escludere ai gruppi o alle associazioni ateistiche la tutela riservata ai gruppi o alle associazioni religiose.

In primo luogo, deve osservarsi che nel sistema giuridico italiano si riscontrano significative chiusure nei confronti delle associazioni ateistiche. Tanto è vero che queste ultime, non solo non possono avere la qualifica di confessioni religiose (definizione che per altro rifiutano le stesse organizzazioni ateistiche), ma vengono trattate in maniera diseguale rispetto alle organizzazioni religiose, che invece possono avvalersi di tale denominazione, con tutti i benefici, soprattutto di carattere economico, ma non solo.¹⁵¹

esplicito è il Presidente della Commissione I degli affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni, l'onorevole Luciano Violante, il quale, in relazione alla questione dell'equiparazione dell'ateismo alle religioni afferma: *"il problema della parificazione alle religioni è un punto delicato, perché l'ateismo non è una religione"*

¹⁵¹ Un esempio consiste nell'8‰ IRPEF: a tale finanziamento le organizzazioni ateistiche non possono partecipare. Inoltre, come sostiene il Cardia, l'ordinamento interviene per ciò che riguarda il *"sostentamento dei culti, o del relativo personale ecclesiastico, e agevola la contribuzione volontaria dei cittadini a favore dei culti, o addirittura destina quote di denaro pubblico alle confessioni stesse per il perseguimento di determinate finalità"* (Cardia C., Stato e confessioni religiose: il regime pattizio, Il Mulino, Bologna, 1988, pag. 131). Sul punto interviene anche il Vitale, il quale occupandosi del problema per cui l'intesa venga considerata *"come il presupposto per il conferimento di benefici finanziari"* afferma che *"l'assunzione dell'intesa come presupposto e mezzo (certo più comodo) di identificazione"*

Come si vedrà specificatamente, le organizzazioni ateistiche non vengono assolutamente prese in considerazione in modo esplicito dal sistema giuridico italiano. Anche nell'attualità parlamentare, la nuova proposta di legge sulla libertà di religione non contiene riferimenti o tutele particolari per questi tipi di gruppi, a differenza dei gruppi religiosi, se non nei limiti dell'articolo 18 della Costituzione (*"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare"*).

Invece, i gruppi religiosi possono avvalersi, oltre che della tutela prevista dell'articolo 18, anche di quella prevista dall'articolo 8, sempre che abbiano le caratteristiche necessarie per essere definiti come *"confessioni religiose"*; requisiti che i

dei soggetti beneficiari di tali interventi finanziari (soprattutto in materia edilizia, ma il problema si pone pure per l'assegnazione della quota 8% dell'IRPEF) è chiaramente incostituzionale"(Vitale A., Corso di diritto ecclesiastico, Giuffrè, Milano, 1998, pag. 193). Per non utilizzare solo argomenti di tipo economico si pensi al sistema radiotelevisivo pubblico: un esempio per tutti è la trasmissione domenicale in diretta della S. Messa

gruppi ateistici, come dicevamo, per principio non potranno avere.

2 – *Confessioni religiose e art. 8 Cost.*

Non è comunque agevole trovare la giusta definizione di “*confessione religiosa*”.

Nell’ordinamento comunitario europeo, non c’è. Infatti, la varietà delle confessioni religiose (con le loro diversità di dimensione, di contesto culturale, storiche, ecc.) scoraggiano ogni tentativo di trovare una definizione unica per questo fenomeno. Bisognerebbe inoltre “*tenere in considerazione il diverso approccio dei vari ordinamenti europei verso formazioni sociali, gruppi e collettività religiose: per alcuni Stati si tratta di corporazioni pubbliche, per altri di associazioni di diritto privato speciale o generale, per altri ancora alcuni di essi sono integrati nelle strutture dello Stato; questi stessi Stati adottano, inoltre, criteri differenti per il loro riconoscimento (quantitativo,*

*sociologico, storico, organizzativo - istituzionale, patrimoniale, etc.)*¹⁵².

La tutela specifica che i vari Stati della UE attribuiscono alle confessioni religiose (o ad alcune di esse) variano a seconda della modalità o della gradazione prevista in ogni paese, e necessitano, in ogni caso, di una valutazione da parte dei pubblici poteri.

Queste valutazioni, perciò, variano da paese a paese ed è impossibile *“individuare quel minimo comun denominatore necessario sia per tentare una definizione comunitaria [...] sia per risolvere i problemi che vengono a porsi mano a mano che gli Stati territoriali membri dell’Unione vengono a perdere gradualmente la possibilità di controllo delle frontiere”*.

Pertanto una definizione seppur teorica di *“confessione religiosa”* non permetterebbe *“di rispondere a domande che sono rimaste prive di risposte convincenti da parte non solo di giuristi, ma di storici, filosofi, antropologi e sociologi delle religioni”*.¹⁵³

¹⁵² Margiotta Broglio F., in AA: VV., Religioni e sistemi giuridici : introduzione al diritto ecclesiastico comparato, Il Mulino, Bologna, 1997, pag. 100

¹⁵³ Margiotta Broglio F., in AA. VV., Religioni e sistemi giuridici : introduzione al diritto ecclesiastico comparato, cit., pag. 103

Anche in Italia è controversa la nozione di “*confessione religiosa*”.

La dottrina ha utilizzato la metafora di un edificio a più piani basato su vari tipi di distinzioni. La prima è quella tra “*la Chiesa Cattolica ed altre confessioni: essa è fondata su un elemento testuale (la Costituzione tratta la prima nell’art. 7, le altre nell’art. 8), ma anche sull’elaborazione di un concetto che non figura, come tale, nella Costituzione (la quale parla all’art. 7 di indipendenza e sovranità e all’art. 8 di libertà e diritto di auto – organizzazione): la originarietà degli ordinamenti confessionali*”. Per cui si riconosce alla Chiesa Cattolica una posizione di supremazia (in quanto ordinamento primario) e si relegano “*le altre confessioni in una situazione di subordinazione allo Stato, arbitro della loro stessa esistenza, in quanto ordinamenti non primari*”.¹⁵⁴

La seconda distinzione riguarda la categoria dei gruppi religiosi acattolici. Infatti dal punto di vista del testo costituzionale l’articolo 8 parla di “*confessioni*”, l’articolo 19

¹⁵⁴ Long G., *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica" : ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Il Mulino, Bologna, 1991, pag. 65

prevede la tutela della professione *“individuale ed associata”* di una fede religiosa e l’articolo 20 si occupa di *“associazioni e istituzioni”* religiose. Da questa impostazione la dottrina ha identificato due distinte categorie: quella delle associazioni e quella delle confessioni.

La differenza – secondo autorevole dottrina - sta nel fatto che *“ogni confessione religiosa ha una propria e originale concezione totale del mondo, che investe, oltre ai rapporti tra uomo e Dio, pure i rapporti fra uomo e uomo, dettando regole che disciplinano non solo il rapporto tra il gruppo e le altre comunità, ma anche il comportamento del singolo appartenente al gruppo allorché si muove all’interno di altre comunità sociali, quale, per esempio, la comunità civile”*.

Le associazioni, pur avendo fine di culto o di religione *“non hanno una propria originale concezione del mondo, e quando tendano ad attuarne una nel modo più perfetto possibile, si tratta di organismi proliferati da una comunità più vasta, dalla*

quale traggono i principi fondamentali e alla quale sono legati”.

155

Questa *“propria originale concezione del mondo”* è tipica anche di altre aggregazioni, come ad esempio quella dei partiti politici con una forte impostazione ideologica. La differenza, ricorda il Finocchiaro, sta nell’aggettivo *“religiosa”* che segue il sostantivo *“confessione”*, qualificando così *“i gruppi qui considerati e li differenzia, dal punto di vista della funzione, dalle altre comunità”*.

Ulteriore differenza, che aiuta a comprendere il concetto di *“confessione religiosa”* è l’esclusione da questa qualifica dei dissidenti di una confessione già esistente.

Queste realtà, pur se attengono alla vita religiosa, non hanno una *“propria originale concezione del mondo”* e, potranno caratterizzarsi come *“confessione religiosa”* solo quando *“oltre a recidere ogni legame organico con la confessione da cui s’è staccato, si differenzi da questa anche sul piano ideologico, offrendo una propria concezione del mondo diversa - seppur solo*

¹⁵⁵ Finocchiaro F., in Branca G., Commentario della costituzione : Principi fondamentali : Art. 1-12, Zanichelli, Bologna, 1975, pag. 388

sotto alcuni aspetti - da quella coltivata dalla confessione donde il gruppo ha tratto origine”¹⁵⁶.

Fatte queste doverose premesse, bisogna ora capire che cosa si intende per “*religione*”.

Secondo il Finocchiaro “*è quel complesso di dottrine costruito intorno al presupposto dell’esistenza di un Essere trascendente, che sia in rapporto con gli uomini, al quale è dovuto rispetto, obbedienza ed anche, secondo alcune di tali dottrine, amore*”.

A questo punto l’insigne giurista definisce le “*confessioni religiose*” come “*comunità sociali stabili aventi una propria ed originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un Essere trascendente, in rapporto con gli uomini*”.¹⁵⁷

È proprio l’elemento del “*trascendente*” che differenzia le confessioni religiose da altri gruppi che hanno fini religiosi, ancorché di carattere negativo, come i circoli ateistici. Per questo elemento, secondo il Finocchiaro, è da escludere che tali comunità possano essere qualificate come “*confessioni religiose*”.

¹⁵⁶ Finocchiaro F., in Branca G., Commentario della costituzione : Principi fondamentali : Art. 1-12, cit., pag. 390

¹⁵⁷ Finocchiaro F., in Branca G., Commentario della costituzione : Principi fondamentali : Art. 1-12, cit., pag. 389

Conclude l'illustre ecclesiasticista che tale fenomeno è estraneo alle norme dell'articolo 8 della Costituzione, “*ma ricadente nell'ambito delle previsioni degli art. 18 e 21*”.¹⁵⁸

Questa definizione è accolta dalla “*dottrina più autorevole*”¹⁵⁹, anche se è palese che “*risente troppo di una concezione giudeo - cristiana della religione*”¹⁶⁰, escludendo a priori, non solo le organizzazioni dei non credenti, ma anche tutte quelle religioni in cui non si parla di Essere trascendente (come ad esempio il Buddismo).¹⁶¹

Qualificare queste realtà semplicemente come filosofie sarebbe quantomeno di parte (dal momento che si utilizzano canoni tipici esclusivamente delle religioni tradizionali occidentali) e verrebbe meno quel principio di neutralità di cui uno Stato laico dovrebbe essere portatore.¹⁶²

¹⁵⁸ Finocchiaro F., in Branca G., Commentario della costituzione : Principi fondamentali : Art. 1-12, cit., pag. 389

¹⁵⁹ Cfr. Galgano F., Dizionario enciclopedico del diritto, Cedam, Padova, 1996

¹⁶⁰ Long G., Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica" : ordinamenti interni e rapporti con lo Stato, cit., pag. 67

¹⁶¹ Successivamente il Finocchiaro modificherà la sua definizione in “*comunità stabili dotate o non di organizzazione e normazione propria e aventi una propria ed originale concezione del mondo, basata sull'esistenza di un Essere trascendente, in rapporto con gli uomini o sulla ricerca del divino nell'immanenza*” (Finocchiaro F., Diritto ecclesiastico, Zanichelli, Bologna, 2000, pag. 75)

¹⁶² A questo proposito, molto interessante è l'intervento della Domianello nell'audizione dell'11 Gennaio 2007 presso la Commissione I degli affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni, in relazione alla proposta di legge sulla libertà religiosa. La professoressa afferma che “*l'ateismo non è un pensiero filosofico astratto su qualunque*

Dal nostro punto di vista, lo scrimine tra ciò che è religione e ciò che non lo è, è molto labile e sottile ed è forse un terreno su cui uno Stato (veramente) neutrale, dal punto di vista religioso, dovrebbe tenersi il più lontano possibile.

Altra definizione di “*confessione religiosa*” forse più conforme ad una società pluralista come dovrebbe essere la nostra è quella che identifica la realtà di cui ci stiamo occupando come “*un fatto di fede rivolto al divino e vissuto in comune tra più persone che lo rendono manifesto nella società umana tramite una propria particolare struttura istituzionale, quale che essa sia*”¹⁶³.

In ogni caso anche questa definizione ripropone come elemento fondamentale il divino, escludendo chi, ancorché si poneva tale problema, lo risolve in senso negativo, rifiutando qualsiasi “*fatto di fede rivolto al divino*”.

Infatti l’ateismo, pur occupandosi del tema della religione, e quindi della divinità, non si rivolge di certo al divino, ma si limita a rapportarsi con esso per negarlo.

tema, è una professione di fede contraria all’utilizzo di certi schemi che sono adoperati da tante confessioni religiose”

¹⁶³ Peyrot G., *Confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in Dig. Pubbl., Torino, 1989, pag. 355

Pertanto anche in quest'ultima definizione vengono tagliate fuori, dalle guarentigie previste dall'articolo 8 della Costituzione riguardanti le confessioni religiose, le organizzazioni ateistiche.

Esula, in ogni caso, dal nostro lavoro uno studio approfondito sul concetto di "*confessione religiosa*". In dottrina sono varie le definizioni di tali realtà e non è possibile qui dedicarsi ad ognuna di esse.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Vi sono valutazioni di tipo quantitativo, per cui questi gruppi si caratterizzano tramite "*l'adesione ed il concorso stabile di un certo numero di aderenti*" (Mortati C., Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1969, pag. 872), di tipo sociologico, dove il gruppo "confessione religiosa" è tale se si sia affermato "*con finalità religiose nell'opinione pubblica formata nella società italiana*" (Barillaro D., Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, Milano, 1968, pag. 121), di tipo storico, che prevedono che tale realtà si sia consolidata "*nella tradizione italiana*" (Gismondi P., Lezioni di diritto ecclesiastico, A. Giuffrè, Milano, 1975, pag. 95). Altri hanno posto l'accento sulla struttura organizzativa, definendo "confessione religiosa" quel gruppo dotato di una "*positiva organizzazione statutaria e di un assetto istituzionale*" (D'Avack P.A., Trattato di diritto ecclesiastico, Milano, 1978, pag. 335). Vi è poi chi come il Colaianni sostiene che per la qualifica di "confessione" di un gruppo religioso basta "*l'autolegittimazione e l'autoqualificazione delle confessioni religiose*" stesse (Colaianni N., Confessioni religiose e intese. Contributo all'interpretazione dell'art.8 della Costituzione, Bari, 1990, pag. 81).

*3 – Confessioni religiose e principio di uguaglianza (art.
3 Cost.)*

Dalle definizioni esaminate sono due i problemi che emergono e che è opportuno trattare analiticamente.

Il primo è riconducibile all'interpretazione più diffusa in dottrina: quello della rilevanza (e quindi della tutela) dell'ateismo nell'articolo 19 della Costituzione unito con l'articolo 3 della stessa. Da questa lettura congiunta si nota l'effettiva uguaglianza del credente con il non credente, tutelati allo stesso modo dall'articolo 19.

Però questa parificazione è di carattere individuale. Infatti l'uguaglianza riguarda il singolo ateo e il singolo credente. Non c'è invece alcuna parificazione sul piano collettivo dal momento che il credente può organizzarsi collettivamente, e, se rispetta il requisito della "*propria ed originale concezione del mondo*", può essere tutelato ex articolo 8. Facoltà che – alla luce di quanto si è detto più sopra - viene preclusa all'ateo.

A questo primo problema si lega il secondo: la disuguaglianza tra le varie organizzazioni operanti sul piano sociale.

Infatti è innegabile che le organizzazioni religiose conservino una tutela particolare e specifica a dispetto, non solo delle organizzazioni ateistiche, ma anche di altre organizzazioni filosofiche, culturali, ecc..

Sul piano della libertà religiosa è significativa l'affermazione del Segretario nazionale dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti (UAAR) Giorgio Vilella che, riprendendo le parole dell'onorevole Spini, il quale immagina *“la situazione delle religioni in Italia come un palazzo a più piani: sul piano più importante vi è la religione cattolica, ad un piano inferiore si trovano le religioni che hanno un'intesa ed al di sotto di tutti vi sono le religioni che non hanno un'intesa”*, aggiunge che il parlamentare però *“si è dimenticato dei dieci milioni di italiani che sono fuori del palazzo, in mezzo alla strada”*¹⁶⁵, riferendosi ovviamente alla situazione degli atei.

¹⁶⁵ Audizione alla Commissione I degli affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni, del 10 Gennaio 2007

La soluzione delle questioni poste non è agevole.

Per ciò che riguarda la parificazione tra confessioni religiose e organizzazioni ateistiche, estendendo la nozione di “*confessione religiosa*”, le ultime potrebbero rientrare nelle prime. Dopotutto è innegabile che le associazioni di atei abbiano una “*propria ed originale concezione del mondo*”, e che questa concezione abbia carattere religioso (dove per “*religioso*” deve intendersi “*in materia di religione*”).

Escludendo la tesi che connota le confessioni religiose per riferimenti all’Essere trascendente - che come abbiamo già osservato estrometterebbe altre realtà che si qualificano comunque come religioni – per una parificazione concettuale sarebbe sufficiente, richiamando la tesi del Peyrot, fare riferimento al connotato della “*credenza*”, piuttosto che a quello della “*fede*”, e riferirsi, circa l’interesse degli adepti delle confessioni religiose, “*all’occuparsi del divino*” anziché “*rivolto al divino*”.¹⁶⁶

¹⁶⁶ In questo senso è interessante la posizione prospettata dal Lariccia, il quale parla di “*formazioni sociali con finalità religiose*” (Lariccia S., *Diritto ecclesiastico*, Padova, 1986, pag. 108)

Così operando, però, si entrerebbe in una diatriba di tipo lessicale - più che giuridica - sul termine “*confessione*”, che rischierebbe di sviare il nocciolo del problema.

La questione della disuguaglianza tra le organizzazioni religiose e quelle atee o filosofiche potrebbe essere risolta se si desse una effettiva attuazione, dal momento che l’Italia l’ha ratificato, all’ articolo 11 del Trattato di Amsterdam (1997) il quale garantisce che “*l’Unione Europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. L’Unione Europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali*” formulazione, peraltro, ripresa nell’articolo I-52 della Costituzione Europea.¹⁶⁷

In merito alle caratteristiche distintive tra associazioni e confessioni, è molto importante la posizione del Lariccia, il quale ritiene che “*manca qualsiasi sicuro criterio che valga a far distinguere tra loro le confessioni religiose dalle associazioni religiose, e che queste due associazioni tipiche rientrano nella*

¹⁶⁷ Sulla legislazione europea sul tema della libertà di ateismo si veda *supra*, Capitolo 1 Sezione I

generale categoria delle formazioni sociali con finalità religiose".¹⁶⁸

Se si abbandonassero le nomenclature di "*confessioni*" o di "*associazioni*" religiose, e ci si riferisse più semplicemente a "*formazioni sociali con finalità religiose*", in questa definizione, si potrebbero far rientrare anche le associazioni ateistiche, in quanto sono certamente "*formazioni sociali*" e hanno sicuramente "*finalità religiose*", ancorché negative nei confronti delle religioni stesse, e per questo, interessate al tema della religione.¹⁶⁹

Dopotutto se l'articolo 19 della nostra Costituzione garantisce "*il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa*" e la maggioranza della dottrina lo interpreta facendovi rientrare anche l'ateismo, perché anch'esso si occupa del tema della religione (che è appunto il fulcro dell'articolo in questione), non si capisce perché non si possa estendere questa

¹⁶⁸ Lariccia S., *Diritto ecclesiastico*, Padova, 1986, pag. 108. Sulle uguali libertà delle confessioni religiose si veda anche Vitale A., *Corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1998, pag. 187 ss.

¹⁶⁹ Oltre alla già citata definizione del Lariccia ci sembra opportuno richiamare anche l'intervento della prof. Domianello, la quale sostiene che "*questa è la nozione di confessione religiosa che mi sentirei di sottoscrivere, non solo le fedi religiose, ma anche le credenze in campo religioso, cioè anche quelle che in tale ambito esprimono convinzioni di tipo negativo*" (audizione del 11 Gennaio 2007, presso la Commissione I degli affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni, in relazione alla proposta di legge sulla libertà religiosa)

interpretazione anche a tutte quelle locuzioni e situazioni in cui si utilizza il termine “*religioso/a*” o “*religione*”.

In questo modo si giungerebbe ad una sostanziale parificazione tra organizzazioni di credenti (comprese le confessioni religiose) e organizzazioni di atei.

Senza trascurare, al riguardo, il Trattato di Amsterdam che va oltre e afferma anche l’equiparazione con “*organizzazioni filosofiche*”, che non devono essere necessariamente atee, e “*non confessionali*”, cioè ogni altro tipo di gruppo.

Sta di fatto che in Italia questa equiparazione non è riconosciuta, dal momento che i gruppi religiosi possono ottenere una tutela specifica (appunto come “*confessioni religiose*”) che altri gruppi non possono avere.

Il nocciolo del problema è sempre lo stesso: l’esistenza in Italia di un *favor religionis*, tematica molto dibattuta in dottrina.

Si passa dalla posizione di chi, come lo Jemolo, ritenendo che “*oggi non sembra possa più parlarsi di questo favore particolare, cioè più intenso, per il fine religioso od in genere per il fattore religioso*”, giustificava la maggior tutela attribuita alla

religione (intesa come culto, edifici, confessioni, ecc.) dal fatto che “*non si sentirebbe veramente il bisogno di una protezione penale di scuole od orientamenti filosofici*”¹⁷⁰; a quella di chi ritiene che questo “*favor*“ rientra nel quadro di un più generale “*favor libertatis*“ espresso dall’articolo 19, il quale tutela “*la libertà di religione, non solo positiva ma anche negativa: vale a dire, anche la professione di ateismo o di agnosticismo*”¹⁷¹; fino ad arrivare al pensiero del Finocchiaro, il quale ammette l’esistenza del *favor religionis* dal momento che afferma: “*è ovvio che tale favor potrebbe essere rimosso, ma oggi non v’è la possibilità di configurare l’esistenza di un diritto soggettivo alla sua abolizione*”¹⁷².

Se non è pacifica l’esistenza o meno di un *favor religionis* da un punto di vista giuridico - formale, si può senz’altro affermare che questo *favor* sussista da un punto di vista sostanziale.

Per non insistere tediosamente sul tema in questione basti pensare ad esempio alla scuola pubblica: l’insegnamento religioso

¹⁷⁰ Jemolo A.C., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, A. Giuffrè, Milano, 1979, pag. 155

¹⁷¹ Colaianni N., *Tutela della personalità e dei diritti della coscienza*, Cacucci editore, Bari, 2000, pag. 112

¹⁷² Finocchiaro F., *Diritto ecclesiastico*, cit., pag. 180

(confessionale) è previsto dall'ordinamento. È vero che vi è la possibilità di non usufruire di tale disciplina¹⁷³, o in alcuni casi di scegliere la dottrina di questa o quella confessione, ma è anche vero che – secondo un orientamento dottrinale – dovrebbe essere assicurato anche il diritto ad un insegnamento ateistico o sull'ateismo.¹⁷⁴

Ma su tali concezioni, anche molto liberali (apparentemente laiche), vale la pena esprimere più di un dubbio su quella che – in sostanza – si rivela una sorta di ghetizzazione dello studente all'interno della scuola pubblica che dovrebbe avere, invece, un carattere di assoluta neutralità ed uguaglianza nei confronti di tutti gli alunni.

Opinioni o indottrinamenti religiosi andrebbero approfonditi e sviluppati in altri luoghi. Non può, infatti, essere

¹⁷³ Lo studente può essere esonerato dall'ora di religione e può: frequentare attività alternative, dedicare l'ora di studio ad altre materie uscire dalla scuola o non fare alcuna attività (sentenza della Corte costituzionale (n.13/1991) che dichiara che chi non segue l'insegnamento della religione cattolica è in uno "stato di non obbligo"). Molto interessante è il progetto di ora alternativa proposta dall'UAAR (in <http://www.uaar.it/uaar/campagne/progetto-ora-alternativa>). In oltre, sullo "stato di non obbligo" e più in generale sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, si veda Vitale A., Corso di diritto ecclesiastico, Giuffrè, Milano, 1998, pag 365 e seguenti

¹⁷⁴ Ad esempio il Cardia afferma che potrebbe essere colpita "la libertà religiosa dei singoli ove non contemplasse il diritto di apprendere contestualmente e globalmente le risposte ateistiche o agnostiche che l'uomo ha dato al problema religioso nel corso della civiltà" (Cardia C., in AA. VV., Università di Siena, individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico, Giuffrè, Milano, 1973, pag. 1207)

accettata la tesi secondo cui l'esclusione dell'insegnamento confessionale comporterebbe un pregiudizio al diritto di educazione della prole che compete alla famiglia e della relativa libertà religiosa garantita a genitori e giovani. Non tanto, perché vi si potrebbe contrapporre un pensiero diametralmente opposto, cioè quello di vedere nell'insegnamento confessionale un rischio di condizionamento per la formazione dello studente, quanto perché la prima tesi è priva di fondamento da un punto di vista dell'uguaglianza con altri tipi di pensiero (filosofico, politico, ecc.). Infatti se fosse vera tale ipotesi, allora dovrebbe valere anche per altre impostazioni di pensiero: per cui se determinati genitori possedessero, ad esempio, un intenso e preciso ideale politico - filosofico e volessero educare il proprio figlio secondo quell'ideale, potrebbero richiedere l'insegnamento della dottrina – magari durante l'ora di filosofia – di uno specifico filosofo, da parte di un insegnante scelto da una determinata organizzazione filosofica – politica.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Infatti, dal nostro punto di vista, le varie forme di pensiero dovrebbero essere tutelate in modo eguale e non si può negare che la religione altro non è che una forma di pensiero. Se lo Stato non concede la facoltà di far scegliere allo studente (o ai genitori) l'impostazione ideologica da dare ad una determinata disciplina, ma lascia al docente – scelto in base ad un concorso pubblico – la libertà d'insegnamento (*“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è*

Sicuramente più appropriata e più coerente, per uno Stato che si definisce laico, sarebbe l'adozione, fin dalla scuola media inferiore, di un corso obbligatorio – si ripete – obbligatorio, inserito nel seno delle discipline storico – filosofiche, di un insegnamento che si occupi della storia delle religioni (comprensiva, ovviamente, del pensiero ateo) da un punto di vista scientifico, e con professori scelti mediante concorso e non su nomina di una qualsiasi organizzazione.¹⁷⁶

l'insegnamento" art. 33 Cost.), non si vede perché dovrebbe accettare, per ciò che concerne lo studio della religione, un insegnamento ideologicamente orientato

¹⁷⁶ Riteniamo, tuttavia, l'ipotesi da noi prospettata un buon compromesso. L'insegnamento della dottrina religiosa – indottrinamento, appunto -, a nostro modo di vedere, dovrebbe essere totalmente escluso dalla scuola pubblica, dal momento che, come già precedentemente affermato, tale formazione potrà essere sviluppata in altri luoghi. Una totale estromissione dello studio dottrinale religioso in generale e di quello Cattolico in particolare potrebbe porsi in contrasto con l'articolo 9 del Concordato del 1984, il quale prevede che La Repubblica italiana “*continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado*”

4 - *Organizzazioni ateistiche*

In Italia, ad oggi, esiste una organizzazione ateistica denominata <<Unione degli Atei Agnostici Razionalisti>> (UAAR). Essa è membro associato della *Federation Humaniste Europeenne e della International Humanist and Ethical Union*.

L'UAAR nasce a Padova il 4 Dicembre 1986 e il 18 Marzo del 1991 si costituisce legalmente come associazione presso un notaio. La nascita, a due anni dal Concordato del 1984, non è casuale; infatti una delle ragioni che portarono i fondatori ad organizzarsi fu proprio quella firma, che non generò alcun tipo di reazione sul piano politico, anzi, *“l'inconsistenza dello schieramento laico fu ancora più evidente quando si trattò di incassare, nel corso dello stesso 1986, l'intesa sulla scuola prevista dal nuovo Concordato”*.¹⁷⁷

Nel 1991 (esattamente il 15 Maggio), l'associazione fece richiesta allo Stato per ottenere l'assegnazione dell' 8‰

¹⁷⁷ <http://www.uaar.it/uaar/storia/>

dell'IRPEF, così come era stato concesso alle confessioni religiose.

La posizione dell'organizzazione era infatti quella per cui *“rivendicare il principio della pari dignità di ogni scelta filosofica, al posto di quello più angusto della libertà di religione, richiedeva qualche passo concreto”*¹⁷⁸.

In merito, da parte dell'apparato statale non arrivò alcuna risposta.

Intanto l'UAAR continuò a crescere per numero di aderenti e per importanza, tant'è che nel 2000, per la prima volta, fu chiamata per una audizione, sul tema della cremazione, in Parlamento.

Fu successivamente richiamata per audizioni in ordine alla proposta di legge sulla libertà religiosa nel 2002 e, ancora, nel 2007.

L'Associazione si qualifica sul piano filosofico e *“riunisce persone che hanno maturato scelte di tipo ateo o agnostico, che prescindono pertanto dall'esistenza di ogni forma di divinità e di entità sovranaturale”*, perciò ne è escluso anche chi, pur non

¹⁷⁸ <http://www.uaar.it/uaar/storia/nascita/>

credendo a nessuna delle religioni “*ufficiali*” confida in altre forme di fideismo, e, rinunciare a queste “*significa non soggiacere all’anestesia di parte delle proprie facoltà mentali, lasciandole invece disponibili per la ricerca individuale e collettiva, incessante e libera da pregiudizi, dogmi e assiomi, tesa a travalicare orizzonti spazialmente e temporalmente limitati*”.¹⁷⁹

L’UAAR si definisce “*un’organizzazione filosofica non confessionale, democratica e apartitica*”¹⁸⁰ e “*si propone di rappresentare le concezioni del mondo razionaliste, atee o agnostiche, come le organizzazioni filosofiche confessionali rappresentano le concezioni del mondo di carattere religioso*”.¹⁸¹

Per cui l’Associazione ha una “*propria e originale concezione del mondo*” e si interessa delle stesse tematiche – occupando di diritto lo stesso campo - di cui si interessano le confessioni religiose, dando, ovviamente risposte, in molti casi, diametralmente opposte a quelle che da quest’ultime potrebbero provenire.

¹⁷⁹ <http://www.uaar.it/uaar/tesi/>

¹⁸⁰ Articolo 1 terzo comma dello Statuto dell’UAAR

¹⁸¹ <http://www.uaar.it/uaar/tesi/>

Gli scopi della Associazione, inseriti nell'articolo 3 dello Statuto¹⁸², sono la tutela contro le discriminazioni di cui possono essere oggetto gli atei o gli agnostici, l'affermazione del principio di laicità e la promozione di una concezione del mondo non religiosa. L'UAAR, infatti, non è semplicemente antireligiosa o anticlericale, ma ha dei propri valori, di carattere positivo, che si esprimono in un autentico pluralismo e confronto democratico, che è appunto la base per una tutela effettiva della libertà di coscienza di ogni individuo.¹⁸³

Fondamentale per l'UAAR, come del resto per ogni gruppo che esprime una propria concezione del mondo, è avere la possibilità di esprimerla e comunicarla, anche all'interno dei

¹⁸² Articolo 3 Statuto UAAR:

“a) Tutelare i diritti civili degli atei e degli agnostici, a livello nazionale e locale, opponendosi a ogni tipo di discriminazione, giuridica e di fatto, nei loro confronti, attraverso iniziative legali e campagne di sensibilizzazione.

b) Contribuire all'affermazione concreta del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, delle scuole pubbliche e delle istituzioni, e ottenere il riconoscimento della piena uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose. In particolare, pretendere l'abolizione di ogni privilegio accordato, di diritto o di fatto, a qualsiasi religione, in virtù dell'uguaglianza di fronte alla legge di religioni e associazioni filosofiche non confessionali.

c) Promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del mondo razionali e non religiose, con particolare riguardo alle filosofie atee e agnostiche”.

¹⁸³ L'articolo 2 dello Statuto UAAR, riguardante i “valori” della associazione recita:

“ I valori a cui si ispira l'attività dell'UAAR sono: l'eudemonismo; la razionalità; il laicismo; il rispetto dei diritti umani; la democrazia; il pluralismo; l'uguaglianza; la valorizzazione delle individualità; le libertà di coscienza, di espressione e di ricerca; il principio di pari opportunità nelle istituzioni per tutti i cittadini, senza distinzioni basate sul sesso, sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulle concezioni filosofiche o religiose, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali”.

programmi scolastici, per eliminare l'emarginazione delle impostazioni atee o agnostiche che persistono nella nostra società.

Molto importante è anche il rapporto con l'etica: l'UAAR contesta il monopolio di questo tema da parte delle religioni. Infatti i principi messi in campo dagli atei *“sono frutto di libera adozione e convincimento, è presumibile che siano più saldi di quelli di chi si limita a prenderli già confezionati da qualche predica o da qualche libro”*, per cui *“la ricerca del giusto / ingiusto ci appare sicuramente più etica dell'osservanza sottomessa al permesso / proibito”*.¹⁸⁴

Effettivamente, sostenere la tesi secondo cui solo Dio può essere l'unico fondamento adatto di una “norma” etica ridurrebbe *“il comportamento etico di un individuo alla pura obbedienza a un comando, mentre il suo vero fondamento risiede nel carattere autonomo della scelta dell'individuo di evitare quelle condotte che producono danni o sofferenze agli altri suoi simili”*.¹⁸⁵

¹⁸⁴ <http://www.uaar.it/uaar/tesi/scopi/>

¹⁸⁵ Lecaldano E., *Un'etica senza Dio*, Laterza, Bari, 2006, pag. 13

Spesso, però, appare prevalente la convinzione – e anche l'Italia non ne è esente – secondo la quale la forma più elevata di etica, sia quella che scaturisce dalla religione.

Convinzione che è emersa quando si è parlato del *'favor religionis'*, immanente all'interno del nostro ordinamento; ma siffatta convinzione sembra essere prevalente in sede politica, attraverso esplicite prese di posizione da parte di molti esponenti di partito.¹⁸⁶

Infatti la politica italiana in generale, e molti partiti in particolare, con poche eccezioni, tendono a conservare e a garantire - forse perché non riescono ad avere una propria identità culturale e ideologica dopo la caduta del muro e la fine, dal loro punto di vista, sia del comunismo, che dell'anticomunismo - i vantaggi del pensiero religioso: o tutelando una confessione in particolare (nei casi di richieste di pluralismo che giungono da

¹⁸⁶ Sulla presunta superiorità della morale religiosa si veda *supra* la sezione precedente. È utile poi richiamare l'intervento dell'onorevole Giovanardi nell'audizione del 10 Gennaio 2007 presso la Commissione I degli affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni, in relazione alla proposta di legge sulla libertà religiosa, il quale affermava che un giovane non può formarsi *"senza capire cosa è successo in Italia negli ultimi 2000 anni, anche a livello religioso, se non conosce il Padre Nostro, come cultura generale, se non ha quel minimo di cultura religiosa che gli fa capire perché 1600 anni fa Seneca, Cicerone e i più grandi ingegni romani, la domenica, andavano a vedere gli schiavi sbudellati, divertendosi moltissimo, perché ritenevano che la vita umana, se non si era cittadino romano, non valesse nulla"*. Non ci sembra, tuttavia, che dopo l'avvento del Cristianesimo il rispetto della vita umana sia accresciuto nel nome di quella religione, che anzi ha portato conflitti e morte nel corso dei secoli

religioni minoritarie ma in crescita) o tutelando in toto il “*favor religionis*”, soprattutto se messo in pericolo da organizzazioni ateistiche o da quei partiti che ancora conservano un ideale di laicità.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Questa nostra osservazione appare chiara dagli emendamenti proposti in relazione alla legge sulla libertà religiosa: alcuni vanno nella direzione di difendere la confessione Cristiana (si parla esplicitamente di “*obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l'immagine del crocifisso*” *infra* § 6), altri mirano ad escludere dalla tutela prevista da questa legge, non solo le associazioni di atei, ma anche i singoli non credenti (*infra* § 6)

5 – *Proposta di legge sulla libertà religiosa - audizioni*

Questa diffusa *linea di difesa* del pensiero religioso pervade significativamente il tentativo - ormai datato da diverse legislature - di far licenziare dal Parlamento italiano una legge sulla libertà religiosa.

Già nel 1972 l'on. Basso avanzò una proposta in tal senso. Ma ad oggi, questa legge, ancora non ha visto la luce.

Comunque anche in questa XV legislatura è stata proposta una legge per la tutela della libertà religiosa.¹⁸⁸

In essa si discute di una normativa di attuazione costituzionale, muovendo, come dichiara l'on. Zaccaria , “*alla luce dei principi enucleati dalla Corte costituzionale*” ed in particolare “*uno di essi è più importante degli altri, essendo in grado di produrre degli effetti anche sulla legislazione successiva: mi riferisco al principio di laicità dello Stato*”. Altro

¹⁸⁸ Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi (C. 36 Boato e C. 134 Spini)

punto rilevante di questa proposta è ovviamente, continua lo stesso parlamentare, *“la libertà religiosa individuale e collettiva, libertà religiosa positiva e negativa”*.¹⁸⁹

Numerose sono state le audizioni negli scorsi mesi, per poi arrivare a presentare – il 4 luglio 2007 – un testo base adottato dalla Commissione I degli Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e degli Interni.

Tra le varie audizioni, vi è stata anche quella del segretario nazionale dell’UAAR e di un altro suo rappresentante.

Il Segretario Vilella dopo aver illustrato gli scopi di tale associazione e fatto presente le problematiche che si prospettano per i non credenti ha richiesto che *“in alcuni articoli della legge venisse specificato che la libertà di religione e di credenza includa la libertà di convinzioni teiste, agnostiche ed atee e che le norme riferite nella legge, alle confessioni, siano parimenti riferite alle organizzazioni e associazioni ateistiche o che comunque perseguano il fine di coltivare e accreditare una concezione del mondo non confessionale”*.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Intervento del relatore on. Roberto Zaccaria (Ulivo)

¹⁹⁰ http://www.uaar.it/uaar/comunicati_stampa, 11 Gennaio 2007

Successivamente, il medesimo segretario, ha esposto una serie di discriminazioni pratiche che tutti i giorni devono subire tutte quelle persone che non rientrano nei tradizionali paradigmi religiosi, come ad esempio il problema delle esequie laiche, o la possibilità di celebrare matrimoni civili in strutture adeguate, o ancora il problema dei simboli religiosi nei luoghi pubblici e dell'insegnamento dell'ora di religione nella scuola pubblica.

In sede di dibattito è stato obiettato che non vi può essere una parificazione tra ateismo e religione, tra filosofia e religione, proprio perché *“l'ateismo non è una religione”*; l'ateismo risponde, sì, alle domande a cui replicano anche le religioni, *“sul piano filosofico, però”*¹⁹¹.

Permane – ancora - la stessa differenziazione (o discriminazione) che colpisce molto spesso il pensiero ateo: mentre la religione è considerata qualcosa di diverso rispetto alla filosofia, che abbisogna di una specifica tutela rispetto a qualunque altro tipo di pensiero, l'ateismo, che ricordiamo, si occupa della stessa tematica della religione e prospetta anch'esso

¹⁹¹ Intervento del Presidente della Commissione Luciano Violante (Ulivo)nell'audizione del 10 Gennaio 2007

una *propria e originale concezione del mondo*, viene parificato ad ogni altro tipo di filosofia e quindi di pensiero.

Tornando al dibattito, vi sono stati poi interventi che sono andati in direzione completamente opposta rispetto alle richieste del Segretario dell'UAAR, come ad esempio quello dell'on. Giovanardi: l'ex ministro ha sostenuto che la gran parte delle discriminazioni, ricordate a titolo di esempio da Vilella a danno delle posizioni ateistiche fossero ormai risolte: *“il problema dei funerali civili è stato superato: si tratta di vicende dolorose di vent'anni fa, che oggi non accadono più”*; così per *“il problema della scuola è stato risolto: c'è stato un Concordato e l'ora di religione è facoltativa”*. Inoltre, l'esponente politico ritiene che un giovane non può formarsi *“senza capire cosa è successo in Italia negli ultimi 2000 anni, anche a livello religioso, se non conosce il Padre Nostro, come cultura generale, se non ha quel minimo di cultura religiosa che gli fa capire perché 1600 anni fa Seneca, Cicerone e i più grandi ingegni romani, la domenica, andavano a vedere gli schiavi sbudellati, divertendosi moltissimo, perché ritenevano che la vita umana, se non si era cittadino*

romano, non valesse nulla". Lo stesso parlamentare - infine - non ha potuto mancare il riferimento all'ateismo di Stato albanese del quale non si è fatto sfuggire il commento che *"si è visto il bel prodotto umano che si è creato in Albania con l'ateismo di Stato"*,¹⁹².

È sicuramente un intervento in cui traspare quel rapporto di prevalenza dell'etica religiosa su quella atea di cui s'è detto in precedenza.

Infine, è interessante citare la posizione dell'ex Ministro sulla questione del crocifisso nei luoghi pubblici: egli la ritiene *"una discriminazione religiosa fatta da voi [in riferimento alla proposta dell'UAAR di togliere ogni simbolo religioso] nei miei confronti"*.

Il giorno successivo si è svolta l'audizione di esperti in materia religiosa.

A riguardo, non può negarsi che il tema della libertà religiosa è assai ampio e complesso ma naturalmente i limiti prefissi a questo lavoro non consentono di occuparsi dettagliatamente dell'intera proposta di legge, ma di sicuro

¹⁹² Intervento dell'on. Carlo Giovanardi (UDC) nell'audizione del 10 Gennaio 2007

interesse sono state le discussioni in Commissione che hanno avuto ad oggetto il rapporto tra esigenze normative e ateismo, individualmente e collettivamente considerato.

Pertinente al tema, è stato l'intervento della professoressa Sara Domianello ¹⁹³ la quale ritiene che debba essere utilizzata la *“più ampia nozione possibile”* per la definizione di confessione religiosa, tale da far rientrare *“non solo le fedi religiose, ma anche le credenze in campo religioso, cioè anche quelle che in tale ambito esprimono convinzioni di tipo negativo”*, come il caso dell'ateismo, il quale *“non è un pensiero filosofico astratto su qualunque tema, è una professione di fede contraria all'utilizzo di certi schemi che sono adoperati da tante confessioni religiose”*. Inoltre, aggiunge la giurista, non bisognerebbe limitare *“l'applicazione di questa nuova legge alle sole confessioni aventi personalità giuridica”*¹⁹⁴, ma anche a quelle di fatto per garantire loro parimenti le guarentigie previste per le altre confessioni.¹⁹⁵

¹⁹³ Professoressa ordinaria di diritto ecclesiastico presso l'Università di Messina

¹⁹⁴ Intervento della prof. Sara Domianello nell'audizione del 11 Gennaio 2007

¹⁹⁵ Per approfondimenti sulla questioni delle “confessioni di fatto” vedi Colaianni N., *Confessioni religiose e intese. Contributo all'interpretazione dell'art.8 della Costituzione*, Bari, 1990, pag. 65 ss.

Altro intervento molto interessante sul tema è stato quello del professor Nicola Colaianni¹⁹⁶ il quale, trattando di finanziamento alle confessioni religiose, sostiene che esso potrebbe essere esteso anche a quelle confessioni senza intesa e *“alle organizzazioni filosofiche e non confessionali, cioè alle organizzazioni che professano ateismo o agnosticismo”*. Ha aggiunto anche che bisognerebbe cambiare la normativa sui finanziamenti pubblici per estenderla ulteriormente a tutte quelle organizzazioni umanitarie che svolgono le stesse attività degli organismi a cui è attribuito l'8%: *“non si capisce perché l'8% debba andare soltanto alle organizzazioni confessionali – e io dico anche alle organizzazioni filosofiche non confessionali – e non, invece, a qualsiasi altra organizzazione, tipo Amnesty International o Medici senza frontiere, che svolga lo stesso tipo di attività umanitaria in favore del terzo mondo”*¹⁹⁷.

Anche nell'intervento del prof. Luigi Lombardi Vallauri¹⁹⁸ si nota una forte volontà di tutela del principio di laicità e di neutralità dello Stato, come per i precedenti interventi. Infatti, egli

¹⁹⁶ Professore ordinario di diritto ecclesiastico presso l'Università di Bari

¹⁹⁷ Intervento del prof. Nicola Colaianni nell'audizione del 11 Gennaio 2007

¹⁹⁸ Professore ordinario di filosofia del diritto presso l'Università di Firenze

afferma che *“non vi è alcun motivo di prevedere per la materia religiosa un regime giuridico diverso da quello riservato alle altre manifestazioni culturali, ad esempio ricreative, sportive, artistiche, umanitario – assistenziali. È necessario e sufficiente il diritto comune relativo alla libertà di coscienza e di manifestazione del pensiero e alla libertà di riunione e di associazione”*. E ribadisce che non è possibile che le confessioni religiose, in senso stretto, e le loro convinzioni godano di un *favor* rispetto, tra le altre, *“a convinzioni in materia religiosa scettiche, agnostiche, apofatiche, atee, come ad esempio l’Unione atei e agnostici razionalisti associata alla International humanist and ethical union”*¹⁹⁹.

Ancor più incisivo è l’intervento del professor Sergio Lariccia²⁰⁰ che, da credente, sostiene che il nostro *“non è un ordinamento democratico in quanto non è garantita l’eguaglianza tra le credenze religiose e quelle filosofiche, tra confessioni religiose e organizzazioni non confessionali filosofiche”*, e criticando persino l’intero impianto della legge

¹⁹⁹ Intervento del prof. Luigi Lombardi Vallauri nell’audizione del 11 Gennaio 2007

²⁰⁰ Professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università “La Sapienza” di Roma

perché non abbastanza laico, aggiunge che *“dire sì all’approvazione delle due proposte di legge significa dire definitivamente no all’abolizione del Concordato, prospettiva cara e viva non soltanto a Basso [...], ma anche nell’opinione pubblica italiana, che dimostra segni di crescente insofferenza verso le norme concordatarie”*²⁰¹.

Il tema dell’abolizione o della conservazione del Concordato – il cui approfondimento svierebbe le finalità del nostro lavoro - torna a far discutere anche sul piano giuridico oltre che politico, finendo per intersecare quello più ampio e generale della laicità dello Stato.

Nei numerosi interventi, gli esperti ascoltati hanno posto l’accento anche su altri nodi fondamentali della legge ma non strettamente connessi ai temi di questo lavoro. E però va riferito che sui temi pertinenti a questa ricerca, vi sono stati anche interventi diametralmente opposti rispetto a quelli che abbiamo sopra riportato, così come quello della professoressa Maria Pia Baccari Vari (vedi nota num. 24 Capitolo 2 sez.1) o quello del Rettore dell’Università “LUMSA” Giuseppe Dalla Torre, il quale

²⁰¹ Intervento del prof. Sergio Lariccia nell’audizione del 11 Gennaio 2007

sostiene l'esigenza *“che le confessioni religiose hanno, di veder tutelata la loro identità e la loro diversità rispetto alle altre confessioni religiose; e questo non può avvenire attraverso una sorta di legge quadro che è valida per tutti”*, per cui non si può pensare a questa legge come *“svuotatrice del sistema delle intese”*²⁰².

In conclusione, possiamo osservare che le posizioni emerse, in relazione a questa proposta di legge, sono assolutamente eterogenee tra loro: si passa, infatti, dalla posizione di chi ritiene fondamentale una abolizione del Concordato del 1984 a chi ha il timore che il sistema delle intese possa essere intaccato.

²⁰² Intervento del prof. Giuseppe Della Torre nell'audizione del 11 Gennaio 2007

6 - *Proposta di legge sulla libertà religiosa – emendamenti*

Su questa proposta di legge è stato interessante l'esame di alcune posizioni radicali, o fondamentaliste assunte in sede politica, in particolare da alcuni partiti, attraverso gli interventi emendativi lungo il complesso e combattuto cammino di formazione del testo legislativo.

Tra gli interventi che interessano la nostra ricerca, molto interessanti, e più volte esplicitati, sono quelli inerenti ai simboli religiosi. Infatti sono vari gli emendamenti che richiedono l'affissione del crocifisso nei luoghi pubblici: *“Il crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile nel patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione*

religiosa”²⁰³, affissione prevista, perfino come obbligatoria: “è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l'immagine del crocifisso”²⁰⁴.

Altri emendamenti, dal nostro punto di vista, in contrasto col principio di laicità che la proposta di legge intende proteggere ed ampliare, hanno riguardato persino la richiesta di una esclusione chiara ed inequivocabile dei non credenti. Vi sono stati alcuni interventi emendativi che mirano ad eliminare le garanzie, previste dalla proposta, derivanti dal diritto di non avere religione.

Alcuni deputati leghisti propongono la soppressione al comma 1 dell'articolo 2 delle parole “*o di non averne alcuna*” (riferite ovviamente al diritto di non avere alcuna religione), altri di non parlare semplicemente di “*libertà di religione*”, ma più

²⁰³ Emendamento all'art. 3 a firma Cota, Bricolo, Stucchi (Lega Nord – Padania), emendamento che va nella stessa direzione è, ad esempio, quello dei deputati Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco (Misto – minoranze linguistiche): “È comunque consentita l'esposizione nei luoghi pubblici di simboli e immagini che rappresentano valori civilmente rilevanti che emergono dai principi fondamentali della Costituzione”

²⁰⁴ Emendamento all'art. 3 a firma Cota, Bricolo, Stucchi (Lega Nord – Padania), che per intero recita: “In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della Pubblica Amministrazione considerata in ogni sua branca e degli Enti locali territoriali, in tutte le aule nelle quali sono convocati tutti i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie ospedaliere, in tutte le stazioni e autostazioni, i porti e gli aeroporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane e in tutti gli uffici pubblici italiani all'estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l'immagine del crocifisso”

specificatamente di “ *professare liberamente la propria fede religiosa*”²⁰⁵.

Anche dal punto di vista dell’insegnamento religioso vi sono stati interventi volti a tutelare lo status quo o, a seconda delle interpretazioni, a rafforzarlo.

La proposta di legge prevede, all’art.9, che l’insegnamento sia impartito rispettando la libertà “*di coscienza e di religione*”: vi sono stati emendamenti a questo articolo volti alla soppressione delle parole “*di coscienza*”²⁰⁶.

Incuriosiscono, poi, le richieste di emendamento che propongono “*l’approvazione mediante referendum da parte della popolazione del comune interessato*” per ciò che concerne la costruzione di edifici adibiti all’esercizio del culto, oppure che “*le collette effettuate in conformità ai fini statutari delle confessioni*

²⁰⁵ Emendamento al comma 1 art.1 del deputato Costantini (Italia dei Valori). Nello stesso senso va anche l’emendamento al comma 2 dell’art.2 firmato dai deputati Volontè, D’Alia, Ronconi, Giovanardi, Bosi, Capitanio Santolini, Mele (UDC), dove anziché parlare di “*professare liberamente la propria religione*” preferirebbero “*professare liberamente la propria fede religiosa*”

²⁰⁶ Emendamenti dei deputati UDC (Volontè, D’Alia, Ronconi, Giovanardi, Bosi, Capitanio Santolini, Mele), dell’UDEUR (Adenti) e dell’Italia dei Valori (Costantini)

*all'interno dei propri edifici di culto devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'Interno*²⁰⁷.

Altro emendamento che contrasta sul piano dell'effettivo pluralismo in materia religiosa è quello secondo cui gli spazi di trasmissione del sistema radiotelevisivo pubblico dovrebbero essere assegnati *“in proporzione al numero comprovato degli aderenti”*²⁰⁸, senza però porsi il problema degli strumenti di verifica dell'effettivo numero degli aderenti di una convinzione religiosa.

Non tutti gli emendamenti, tuttavia, sono orientati dal medesimo spirito integralista o confessionale.

Vi sono stati, infatti, interventi che rivendicano una maggior tutela in materia religiosa, comprensiva anche di quella negativa.

²⁰⁷ Entrambi gli emendamenti sono a firma dei deputati della Lega Nord – Padania, Cota, Bricolo, Stucchi, il primo è un emendamento all'art. 5 comma 2 lettera b) della proposta di legge, il secondo all'articolo 10 comma 1

²⁰⁸ Emendamento a firma dei deputati La Loggia, Boschetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini (Forza Italia) che chiede la modifica dell'art. 11 sostituendo la parte che recita: *“assicura alle confessioni spazi adeguati di trasmissione a garanzia della loro uguale libertà secondo quanto previsto dal contratto di servizio tra la società concessionaria e lo Stato”* con *“alle confessioni che hanno sottoscritto un'intesa con lo Stato, secondo quanto definito nell'intesa medesima e con spazi di trasmissione in proporzione al numero comprovato degli aderenti”*

In questi emendamenti si richiede che si esprima, ad esempio, il concetto di *“proprie convinzioni in materia religiosa”* piuttosto che semplicemente di *“libertà religiosa”*²⁰⁹; che quando si parli di *“confessioni religiose”* vadano sempre aggiunte e quindi considerate *“le organizzazioni filosofiche non confessionali”*²¹⁰; che, sulla questione dei simboli religiosi, *“al fine di tutelare il principio di laicità dello Stato, inteso come non identificazione dello Stato con nessuna religione o tendenza filosofica, è fatto divieto nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado di esporre qualsiasi simbolo religioso”*²¹¹. E ancora, al fine di garantire eguale considerazione all’ateismo rispetto ad ogni altra credenza nella specifica pratica della cremazione è stato avanzato l’emendamento in cui si propone quanto segue: *“nel rispetto delle norme vigenti in materia di cremazione a coloro che in vita ne hanno fatto richiesta deve essere assicurata la disponibilità di luoghi idonei alla sepoltura privi di simboli o*

²⁰⁹ Emendamento all’art. 1 comma 1 a firma Franco Russo, Mascia, Frias (Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea) che chiede la sostituzione delle parole: *“la libertà di religione quale diritto fondamentale della persona”* con *“il diritto di professare liberamente le proprie convinzioni in materia religiosa”*

²¹⁰ Questo tipo di emendamento è stato presentato su più articoli da Franco Russo, Mascia, Frias (Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea): art. 5 1 – 2 comma, art. 6 e art. 11

²¹¹ Emendamento all’art. 9 a firma Franco Russo, Mascia, Frias (Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea)

*riferimenti religiosi, nonché la predisposizione di locali e spazi esterni atti allo svolgimento di esequie non religiose*²¹².

Per concludere questo lavoro sulla tutela, specificatamente giuridica, dell'ateismo, non si può tralasciare di riportare sinteticamente la posizione espressa su questa proposta di legge dall'unica organizzazione ateistica italiana, l'UAAR.

L'Associazione ritiene che: *“a parte il riconoscimento della libertà di non credere, il documento non recepisce alcuno dei suggerimenti formulati sia dalla nostra associazione nel corso dell'audizione svoltasi il 10 gennaio scorso, sia da diversi giuristi nel corso di quella effettuata l'indomani”*.²¹³

L'UAAR critica poi il fatto che in molti articoli non si parli esplicitamente degli atei, come, per fare un esempio, all'art. 3 che si occupa del divieto di discriminazione, non si chiarisca che *“si può essere discriminati anche per la propria non credenza”*. Per fare questo o si citano gli atei (o gli agnostici) articolo per articolo o si potrebbe inserire *“un articolo che stabilisca*

²¹² Emendamento aggiuntivo all'art. 24 a firma Franco Russo, Mascia, Frias (Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea)

²¹³ Comunicato stampa dell'UAAR dopo l'audizione del 16 Luglio 2007

espressamente che i diritti che la legge stabilisce si estendono anche a loro”²¹⁴.

In conclusione questa proposta di legge sulla libertà religiosa, che si prefigge di garantire anche le organizzazioni ateistiche, si rivela ancora troppo timida e problematica su alcuni nodi fondamentali. Ciò, forse, perché permane una totale eterogeneità di posizioni, in ordine alla definizione di laicità, che non permette una visione condivisa di tale principio.

²¹⁴ Comunicato stampa dell’UAAR dopo l’audizione del 16 Luglio 2007

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il pensiero ateo nelle società occidentali contemporanee è ormai accettato e garantito.

Non fa eccezione il nostro ordinamento, nel quale, la libertà di avere una convinzione atea e di poterla esprimere pubblicamente (ancorché individualmente) deve ritenersi ormai definitivamente tutelata.

I problemi sorgono nel momento in cui gli adepti del pensiero ateo aspirano a darsi una struttura organizzativa per meglio diffondere la loro dottrina, per meglio contraddire quelle che, a livello giuridico, possono ritenersi delle vere e proprie discriminazioni. Infatti, allorché l'ateismo venga vissuto interiormente è riconosciuto e garantito allo stesso modo, non tanto di un qualsiasi altro pensiero filosofico, quanto del pensiero religioso. Ne è conferma la più recente dottrina ecclesiasticista che è giunta a ritenere, pur con qualche sforzo dialettico²¹⁵, che la

²¹⁵ Parliamo di sforzo perché l'articolo 19 sancisce *“il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa”*. Se è chiaro che quando si parla di *“religione”* bisogna intendere *“in tema di religione”* più ostico ci sembra il problema riguardante il termine *“fede”*, dal momento che non si può sostenere pacificamente che l'ateismo possa essere considerato come una *“fede”*

tutela della convinzione atea trovi il suo presidio nell'articolo 19 della Costituzione – il quale, peraltro prevede che tale diritto possa essere esplicito in qualsiasi forma, compresa quella associata - e non nell'articolo 21. In ogni caso, ancorché ormai maggioritaria in dottrina, questa interpretazione non è pacifica, tuttavia, questa distinzione ha un *“valore prevalentemente teorico, essendo di scarsa rilevanza la differenza di limiti tra art. 21 e l'art. 19”*²¹⁶, infatti, come ribadito dalla Corte Costituzionale, *“anche chi ricomprende la libertà di opinione religiosa del non credente in quella di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. [...] perviene poi alle stesse conclusioni pratiche, e cioè che il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicitazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo, non assumendo rilievo le*

²¹⁶ Guzzetta G. – Marini F. S., Diritto pubblico italiano ed europeo, cit., pag. 669. I due costituzionalisti continuano affermando che: *“infatti, nella misura in cui si tratti di manifestazioni del pensiero in materia religiosa, trovano applicazione tutti i limiti stabiliti costituzionalmente per il godimento di quel diritto e quello, ulteriore, previsto dall'art. 19 solo per le libertà di religione. Queste ultime, infatti, non sono garantite (il che – è bene precisare – non significa che siano per ciò stesso vietate) se i riti che connotano la religione sono contrari al buon costume. In altri termini, possono essere vietate anche quelle manifestazioni del pensiero che, di per loro, non sono in previsione dei costumi, ma che facciano propaganda a religioni (ad esempio il satanismo) i cui riti siano in contrasto con il buon costume”*(Guzzetta G. – Marini F. S., Diritto pubblico italiano ed europeo, cit., pag. 669)

caratteristiche proprie di quest'ultimo sul piano teorico”²¹⁷. Ci permettiamo però di osservare che tale distinzione, nonostante sia definita meramente *teorica*, c'è: il legislatore del '47, infatti, ha previsto in maniera esplicita e autonoma la tutela della libertà religiosa, a differenza della tutela del pensiero ateo, o di qualsiasi altro tipo di pensiero filosofico.

La diversità di trattamento tra credenti e atei, tuttavia, rileva anche in relazione all'articolo 20 della Costituzione, il quale afferma: *“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”*. Tralasciando l'intero dibattito su questo articolo, ma occupandoci solo dell'incidenza di tale dettato nei confronti di eventuali enti atei, è utile richiamare la condivisibile posizione del Finocchiaro, il quale ritiene che tali enti sarebbero tutelati dall'articolo in questione²¹⁸. Ovviamente una siffatta posizione sarebbe

²¹⁷ Sentenza n. 117 del 2 ottobre 1979

²¹⁸ *“gli enti con fine (negativo) di religione, cui desse vita l'ateismo militante, sarebbero tutelati dal successivo art. 20”* (Finocchiaro F., Diritto Ecclesiastico, cit., pag. 180)

condivisibile solo se si accettasse la tesi che prevede la tutela dell'ateismo ex articolo 19²¹⁹.

L'ateismo, quindi, secondo l'interpretazione più recente, viene garantito costituzionalmente non come semplice categoria di pensiero, ma come specifico polo dialettico di una scelta in materia religiosa, di tal che si può sostenere che la libertà religiosa *“si qualifica per essere diretta a garantire tutte quelle opinioni, e manifestazioni sociali, che hanno un diretto collegamento con la tematica religiosa”*²²⁰.

Accertato che il pensiero ateo individuale e interiore è protetto dalle stesse guarentigie costituzionali previste per il pensiero religioso, altrettanto non si può dire, in concreto, per l'ateismo organizzato e collettivo. In questo caso esso torna ad essere un *minus* rispetto al pensiero religioso.

Il pensiero religioso, infatti, se dotato di *“una propria ed originale concezione del mondo, basata sull'esistenza di un*

²¹⁹ Se invece si accogliesse la tesi che prevede la tutela del pensiero ateo ex articolo 21, *“probabilmente le associazioni ateistiche risulterebbero escluse dalle garanzie previste nella Costituzione per le associazioni a carattere religioso”*, infatti l'inclusione di enti che perseguono la diffusione dell'ateismo all'interno delle guarentigie previste dall'articolo 20 *“è legata alla controversa riconduzione dell'ateismo nella garanzia della libertà religiosa e, quindi, in definitiva, alla stessa configurazione dogmatica dell'ateismo”*(Crisafulli V. – Palladin L., Commentario breve alla Costituzione, Cedam, Padova, 1990, art. 19 – 20, pag. 118 ss.)

²²⁰ Cardia C., Ateismo e libertà religiosa, De Donato, Bari, 1973, pag. 102

*Essere trascendente, in rapporto con gli uomini o sulla ricerca del divino nell'immanenza*²²¹, può essere più o meno organizzato ed assurgere alla qualifica di “*confessione religiosa*”, ed essere tutelato, per questo, dall'articolo 8 della Costituzione; mentre il pensiero ateo, può, sì organizzarsi, ma la garanzia costituzionale che lo proteggerà non sarà quella derivante dall'articolo 8, bensì da quella prevista per qualsiasi tipo di organizzazione – associazione: da quella filosofica a quella sportiva, cioè secondo l'articolo 18 della Costituzione.

Pertanto, finché l'ateismo rimane un pensiero individuale, ancorché manifestato pubblicamente, è considerato al pari di un qualsiasi pensiero religioso, perché va ad occupare lo stesso terreno su cui insiste il secondo; quando invece è vissuto collettivamente e si organizza - ottenendo una capacità effettiva di propaganda e di proselitismo - allora si arretra la sua definizione riducendolo a pensiero filosofico²²².

Da quanto detto emerge, secondo noi, una discriminazione dal punto di vista giuridico della convinzione atea organizzata

²²¹ Finocchiaro F., *Diritto ecclesiastico*, cit., pag. 75

²²² A questo proposito si veda il Capitolo II Sezione II

rispetto a quella religiosa, soprattutto in relazione ad articoli che tutelano tutte le confessioni religiose o, magari, una in particolare. Il riferimento è ovviamente agli articoli 8 e 7 della Nostra Costituzione. Rinviando la questione del rapporto tra questi articoli (in modo particolare all'articolo 8) e l'articolo 3 della Costituzione al capitolo precedente²²³, in questa sede basti osservare che le organizzazioni atee non possono usufruire dei privilegi²²⁴ assicurati alle confessioni religiose. Infatti le organizzazioni di atei, come già detto, non potendo assurgere alla qualifica di “*confessione religiosa*” non saranno in grado, perciò, di essere equiparate alle organizzazioni religiose che, invece, potranno ottenere questa qualifica. Tale diversità ci pare in contrasto anche con il più volte citato Trattato di Amsterdam e con l'articolo I – 52 della Costituzione Europea, i quali prevedono

²²³ Più precisamente si veda il Capitolo I Sezione II § 3

²²⁴ Il riferimento è ai finanziamenti pubblici destinati a tutte le confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato (come ad esempio l'8‰ IRPEF), o agli altri tipi di interventi economici dello stesso in favore della sola confessione cattolica. Ovviamente questi privilegi, non sono solo di carattere economico, ma si riferiscono anche all'insegnamento della/delle dottrine religiose nella scuola pubblica; insegnamento che è precluso alla convinzione atea.

una sostanziale equiparazione tra le organizzazioni non confessionali e quelle religiose²²⁵.

Per ovviare a queste – dal nostro punto di vista – discriminazioni, basterebbe far rientrare nella nozione di “*confessione religiosa*” anche le organizzazioni ateistiche²²⁶, ma, come sostenuto dal Finocchiaro, l’ateismo “*potrebbe trovar piena equiparazione con le confessioni religiose, in quanto a trattamento giuridico, in uno Stato separatista, mentre, secondo*

²²⁵ La dichiarazione numero 11 adottata in allegato al Trattato di Amsterdam (1997), prevede che “ *l’Unione Europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. L’Unione Europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali*”; l’articolo I – 52 della Costituzione europea sancisce: “*1. L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose.*
2. L’Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l’identità e il contributo specifico, l’Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni” inoltre sul punto si veda Colaianni, il quale sostiene che la tutela prevista è valida “*così per le chiese come ugualmente per le organizzazioni filosofiche e non confessionali*” (Colaianni N., Tutela della personalità e dei diritti della coscienza, cit., pag. 21); inoltre per approfondimenti si veda Tizzano A., Il Trattato di Amsterdam, cit.; e il Margotta Broglio: “*di particolare rilevanza, invece, l’art. I – 52 che regola unitariamente lo status delle chiese e delle organizzazioni <<filosofiche>>, mettendo sullo stesso piano i diritti collettivi dei credenti e quelli dei non credenti (atei o agnostici) e impegnando l’Unione al rispetto della condizione giuridica prevista, in proposito, dalle legislazioni nazionali per chiese, associazioni o comunità religiose, organizzazioni filosofiche e non confessionali*” (Margotta Broglio F., Il fenomeno religioso nella Costituzione europea. Radici cristiane e relazioni tra chiese e unione, in AA. VV., Una Costituzione per l’Europa, cit., pag. 226)

²²⁶ Così viene prospettato dalla Domianello la quale ritiene che debba essere utilizzata la “*più ampia nozione possibile*” per la definizione di confessione religiosa, tale da far rientrare “*non solo le fedi religiose, ma anche le credenze in campo religioso, cioè anche quelle che in tale ambito esprimono convinzioni di tipo negativo*”(intervento della prof. Sara Domianello nell’audizione alla Camera del 11 Gennaio 2007, in relazione al dibattito sulla nuova legge sulla libertà religiosa); in questa direzione sembra andare anche la definizione di “*confessione religiosa*” data dal Lariccia: “*formazioni sociali con finalità religiose*” (Lariccia S., Diritto ecclesiastico, cit., pag. 108); vedi inoltre *supra* Capitolo II Sezione II

la vigente Costituzione, non è definibile come tale lo Stato italiano, il cui programma è di intrattenere rapporti concordatari con le varie confessioni religiose”²²⁷.

Altra impostazione normativa potrebbe essere quella prevista in alcune Carte internazionali, come ad esempio la Dichiarazione Onu del 1948 o la Convenzione Europea del 1950, cioè la previsione in un medesimo articolo della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, per poi arrivare ad una esplicita totale equiparazione tra confessioni religiose e organizzazioni non confessionali, sul modello di quanto previsto dalla già citata Costituzione europea.

Tuttavia, dal nostro punto di vista, per uno Stato veramente laico, che abbia già assicurato le libertà di pensiero e/o di coscienza e il diritto di associarsi per esprimerle anche nella dimensione societaria e organizzativa, non dovrebbe essere necessario prevedere una norma specifica sulla libertà di religione, dal momento che questa può farsi rientrare agevolmente in quelle più ampie categorie e come tale risulterebbe in ogni caso

²²⁷ Finocchiaro F., Diritto ecclesiastico, cit., pag. 180; sui sistemi separatisti si veda Capitolo I Sezione II, dove ci occupiamo degli Stati Socialisti, e dei loro ordinamenti che, sul piano formale, tutelavano allo stesso modo la convinzione religiosa e quella ateistica

tutelata²²⁸. Ma, come già è stato osservato, l'attuale assetto giuridico – ordinamentale, prevedendo esplicitamente una disposizione di garanzia nei confronti della “*libertà religiosa*”, colloca il pensiero e le organizzazioni ateistici su un piano formalmente differenziato e potenzialmente discriminatorio. Un mutamento di tale assetto, che portasse ad una piena equiparazione fra religione e ateismo e fra confessioni religiose ed organizzazioni ateistiche sarebbe realizzabile solo in seguito ad un profondo mutamento degli attuali equilibri politici.

²²⁸ Secondo un orientamento interpretativo l'aspetto peculiare del problema non riguarda la tutela dell'ateismo isolatamente considerata, bensì la tutela di questo pensiero in rapporto alla tutela religiosa, infatti se è vero che “*ogni forma di propaganda religiosa è per se stessa propaganda antiateistica (come ogni propaganda ateistica è per se stessa areligiosa o antireligiosa)*” (Cardia C., Ateismo e libertà religiosa, De Donato, Bari, 1973, pag. 102) , la previsione di una tutela maggiore - non solo sul piano esclusivamente giuridico – verso una convinzione rispetto all'altra comporterà inevitabilmente una discriminazione del credo avverso

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Diritto ecclesiastico europeo*, Laterza, Roma, 2006
- AA. VV., *Giurisprudenza in tema di educazione della prole*, Milano, 1968
- AA. VV., *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico*, a cura di Anna Ravà, Giuffrè, Milano, 1973
- AA. VV., *Le intese tra Stato e confessioni religiose: problemi e prospettive*, a cura di Cesare Mirabelli, Giuffrè, Milano, 1978
- AA. VV., *Religioni e sistemi giuridici : introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Il Mulino, Bologna, 1997
- AA. VV., *Tutela della libertà di religione*, Padova, 1988
- AA. VV., *Una Costituzione per l'Europa*, Giappichelli, Torino, 2006

- Allorio E., *Ateismo ed educazione dei figli; una grave discussione giuridica: l'ateo educatore*, << Giur.ital.>>, 1949
- Banton M., *International Action Against Racial Discrimination*, Oxford, 1996
- Barbareschi G., *Assegnazione dei figli e libertà di coscienza*, in *Giurisprudenza italiana* 1949
- Barberini G., *L'insegnamento dell'ateismo nei paesi dell'Est europeo*, in C e R, 1977
- Barberini G., *La libertà del pensiero religioso negli Stati Socialisti*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1985
- Barberini G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 3^a ed. Giappichelli, Torino, 2005
- Barberini G., *Stati socialisti e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1973
- Barberini G., *Stato socialista e Chiesa Cattolica in Polonia*, Bologna 1983
- Barile P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1975

- Barillaro D., *Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Milano, 1968

- Bartole S., *Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova, 2001

- Belgiorno M. G., *La libertà religiosa nelle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico*, Salerno, 1990

- Belgiorno M. G., *Le radici culturali, religiose, ed umanistiche dell'Europa*, in *La Chiesa e l'Europa* (a cura di Leziroli G.), Cosenza, 2007

- Bellini P., *Saggi di diritto ecclesiastico italiano*, voll. II, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996

- Bellini P., in *La questione della tolleranza e le confessioni religiose : Atti del convegno di studi Roma, 3 aprile 1990*, Jovene, Napoli , 1991

- Bellini P., *Le radici culturali e religiose dell'identità europea, nel volume a cura di Panunzio S., I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Jovene, Napoli, 2005

- Bellini P., *Libertà dell'uomo e fattore religioso nei sistemi ideologici contemporanei*, in AA. VV., *Teoria e prassi della libertà di religione*, Bologna, 1975

- Besançon A., *Breve trattato di sovietologia ad uso delle autorità civili, militari e religiose*, ed. dello Scorpione, Milano, 1976

- Besostri F., *Repubblica Popolare Socialista dell'Albania*, in Biscaretti Di Ruffia P., *L'amministrazione locale in Europa*, Giuffrè, Milano, 1985

- Bigiavi W., *Ateismo e affidamento della prole*, Cedam, Padova, 1951

- Biscaretti Di Ruffia P., *Costituzioni straniere contemporanee*, Giuffrè, Milano, 1987

- Biscaretti Di Ruffia P., *L'amministrazione locale in Europa*, Giuffrè, Milano, 1985

- Bobbio N., *Esiste una dottrina marxista dello Stato?*, in AA. VV., *Il Marxismo e lo Stato*, n. s. dei “quaderni di Mondoperaio”, 1976
- Bociurkiw B., *I rapporti fra Stato e chiesa in URSS*, in "L'est", n 1/1968
- Bolognini F., *Rapporti tra Stato e confessioni religiose nell'art. 8 Cost.*, Giuffrè, Milano, 1981
- Borelli V., *Le mille radici d'Europa. Le Goff e Cacciari. Lo storico e il filosofo dibattono sull'identità del continente*, in La Repubblica, 8 luglio 2004
- Botta R. , *Manuale di diritto ecclesiastico*, G. Giappichelli, Torino, 1998
- Botta R., voce *Confessioni religiose*, in AA. VV., *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma 1994
- Branca G., *Commentario della Costituzione, Art. 13 – 20*, Zanichelli, Bologna, 1975
- Branca G., *Commentario della costituzione : Principi fondamentali : Art. 1-12*, Zanichelli, Bologna, 1975

- Bressan L., *Libertà religiosa nel diritto internazionale*, Padova, 1989
- Cabej E., *Gli albanesi tra occidente e oriente*, Besa, Nardò, 1999
- Capograssi G., *Obbedienza e coscienza*, Foro it., 1950
- Cardia C., *Ateismo e libertà religiosa*, De Donato, Bari, 1973
- Cardia C., *Manuale di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., Il Mulino, Bologna, 1999
- Cardia C., *Società civile e società religiosa nel pensiero marxista*, in "Il diritto ecclesiastico", 1968
- Cardia C., *Stato e confessioni religiose: il regime pattizio*, Il Mulino, Bologna, 1988
- Cardia C., voce *Libertà di credenza*, in AA. VV., *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma 1994
- Cardia C., voce *Religione di Stato*, in AA. VV., *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma 1994

- Carnelutti F., *Libertà di coscienza nell'affidamento della prole al coniuge separato*, << Foro it.>>, 1949

- Cassese S., *L'esercizio di funzioni giurisdizionali da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1962

- Castellano D. Costantini F., *Costituzione europea, Diritti umani, libertà religiosa*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2005

- Castro F., *Diritto Mussulmano*, Utet, Torino, 1990

- Catalano G., *Il diritto di libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 1957

- Catalano G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1989

- Ciciriello M.C., *Appunti delle lezioni di diritto internazionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2006

- Cimbalo G., *Europa delle regioni e confessioni religiose*, Giappichelli, Torino, 2001

- Codevilla G., *Libertà religiosa e dissenso nei paesi comunisti*, “Iustitia”, 3/1978
- Codevilla G., *Le comunità religiose nell’Urss*, Milano, 1978
- Codevilla G., *Stato e Chiesa nell’Unione Sovietica*, Milano, 1972
- Colaianni N., *Confessioni religiose e intese. Contributo all’interpretazione dell’art.8 della Costituzione*, Bari, 1990
- Colaianni N., *Tutela della personalità e dei diritti della coscienza*, Cacucci editore, Bari, 2000
- Crisafulli V., *Lezioni di diritto Costituzionale*, Cedam, Padova, 1975
- Crisafulli V. – Palladin L., *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, Padova, 1990
- D’Avack P.A., *Il problema storico-giuridico della libertà religiosa : lezioni di diritto ecclesiastico*, M. Bulzoni, Roma, 1964
- D’Avack P. A., *Trattato di diritto ecclesiastico*, Parte generale 2^a ed., Giuffrè, Milano 1978

- Dalla Torre G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2002
- Dalla Torre G. (a cura di), *Ripensare la laicità*, Torino, 1993
- Dammacco G., *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, Cacucci editore, Bari, 2000
- Daniele L., *Diritto dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2007
- De Charentenay, *Laïcité en Europe*, in AA. VV., *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione Europea*, Milano, 1999
- De Luca P., *Diritto di libertà religiosa nel pensiero costituzionalistico ed ecclesiastico contemporaneo*, Cedam, Padova, 1969
- Del Giudice V., *Manuale di diritto ecclesiastico*, A. Giuffrè, Milano, 1964

- Del Re E. C., *il ruolo del Kanun, legge consuetudinaria, nell'Albania che cambia*, in *La critica sociologica*, 114 – 115, 1995 – 1996
- Di Giovine A., *I confini della libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1988
- Domianello S., *Giurisprudenza Costituzionale e fattore religioso*, Giuffrè, Milano, 1987
- Esposito C., *Libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958
- Fedele P., *La libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 1963
- Finocchiaro F., *Diritto ecclesiastico*, 9^a ed., Zanichelli, Bologna, 2003
- Finocchiaro F., *Confessioni religiose e libertà religiosa nella Costituzione*, Roma – Bologna, 1976
- Finocchiaro F., voce *Libertà di coscienza e di religione*, in AA. VV., *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma 1994

- Fois S., in AA. VV., Università degli Studi di Siena, *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico*, Giuffrè, Milano, 1973
- Fornes J., *La libertà religiosa in Europa*, in *Ius Ecclesiae*, 17 (2005)
- Fredman S., *Discrimination and Human Rights*, Oxford, 2001
- Fumagalli Carulli O., *A Cesare ciò che e di Cesare, a Dio ciò che e di Dio : laicità dello Stato e libertà delle chiese*, Milano, 2006
- Fumagalli Carulli O., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano, 2003
- Fumagalli Carulli O., *Costituzione europea, radici cristiane e Chiesa*, in *Jus rivista di scienze giuridiche*, 1-2 (Gennaio – Agosto 2005)
- Galgano F., *Dizionario enciclopedico del diritto*, Cedam, Padova, 1996

- Gerbino G., *Considerazione sugli effetti della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto europeo*, 1963, III
- Giannini A., *Le costituzioni delle Repubbliche popolari*, Giuffrè, Milano, 1955
- Gismondi P., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 1975
- Grossi P., *I Diritti di libertà ad uso di lezioni*, Giappichelli, Torino, 1991
- Grossi P., *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, Cedam, Padova, 2005
- Guzzetta G. – Marini F. S., *Diritto pubblico italiano ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2006
- Jemolo A.C., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 1979
- Lariccia S., *Coscienza e libertà*, Il Mulino, Bologna, 1989
- Lariccia S., *Diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Padova, 1986

- Lariccia S., *Esigenze di laicità della società italiana*, in E. Marzo e C. Ocone, *Manifesto laico*, Roma-Bari, Laterza, 1999

- Lariccia S., *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1994, I

- Lariccia S., *Le radici laiche dell'Europa*, in *La Chiesa e l'Europa* (a cura di Leziroli G.), Cosenza, 2007

- Lecaldano E., *Un'etica senza Dio*, Laterza, Bari, 2006

- Leanza U., *Diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2002

- Lenin, *Sulla Religione*, Rinascita, Roma, 1946

- Long G., *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica" : ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Il Mulino, Bologna, 1991

- Long G., voce *confessioni religiose*, in AA. VV., *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma 1994

- Macrì G., in AA. VV., *Diritto ecclesiastico europeo*, Laterza, Roma, 2006
- Margiotta Broglio F., in AA. VV. , *Religioni e sistemi giuridici : introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Il Mulino, Bologna, 1997
- Margotta Broglio F., *Il fenomeno religioso nella Costituzione europea. Radici cristiane e relazioni tra chiese e unione*, in AA. VV., *Una Costituzione per l'Europa*, Giappichelli, Torino, 2006
- Margiotta Broglio F., *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, Giuffrè, Milano, 1967
- Marx K., *Scritti sulla religione*, Milano, 1979
- Marx K., *Opere filosofiche giovanili*, Roma 1977
- Marx K., *Opere filosofiche giovanili*, Roma 1977
- Mencarelli F., *La libertà di manifestazione del pensiero italiano*, Bardi, Roma, 1974

- Minois G., *Storia dell'ateismo*, Editori Riuniti, Roma, 2003
- Mirabelli C., *Prospettive del principio di laicità dello Stato*, in Quad dir. Eccl., 2001/2002
- Morozzo Della Rocca R., *Nazione e religione in Albania (1920 – 1944)*, Bologna, 1990
- Morra G., *Marxismo e religione*, Rusconi, Milano, 1976
- Mortati C., *Istituzioni di diritto pubblico*, 8^a ed., Padova 1969
- Morviducci C., in AA. VV., *Tutela della libertà di religione*, Padova, 1988
- Morviducci C., voce *Libertà di religione o di convinzioni* , in AA. VV., *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma 1994
- Mucci G., *L'illuminismo o le radici non cristiane dell'Europa*, in *Civiltà Cattolica*, 1 Ottobre 2005
- Odifreddi P., *Perché non possiamo essere Cristiani (e meno che mai Cattolici)*, Longanesi, Milano, 2007

- Origone A., *La libertà religiosa e l'ateismo*, AA.VV., Studi di diritto costituzionale in memoria di L. Rossi, Milano, 1952
- Ottino C., in atti del *Convegno su Le sfide della laicità nella cultura e nella società contemporanea: problemi e prospettive* (Torino, 29 marzo 2004), pubblicato in *Laicità*, giugno 2004
- Parisi M., in AA. VV., *Diritto ecclesiastico europeo*, Laterza, Roma, 2006
- Pattaro E., *Dissenso religioso*, Padova, 1977
- Pera M., Ratzinger J., , *Senza radici*, Milano, 2004
- Peyrot G., *Confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Dig. Pubbl*, Torino, 1989
- Pierucci A., *Après Amsterdam: quelles relations entre Institutions Européennes et Eglises*, in AA. VV., *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione Europea*, Milano, 1999

- Prodi R., *L'Unione Europea, libertà religiosa e confessioni religiose. Problemi e prospettive. Risponde Romano Prodi*, Presidente della Commissione europea, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2003
- Rance D., *Hanno voluto uccidere Dio – La persecuzione contro la Chiesa Cattolica in Albania (1944 – 1991)*, Avagliano editore, Roma, 2007
- Raspadori F., *I Trattati internazionali sui diritti umani e il giudice italiano*, Giuffrè, Milano, 2000
- Ravà A., *Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa*, Milano, 1959
- Riccardi A., *Il secolo del martirio*, Mondatori, Milano, 2000
- Rimoli F., voce *Laicità*, in AA. VV., *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma 1995

- Robbers G., *Europa e religione: la dichiarazione delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell'atto finale del Trattato di Amsterdam*, in quaderni dir. pol. eccl., 1998
- Ruffini F., *Corso di diritto ecclesiastico*, Bocca, Torino, 1924
- Ruffini F., *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Bocca, Torino, 1924
- Saccucci A., *Profili di Tutela dei Diritti Umani – tra Nazioni Unite e Consiglio d'Europa -*, Cedam, Padova, 2002
- Salerno F., *Discriminazione razziale*, in Vitta E. Gremontieri V., *Codice degli atti internazionale sui diritti dell'uomo*, Milano, 1981
- Safarevic I., *La legislazione religiosa nell'URSS*, ed. Paoline, Roma, 1977
- Schaff A., *Che cosa significa essere marxista*, Dedalo libri, Bari, 1978
- Simon C., *Albania, un mosaico di religioni*, in *Civiltà cattolica*, 19 Novembre 2005

- Spinelli L., *Problematica attuale nei rapporti tra Chiesa e Stato*, Modena, 1970
- Stolfi G., *Sull'art. 155 al 1 del Codice Civile*, in <<foro it.>>, 1949
- Tedeschi M., *La libertà religiosa*, Voll III, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002
- Tizzano A., *Una Costituzione per l'Europa*, Giuffré, Milano, 2004
- Tizzano A., *Il Trattato di Amsterdam*, Padova, 1998
- Tozzoli G. P., *Il caso Albania: l'ultima frontiera dello Stalinismo*, Milano, 1989
- Trevisani G., *Piccola enciclopedia del socialismo e del comunismo*, Cultura nuova editrice, Milano, 1951
- Valentini G., *Considerazioni preliminari e generali sul Kanun detto "Leke Dugagjini"* in, *Studime e Tekste, serie I, giuridica, n.1*, Istituto di studi Albanesi, Tirana – Roma, 1944

- Villani U., *I Patti internazionali sui diritti dell'uomo a venticinque anni dalla loro adozione*, in CI, 1992

- Vitale A., *Corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1998

- Vitale A., voce *confessioni religiose*, in AA. VV., *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma 1994